CONFINDUSTRIA
EST EUROPA

CONFINDUSTRIA
ALBANIA

GUIDA PAESE '17

ALBANIA

IN COLLABORAZIONE CON: Tonucci & Partners

Tonucci & Partners

CONFINDUSTRIA
EST EUROPA

CONFINDUSTRIA
ALBANIA

GUIDA PAESE '17

ALBANIA

IN COLLABORAZIONE CON: Tonucci & Partners

PREFAZIONE

Carissimo lettore,

Questo cofanetto contenente le Guide Paese è il primo della nuova serie ma nasce dalla tradizione della Guida Paese edita ogni anno a cura di Confindustria Romania da 10 anni e molto apprezzata.

La presenza degli imprenditori e degli investimenti italiani in Est Europa è realtà stabile da anni, essendo internazionalizzazione si è andata strutturando in maniera virtuosa, tanto che, la presenza delle Associazioni di rappresentanza quali Confindustria Albania, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Romania, Serbia e Montenegro ne è un chiaro elemento qualitativo.

Grazie a tutte le donne e uomini associati nei vari Paesi che con la loro buona volontà hanno saputo fondare la Confindustria locale e grazie ai membri più attivi che operano in maniera volontaristica al buon governo associativo. In particolare ringrazio quelli più esposti come i colleghi Presidenti e i componenti dei consigli, ma anche gli associati che contribuiscono alla nostra missione con la loro opera o supporto economico e quindi gli inserzionisti di queste Guide Paese.

Grazie a tutti voi siamo un'Associazione libera ed indipendente.

Non posso omettere di citare l'ottimo e convinto lavoro dei nostri dipendenti nelle Confindustrie nazionali, come i direttori, lo staff o collaboratori nei vari Paesi e, un grande grazie va alla struttura di Viale dell'Astronomia dove abbiamo sede, ad Edoardo Garrone che sovraintende i nostri lavori e soprattutto al nostro Presidente Confederale, Vincenzo Boccia.
Confindustria Est Europa c'è.

Cosa facciamo e come: CEE è la Federazione delle Confindustrie nazionali situate nell'Est Europa, tutti operiamo nel solco della tradizione Europea di dialogo sociale, non siamo "super partes", piuttosto siamo parte sociale. Noi stiamo con le imprese e gli imprenditori, in particolare con quelli che si mettono in gioco ed internazionalizzano, assumendosi rischi vari e lavorando, spesso, il doppio. Quando sei fuori casa all'estero, sei solo, non hai parenti né amici, raccomandazioni, consigli e, lavorando tanto, risulta complicato reperire informazioni corrette e relazionarsi.

Abbiamo spontaneamente creato le Confindustrie in varie nazioni. Siamo la prova vivente che come italiani sappiamo unirci, rispettare regolamenti associativi ed essere concreti, altro che chiacchiere.

Lo spirito di internazionalizzazione ed i rapporti commerciali con l'Est non sarebbero una novità, i liberi comuni e le repubbliche marinare avevano fondachi, magazzini, attività stabili, clienti, fornitori e agenti in questi Paesi. Sotto questo aspetto abbiamo riallacciato vecchie tradizioni, ricreatesi per storia e prossimità dopo il 1989. Nei Paesi dove operiamo c'è richiesta di imprenditorialità e competenze.

Siamo industriali, imprenditori, professionisti, managers, consulenti e partite IVA, doverosamente interessati alle nostre imprese ma, più o meno consapevolmente, col nostro lavoro e col nostro dopo-lavoro (Confindustria) operiamo anche per la costruzione pratica del sogno Europeo.

La mia generazione aveva 20 anni quando cadde il muro di Berlino, avevamo grandi aspettative, purtroppo molte sono andate deluse ma credo che ancora abbiamo a cuore la causa europea, lo facciamo per i nostri figli.

Nella speranza di tempi migliori, quello che possiamo fare ora è dedicarci a creare le condizioni favorevoli nei contesti dove operiamo, anche attraverso proposte, azioni collettive o di business networking, tipiche del nostro associazionismo. È stato detto che la sfida non è tra paesi europei ma tra Europa e il resto del mondo, ci stiamo lavorando.

Buona lettura e buon business!

Il Presidente di Confindustria Est Europa
Mauro Maria Angelini

GUIDA '17 PAESE ALBANIA

INTRODUZIONE

Confindustria Albania nasce a Tirana il 16 giugno 2016, con lo scoppo di rappresentare l'industria italiana in Albania al fine di promuovere un'internazionalizzazione sostenibile e corretta delle imprese.

Formata da un nucleo iniziale di 23 aziende, grandi e piccole provenienti da tutta Italia, prende vita dall'esperienza nel paese dell'ufficio di rappresentanza di Confindustria Bari-BAT, che ne esprime, fino alla prima Assemblea Generale, la presidenza con Donato D'Agostino.

Confindustria Albania aderisce come rappresentanza internazionale al Sistema Confindustria, di cui riconosce appieno il codice etico, e come socio ordinario a Confindustria Est Europa (ex Balcani), la federazione delle associazioni imprenditoriali italiane nel Sud Est Europa, una forza organizzativa che conta oltre mille aziende italiane e che opera a sostegno dell'export e per legittimare a livello internazionale le eccellenze italiane.

Tra gli obiettivi di Confindustria Albania, che coordina la propria azione nel paese con l'Ambasciata d'Italia a Tirana, quello di orientare e informare sulle opportunità e criticità del mercato albanese; facilitare la creazione di partnership, collaborazioni e sinergie; rafforzare il dialogo tra le aziende italiane in Albania e il tessuto imprenditoriale locale; diffondere la conoscenza economica dell'Albania in Italia e consolidare la cultura di impresa nel paese.

Confindustria Albania agisce e opera nelle proprie attività in qualità di socio aggregato della Confindustria.

E' autonoma, apartitica e indipendente da ogni condizionamento esterno.

Confindustria Albania esprime i suoi scopi principalmente attraverso il perseguimento di tre obiettivi:

- esprimere un'efficace rappresentanza dei Soci in tutte le sedi di interlocuzione esterna;
- assicurare solida identità e diffuso senso di appartenenza alle imprese associate che ad essa fanno riferimento;
- erogare efficienti servizi sia di interesse generale che su tematiche specifiche.

Favorisce il progresso e lo sviluppo delle imprese, stimola la solidarietà e la collaborazione tra le stesse, promuove l'affermazione di un'imprenditorialità improntata al pieno rispetto delle leggi e delle regole.
Rappresenta, tutela ed assiste nei limiti del presente Statuto le imprese associate nei rapporti con le Istituzioni ed Amministrazioni, con le Organizzazioni economiche, politiche, sindacali e con ogni altra componente della società.
Concorre a promuovere con le Istituzioni e le Organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali iniziative per perseguire più ampie finalità di crescita e sviluppo, fatti salvi l'autonomia e gli interessi dei singoli componenti.
Fornisce servizi di informazione, consulenza ed assistenza alle imprese su tutti i temi inerenti una moderna gestione d'azienda.

CONFINDUSTRIA
ALBANIA

GUIDA PAESE '17

ALBANIA

Tonucci & Partners

BUCAREST TIRANA
ROMA MILANO
PADOVA FIRENZE
BRESCIA BELGRADO

Leader

nell'assistenza legale alle aziende italiane
ed internazionali nei Balcani.

BECAUSE WE CARE

www.tonucci.com

- Corporate and Commercial
- Energy and Natural Resources
- Real Estate
- Litigation and Arbitration
- Employment
- Intellectual and Industrial Property
- Administrative Law
- Taxation
- Public Utilities
- Antitrust Law

Energy Awards 2016 by legalcommunity

ROMANIA SERBIA ALBANIA MONTENEGRO
KOSOVO MACEDONIA UCRAINA MOLDAVIA
CROAZIA SLOVENIA BULGARIA UNGHERIA

Rruga Abdi Toptani
Torre Drin, 2nd floor
Tirana
T +335 (0) 422 50711 / 12
F +355 (0) 422 50713
tirana@tonucci.com

Design by advcommunication.ro

SOMMARIO

Capitolo 01 13
CONTESTO POLITICO
Profilo Paese
Ordinamento politico
Rapporti con l'Unione Europea
Quadro politico nazionale
Storia politica degli ultimi decenni

Capitolo 02 21
ECONOMIA E MERCATI
Situazione macroeconomica
Investimenti diretti esteri
Rapporti con l'Italia

Capitolo 03 41
LE IMPOSTE SULLE PERSONE GIURIDICHE
Panoramica sulle imposte
Soggetti passivi d'imposta
Determinazione dell'imponibile, aliquota applicabili
Altre tasse
Uffici di Rappresentanza
Le microimprese
Concorrenza ed autorità antitrust albanese

Capitolo 04 53
LE IMPOSTE ED I CONTRIBUTI SOCIALI SULLE PERSONE FISICHE
Le imposte sulle persone fisiche
Obblighi contributivi per pensione e servizio sanitario nazionale

Capitolo 05 57
LE IMPOSTE INDIRETTE
L'Imposta sul valore aggiunto e adempimenti
Accise

Capitolo 06 65
IL MERCATO DEL LAVORO
Il codice del lavoro
Il costo del lavoro
Il personale straniero in Albania

Capitolo 07 73
IL DIRITTO SOCIETARIO ALBANESE
Le società
Le società per azioni
Società a responsabilità limitata
Altre forme di società
Altre regolamentazioni per le società di diritto albanese

Capitolo 08 79
STRUMENTI DI ASSISTENZA ALLA PRE-ADESIONE ALL'UNIONE EUROPEA (IPA)
Fondi IPA

Capitolo 09 83
PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (P.P.P.), CONCESSIONI ED APPALTI PUBBLICI
Appalti pubblici
Concessioni e PPP

Capitolo 10 89
ENERGIA
Quadro normativo
Disciplina Generale in materia di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica
Tipologie di licenze per l'energia elettrica
Il modello albanese di mercato dell'energia elettrica
Risorse petrolifere e minerarie

Allegato 1 98
CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANAPER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI

Allegato 2 112
PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE L'EVASIONE FISCALE

CONFINDUSTRIA
ALBANIA

GUIDA PAESE ALBANIA '17

1

CONTESTO POLITICO

1 CONTESTO POLITICO

1.1 PROFILO PAESE

La *Repubblica d'Albania* è il principale centro economico e finanziario situato a sud-est del continente europeo, e a sud-ovest della penisola balcanica; confina a nord e a nord-est con il Montenegro, ad est con la Macedonia (FYROM), con la Grecia a sud-est, ed infine è bagnata dal Mar Adriatico e dal Mar Ionio ad ovest. Il territorio Albanese si estende per circa 28.748 km² (superficie approssimativamente equivalente a quella del Belgio) di cui oltre tre quarti sono montagne e colline; la zona costiera è invece pianeggiante e si estende per circa 600 km². L'Albania è caratterizzata da un clima tipicamente mediterraneo, con inverni freddi ed umidi ed estati calde e secche.

La *capitale* dell'Albania è Tirana, che con una *popolazione* di circa 800.000 abitanti rappresenta anche il principale centro economico e finanziario. Il paese è diviso in 12 distretti e le altre principali città sono: Scutari, Durazzo, Valona, Fier ed Elbasan.

L'Albania ha una *popolazione* di circa 2,8 milioni di abitanti, la cui etnia è principalmente albanese. Tuttavia all'interno del territorio sono presenti anche l'etnia greca, quella macedone, ed altre. L'Albania ha una popolazione relativamente giovane con un'età media che si aggira intorno ai 35 anni.

I dati ufficiali relativi alle *religioni* professate in Albania indicano la presenza di tre principali confessioni religiose: la popolazione è composta principalmente da musulmani (56,7%, perlopiù sunniti), ortodossi (6,7%, compresi i greco-ortodossi e la Chiesa Ortodossa Albanese autocefala) e cattolici (10,3 %). L'Albania è inoltre rinomata per la pacifica e tollerante convivenza delle sue comunità religiose.

La *lingua ufficiale* è l'albanese ma grazie alla vicinanza geografica dell'Albania con l'Italia, gran parte della popolazione parla l'italiano. Anche l'inglese è molto diffuso mentre il greco è maggiormente parlato nella parte meridionale del paese.

La *moneta albanese* è il Lek (ALL), tuttavia nelle transazioni commerciali sono spesso utilizzati anche il dollaro statunitense (USD) e l'euro (€).

È altresì possibile utilizzare come mezzo di pagamento la moneta estera, e non ci sono limitazioni sulle transazioni in valuta forte.

Tutte le banche commerciali autorizzate dalla Banca d'Albania possono effettuare pagamenti all'estero. La Banca d'Albania, che è responsabile della gestione delle riserve in valuta estera, è Central European Time attiva anche nell'esecuzione dei pagamenti internazionali. Chiunque, stranieri inclusi, può detenere un numero illimitato di conti correnti in qualsiasi valuta e in qualunque banca del paese, come dettagliatamente descritto nel capitolo 9 "Sistema Bancario e Finanziario, Assicurazioni".

L'Albania è inclusa nel Central European Time (GMT +1) da marzo ad ottobre; mentre da aprile a settembre il fuso orario è GMT +2.

La *Giornata dell'Indipendenza* Nazionale dell'Albania viene celebrata come festa nazionale il 28 novembre.

1.2 ORDINAMENTO POLITICO

L'Albania è una Repubblica Parlamentare.
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento e la carica ha una durata di cinque anni, con facoltà di essere rieletto una sola volta. L' attuale presidente della Repubblica è Bujar Nishani (foto sotto).

Durante le elezioni generali, che si tengono ogni quattro anni, vengono eletti i 140 deputati che compongono il Parlamento (*Kuvendi i Shqipërisë*). Quest'ultimo è presieduto da settembre 2013 dall'On. Ilir Meta, che esercita il potere legislativo.

Il potere esecutivo è invece esercitato dal Consiglio dei Ministri, che da settembre 2013 è presieduto dal Primo Ministro On. Edi Rama (leader del Partito Socialista albanese); i Ministri sono nominati e revocati dal Presidente

della Repubblica, su proposta del Primo Ministro.

Le fonti del diritto in Albania sono la Costituzione, le convenzioni internazionali ratificate, le leggi approvate dal Parlamento e le Decisioni del Consiglio dei Ministri. Gli atti e i provvedimenti emanati dagli enti locali si applicano solo nel territorio in cui l'ente locale stesso esercita la sua giurisdizione.
Gli atti dei Ministri e delle altre istituzioni dello Stato si applicano solo all'interno della propria area di competenza.

1.3 RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA

Nel giugno 2006, l'Albania ha firmato l'accordo di Associazione e Stabilizzazione con l'Unione Europea (ASA) che ha rappresentato il primo passo verso l'adesione all'UE. L'ASA è entrato formalmente in vigore il 1° Aprile 2009, dopo la sua ratifica sia da parte dei 25 Stati Membri dell'epoca sia da parte del Parlamento Albanese. Il processo di approvazione è stato ultimato con la ratifica da parte del Parlamento greco, avvenuta il 15 gennaio 2009.
Tale evento ha consentito all'Albania di presentare domanda per ottenere lo status di Paese potenzialmente candidato all'ingresso nell'UE.

Il 24 giugno 2014 è stato concesso all'Albania lo status di Paese candidato all'ingresso nell'Unione Europea.

Il quadro generale dell'Accordo è fondato su quattro pilastri:
1) il dialogo politico e la cooperazione regionale;
2) le disposizioni commerciali relative alla progressiva liberalizzazione degli scambi finalizzati alla creazione di una zona di libero scambio;
3) le libertà della comunità;
4) la cooperazione nei settori prioritari, in particolare nei settori della giustizia e degli affari interni.

Il Governo albanese è continuamente a lavoro con la Commissione Europea per la realizzazione delle riforme necessarie al perseguimento del processo di integrazione, con particolare riferimento all'apertura dei negoziati di adesione.

Il Governo Albanese ha firmato un accordo di libero scambio con l'UE anche in relazione all'Accordo di Stabilizzazione e Associazione: *Agreement with member states of CEFTA 2006* - Central European Free Trade Agreement (CEFTA); Free Trade Agreement tra la Repubblica d'Albania ed i paesi facenti parte dell'EFTA.

L'Albania e l'UE hanno stabilito un approccio asimmetrico in riferimento all'apertura del mercato per i prodotti industriali e agricoli. Pertanto, l'Albania doveva abolire definitivamente tutte le tariffe doganali applicate ai prodotti industriali ed applicare una liberalizzazione più concreta nel settore dei prodotti agricoli, dall'altra parte l'UE si impegnava a garantire una rapida apertura del mercato ai prodotti industriali e agricoli provenienti dall'Albania.

L'Albania ha abolito interamente i dazi doganali sui prodotti industriali nonché su un numero molto limitato di prodotti sensibili di maggior consumo. Per questi ultimi prodotti, i dazi doganali sono stati ridotti del 20% del tariffario MFN (*most favorite nation*), e a partire dal 1 dicembre del 2010 i dazi sono pari a zero. Tutti gli altri impegni in materia di tariffe e di altri aspetti del commercio dei prodotti agricoli sono stati compiuti e riflettono pienamente le prescrizioni e la forma di liberalizzazione, stabilito dall'accordo sottoscritto, come ad esempio: (i) completa abolizione dei dazi doganali su alcuni prodotti agricoli, sui prodotti agricoli lavorati così come sui prodotti della pesca; (ii) riduzione della tariffa MFN divisa in due periodi per un gruppo di prodotti quali; (iii) le importazioni nei limiti delle quote stabilite, senza dazi doganali.

L'UE ha eliminato tutti i dazi doganali sui prodotti industriali e sulla maggior parte dei prodotti agricoli, esclusi alcuni particolari prodotti quali lo zucchero (che ha quote personalizzate), prodotti agricoli freschi trasformati (per i quali l'UE continua ad applicare un regime combinato di importazione) e alcuni tipi di pesci d'acqua dolce o pesce in scatola. Tuttavia, nel perseguimento della dichiarazione della Comunità Europea sulle misure commerciali eccezionali, all'Albania è concesso il diritto di sfruttare i benefici preferenziali in materia di esportazioni, quali risultanti dall'accordo interinale sul libero scambio e dal regolamento CE n.2007/2000. In base a questo regolamento, i dazi doganali sui prodotti agricoli esportati allo stato naturale saranno interamente aboliti da parte dell'UE, ciò implica che l'Albania possa beneficiare di un regime più liberale degli scambi.

1.4 QUADRO POLITICO NAZIONALE

Le ultime elezioni politiche sono state tenute il 23 giugno 2013.

La coalizione di centrosinistra guidata dal Partito Socialista ha ottenuto la maggioranza dei seggi nel nuovo Parlamento Albanese pari a 84 sul totale di 140.

Il risultato delle ultime elezioni ha confermato il Partito Socialista come il più grande partito albanese, aggiudicandosi la maggioranza delle preferenze. Inoltre, le ultime elezioni hanno sancito l'inaspettato successo del secondo partito della coalizione guidata dal Partito Socialista, il Movimento Socialista per l'Integrazione (LSI), che ha ottenuto 17 seggi, quadruplicando la propria presenza in Parlamento.
La coalizione di centrodestra guidata dal Partito Democratico si è fermata a 57 seggi, di cui 46 per il Partito Democratico.

Il nuovo Parlamento si è riunito a settembre 2013 ed immediatamente dopo la fiducia ottenuta dal Parlamento si è insediato formalmente l'Esecutivo guidato dal leader del Partito Socialista, Edi Rama.

Lo sviluppo del Paese ha reso necessario implementare la legislazione con particolare riferimento agli organi della giustizia, al fine di promuovere l'integrità del sistema, supportando l'indipendenza, l'efficienza, la credibilità, la trasparenza e la responsabilità.

Il 21 luglio del 2016, il Parlamento Albanese ha approvato all'unanimità la legge "*Per le modifiche alla legge n. 8471*

del 21.10.1998 "Carta Costituzionale albanese" e successive modifiche". Le modifiche alla costruzione fanno parte della riforma al sistema giudiziario che di recente si sta sviluppando in Albania.

La riforma del sistema giudiziario è composta da sette punti principali:

- Il sistema giudiziario in conformità alla Costituzione ed alla Corte Costituzionale;
- I poteri del sistema giudiziario;
- Giustizia penale;
- Educazione legale;
- Servizi legali e libere professioni;
- Le misure anticorruzione;
- Il supporto finanziario e strutturale del sistema.

L'obiettivo generale del processo di riforma giudiziaria è la creazione di un sistema giudiziario efficiente, affidabile, leale, indipendente, professionale e di autonomo orientamento, aperto, responsabile e che goda della fiducia del pubblico, a sostegno dello sviluppo sostenibile supportando lo sviluppo socio-economico del paese ed in grado di consentire la sua integrazione all'interno del continente Europeo.

Attualmente una serie di importanti provvedimenti, facenti parte della riforma del sistema giudiziario, sono già approvati dal Parlamento Albanese.

Tra le altre riforme dell'Esecutivo degne di nota ci sono la riforma territoriale con la nuova suddivisione del Paese, le iniziative contro l'abusivismo edilizio come anche le riforme nella rete energetica e idrica nazionale (con maggiore rigore verso le connessioni illecite e/o morosità accumulate negli anni).
Inoltre, misure particolari sono state prese per il riordino della pubblica amministrazione e dei conti pubblici, per il rafforzamento della "rule of law" e lotta alla corruzione, per la lotta alla produzione e al traffico della droga. È stato inoltre previsto un inasprimento delle pene previste dal codice della strada e dal Codice Penale.

Diverse riforme del governo Rama hanno avuto la dura opposizione da parte della coalizione di centrodestra guidata dal Partito Democratico che in ogni caso ha sottolineato l'intenzione di voler fornire il proprio contributo ad un dialogo costruttivo con la maggioranza.

Tuttavia, il dialogo tra le parti si è comunque mostrato difficile sin dall'inizio. Il confronto parlamentare tra maggioranza e opposizione è stato interrotto in varie occasioni ed attualmente, alla vigilia delle nuove elezioni politiche di giugno 2017, la coalizione all'opposizione ha avviato un boicottaggio parlamentare e manifestazioni continue in piazza chiedendo le dimissioni del governo Rama e la nomina di un governo tecnico che dovrebbe garantire che, le elezioni politiche di giugno 2017 siano veramente libere ed incontestabili.

1.5 STORIA POLITICA DEGLI ULTIMI DECENNI

Nel 1946 l'Albania è stata proclamata Repubblica Popolare istaurando per circa 50 anni uno dei regimi comunisti più duri d'Europa.

Anche dopo la morte del dittatore comunista Enver Hoxha (1985), i suoi successori hanno cercato di tenere saldo il regime comunista respingendo ogni programma di liberalizzazione e apertura del Paese verso l'Occidente.

Il crollo del comunismo nella maggior parte dei Paesi dell'Europa dell'Est favorì la trasformazione dell'Albania in Repubblica Parlamentare (1991). Le prime elezioni libere tenute nel 1992 furono vinte dal Partito Democratico, il

cui leader successivamente venne eletto Presidente della Repubblica. Furono avviate radicali riforme democratiche e venne proclamato il libero mercato.

All'inizio del 1997 il collasso e la crisi delle organizzazioni finanziarie piramidali (prive di regolamentazione) sfociò in disordini e violenze popolari che costrinsero il Governo a dimettersi. Alle elezioni anticipate del giugno 1997, il Partito Democratico subì una forte sconfitta ad opera di una coalizione guidata dal Partito Socialista. Dopo le elezioni del 1997 fu formato il Governo guidato dal Partito Socialista. Il Partito Democratico non accettò il risultato elettorale, rifiutandosi di riconoscere la legittimità del Governo fino al luglio 1999.

Dopo la crisi istituzionale del 1998, c'è stato un avvicendarsi di diversi Governi, però sopportati della stessa coalizione guidata dal Partito Socialista, fino alle elezioni del 2005 dove si è verificata la rotazione politica a favore della coalizione guidata dal Partito Democratico. Questa volta la rotazione politica è avvenuta in modo del tutto democratico e senza contestazioni da parte della coalizione soccombente, guidata dal Partito Socialista.

La coalizione guidata dal Partito Democratico ha governato il paese per due mandati politici consecutivi fino a settembre del 2013. Le elezioni tenute a giugno del 2013 sono state vinte dalla nuova coalizione guidata dal Partito Socialista che attualmente Governa il paese.

I programmi di tutti gli Esecutivi dopo la crisi istituzionale del 1998 presentavano sostanziali analogie nella scelta degli obiettivi prioritari di politica estera e interna: integrazione euro-atlantica del Paese, rapporti di buon vicinato con i Paesi della Regione, crescita di una sana economia di mercato, lotta alla criminalità organizzata e risanamento delle istituzioni.

Le politiche seguite hanno permesso al Paese di progredire costantemente negli obiettivi prioritari di politica estera e interna.

In particolare, nel mese di aprile 2008, l'Albania è stata invitata ad avviare i negoziati di adesione per diventare membro dell'Alleanza Atlantica. I protocolli di adesione sono stati firmati il 9 luglio 2008.

L'Albania è diventato ufficialmente membro della NATO l'1 aprile 2009.

Dal 16 dicembre 2010, i cittadini albanesi hanno il diritto di circolare nella zona Schengen muniti di passaporto biometrico e senza bisogno di visti.

Inoltre, il 24 giugno 2014 è stato concesso all'Albania lo status di Paese candidato all'ingresso nell'Unione Europea.

CONFINDUSTRIA
ALBANIA

GUIDA PAESE ALBANIA '17

2

ECONOMIA E MERCATI

2 ECONOMIA E MERCATI

2.1 SITUAZIONE MACROECONOMICA

L'Albania è uno dei paesi del continente europeo maggiormente in crescita. Il Governo sta continuando a perseguire una sempre maggiore integrazione nella comunità euro-atlantica.

Nel giugno 2006, l'Albania ha firmato l'accordo di Associazione e Stabilizzazione con l'Unione Europea che ha rappresentato il primo passo verso l'adesione all'UE.

Il Governo albanese ha inoltre stipulato accordi di libero scambio per il libero accesso dei prodotti albanesi nei principali mercati dell'Unione Europea, ed ha altresì aperto il Paese alle importazioni. Nel mese di aprile 2009, l'Albania ha anche ottenuto la piena adesione alla NATO ed è in attesa che si aprano le negoziazioni per la sua adesione all'interno dell'UE.

Dal 16 dicembre 2010, i cittadini albanesi hanno il diritto di circolare nella zona Schengen muniti del passaporto biometrico e senza bisogno di visti.

Nonostante il generale rallentamento economico globale, l'Albania è stata in grado di mantenere di recente una buona stabilità macroeconomica con la crescita delle proprie attività ed investimenti.

La crescita del PIL albanese, attestatasi negli anni precedenti ad un ritmo superiore al 5% annuo, ha segnato un rallentamento a partire dal 2009 con l'accentuarsi della crisi mondiale.

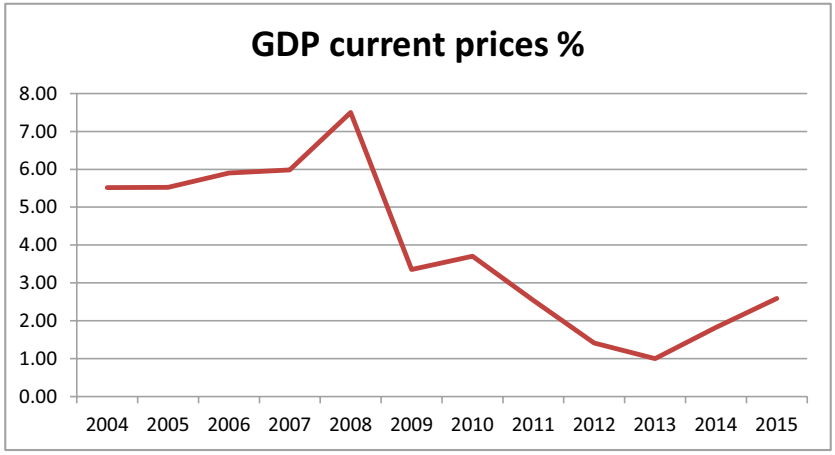

Tuttavia, i dati relativi all'anno 2016 indicano un PIL in crescita a 2,8%; un debito pubblico stimato a circa il 72,2% del PIL ed un tasso di inflazione al 1,9%.

Secondo il World Economic Outlook (WEO) – ottobre 2016, per il 2017 ci si aspetta per l'Albania una crescita economica pari al 3.7%.

Secondo il World Investment Report 2016 dell'UNCTAD (*United Nation Conference on Trade and Development*) gli investimenti diretti (*FDI - Foreign Direct Investments*) ricevuti dall'Albania per il 2015 ammontano a circa 1.003 milioni di Euro.

Il settore finanziario è cresciuto rapidamente ed il credito viene generalmente erogato rispettando le condizioni di mercato. Il sistema bancario è sempre più caratterizzato dalla presenza di banche straniere le quali rappresentano circa il 90% del totale degli attivi. Questo dato ha determinato una maggiore concorrenza ed una migliore disponibilità dei servizi bancari. La normativa di vigilanza è stata rafforzata al fine di preservare la stabilità finanziaria. In risposta alla crisi finanziaria globale, la Banca Centrale d'Albania ha aumentato la liquidità ed ha così mantenuto la fiducia del pubblico. Il sistema bancario, non avendo nessuna rilevante esposizione diretta, è stato in grado di resistere al shock finanziario globale degli ultimi anni.

Secondo i dati dell'INSTAT (l'Autorità Statistica Nazionale Albanese) durante il 2016 sono state importate merci per un valore di circa 579 miliardi di ALL, con una crescita del 6.4%. Sempre secondi i dati dell'INSTAT durante il 2016, le esportazioni hanno raggiunto il valore 243 miliardi di ALL, con una crescita del 0.1%.

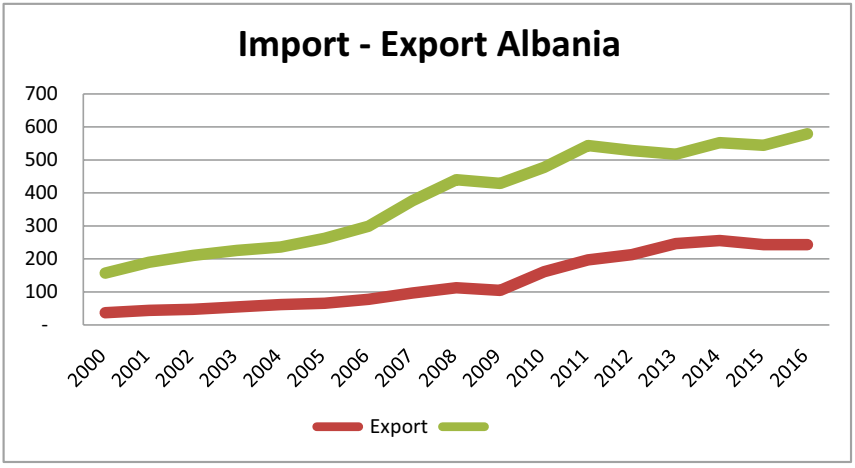

Secondo il rapporto 2016-2017 del *World Economic Forum* pubblicato nel settembre 2016, l'Albania si trova al 80° posto nella classifica mondiale sulla competitività. Tale rapporto prende in esame l'insieme delle istituzioni, delle politiche e dei fattori che determinano la produttività di un Paese ed è basato su circa cento indicatori divisi in diverse categorie tra cui: dati macroeconomici, istituzioni, infrastrutture, ambiente, sanità, educazione, efficacia del mercato del lavoro, settore finanziario ed innovazione.

Inoltre, secondo l'indice 2017 della libertà economica (pubblicato dalla *Heritage Foundation* e dal *Wall Street Journal*) l'Albania è posizionata al 65° posto a livello mondiale.

In base al rapporto Doing Business 2017, pubblicato dalla *World Bank* sulla facilità di fare impresa, l'Albania si posiziona al 58° posto su un totale di 190 Paesi esaminati.

2.2 INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI

Al fine di aumentare gli investimenti diretti esteri, il Governo Albanese ha intensificato i suoi sforzi per attuare una serie di riforme fiscali e legislative per migliorare il c.d. "clima imprenditoriale" nel Paese.

Tali riforme, unitamente alla sottoscrizione dell'Accordo di Stabilizzazione e Associazione con l'UE e l'adesione alla NATO, contribuiscono alla crescita degli investimenti esteri diretti in Albania.

Negli ultimi anni l'interesse degli investitori è aumentato in una vasta gamma di settori, quali l'agricoltura, il manifatturiero, la produzione di energia, la produzione di cemento, minerario, petrolifero e parchi industriali.

L'interesse ad investire in Albania ha recentemente raggiunto il più alto livello di tutti i tempi. Gli investitori si rendono conto che l'Albania è una delle ultime vere opportunità nell'area geografica europee in quanto offre tra l'altro, rispetto alla media europea, prezzi molto contenuti in rapporto all'elevato rendimento del capitale e delle proprietà.
Inoltre, l'Albania ormai fa parte delle economie in rapida crescita nel sud - est d'Europa ed ha una posizione geografica molto favorevole. I costi del business sono piuttosto competitivi, sia in termini di lavoro che in termini di costi generali, con particolare riferimento alla forza lavoro presente nel Paese, generalmente riconosciuta essere molto qualificata, motivata e dotata di conoscenze linguistiche.

2.2.1 Il quadro normativo

Il quadro normativo per incentivare gli investimenti è rappresentato, in primis, dalla legge n.7764 "*Sugli Investimenti Esteri*" del 2 novembre 1993, come modificata, la quale è stata ideata con lo scopo di creare un clima favorevole agli investimenti esteri.
La legge offre notevoli garanzie a tutti gli stranieri (persone fisiche o giuridiche) che intendano investire in Albania.
Viene infatti previsto come:

- non sia necessario alcuna preventiva autorizzazione governativa e nessun settore è precluso in principio agli investimenti esteri;
- non ci sia nessun limite prefissato alla percentuale di partecipazioni societarie che possano essere detenute da investitori esteri – è pertanto possibile possedere anche il 100%;
- gli investimenti stranieri non possano essere espropriati o nazionalizzati direttamente o indirettamente, ad eccezione di particolari casi, nell'esclusivo interesse pubblico, come disciplinati dalla legge;
- gli investitori stranieri abbiano il diritto di espatriare tutti i fondi ed i contributi in natura, relativi ai loro investimenti in Albania;
- il trattamento più favorevole per gli investitori, in conformità agli accordi internazionali è altresì previsto anche dalla vigente legislazione albanese.

Sono previste delle limitate eccezioni a questo regime liberale di investimenti, la maggior parte di esse sono relative ad attività nel settore televisivo, dei servizi sanitari e legali. Inoltre, sono previste anche delle limitazioni all'acquisto dei beni immobili: i terreni agricoli non possono essere acquistati da stranieri ma possono essere solamente locati per un periodo di 99 anni. Gli investitori in Albania hanno il diritto alla tutela giurisdizionale dei diritti relativamente ai loro investimenti.

Nei casi previsti, le Parti di una controversia hanno il diritto all'arbitraggio dinanzi all'ICSID – *International Center for Settlement of Investment Disputes (https://icsid.worldbank.org)*. Gli investitori stranieri hanno anche il diritto di sottoporre le controversie ad un Tribunale albanese. Le disposizioni dell'arbitrato commerciale sia nazionale che internazionale sono state incorporate nel Codice di Procedura Civile Albanese.

In conformità alla legge n. 7764, con delibera del Consiglio dei Ministri, lo Stato albanese può (non è da considerarsi come un diritto dell'investitore straniero) accordare una tutela specifica a determinati investimenti stranieri realizzati:

- nel settore delle infrastrutture;
- sulla base di una concessione statale;
- sugli immobili ricevuti in uso dallo Stato;
- sugli immobili – a condizione che lo straniero abbia acquisito dei diritti sul medesimo immobile in base a documenti pubblici validi e rilasciati da organi competenti dello Stato albanese; oppure, in tutti i casi di investimenti stranieri in Albania purché di valore superiore a 10 milioni di euro.

La suddetta tutela statale specifica, prevede di massima che lo Stato si sostituisca ai pieni diritti dell'investitore straniero in tutte le dispute già in essere con terzi, facendosi assistere dall'Avvocatura dello Stato.

Inoltre, si segnala che la tutela statale specifica è concessa per fattispecie determinate e può includere anche l'assunzione degli obblighi derivanti dalla sentenza definitiva pronunciata da un Tribunale nei confronti dell'investitore straniero.

La legge n.125 del 25 aprile 2013 *"Sulle Concessioni e il partenariato pubblico – privato"*, come successivamente modificata, disciplina il quadro normativo necessario al fine di meglio stimolare, assorbire ed agevolare gli investimenti nei progetti di concessione e di partenariato pubblico – privato.

La legge n. 9723, del 3 maggio 2007 *"Sul Centro Nazionale della Registrazione"* come successivamente modificata dalla legge n. 131/2015 "Sul Centro Nazionale delle Imprese" istituisce il Centro Nazionale delle Imprese (CNI-QKB) quale nuovo ente pubblico centrale per la registrazione delle imprese.

La legge n. 9901 del 14 aprile 2008 *"Sugli imprenditori e le società commerciali"*, come successivamente modificata, disciplina lo status di imprenditore, l'istituzione e la gestione delle società commerciali, i diritti e gli obblighi dei soci fondatori, soci, i membri e gli azionisti, la riorganizzazione e liquidazione delle società commerciali. Inoltre, le prescrizioni normative che impongono la pubblicità dei dati societari possono essere attuate online collegandosi al sito internet del CNI-QKB.

Il sistema fiscale albanese non è in alcun modo discriminatorio nei confronti degli investitori stranieri.

In Albania sono attualmente ratificati oltre quaranta accordi contro la doppia imposizione fiscale stipulati con Paesi stranieri tra cui: Austria, Belgio, Cina, Francia, Germania, Grecia, Italia, Regno Unito, Olanda, Norvegia, Svezia, Russia, Ungheria, Spagna, Svizzera, Malta, Lussemburgo, Polonia, Turchia, Croazia, Kosovo, Bulgaria, Singapore, India, Malesia, Moldavia, Montenegro, Serbia, Romania, Emirati Arabi Uniti, Islanda ecc..

2.2.2 Tipologie di investimenti

Ai sensi della Legge sugli Investimenti Esteri, per *"Investitore estero"* si intende: (a) ogni persona fisica, cittadino di un paese straniero; (b) ogni persona fisica, cittadino della Repubblica d'Albania domiciliato in un altro Paese; (c) ogni soggetto giuridico costituito ed organizzato secondo le leggi di un altro Paese straniero, il quale direttamente o indirettamente,

vuole svolgere o sta svolgendo un investimento nel territorio della Repubblica d'Albania in conformità alla legge, o ha effettuato un investimento in conformità alle leggi che erano in vigore dal 31 luglio 1990 ad oggi.

Per *"Investimenti esteri"* si intende: qualunque tipologia di investimento nel territorio della Repubblica d'Albania, sotto il controllo diretto o indiretto di un investitore straniero, avente ad oggetto: (a) beni mobili o immobili, beni materiali o immateriali o qualsiasi altro tipo di possesso, (b) società, quote azionarie di società ed ogni forma di partecipazione societaria; (c) prestiti, obblighi finanziari o obblighi in un'attività che abbia valore economico e che sia collegata ad un investimento; (c) proprietà intellettuale, letteraria, artistica, scientifica, tecnologica, registrazione audio, invenzione, disegni e modelli industriali, opere, know-how; (d) ogni diritto derivante dalla legge o da contratti, e ogni licenza o autorizzazione rilasciata in conformità alla legge.

Ai sensi della legge, gli investimenti esteri sono soggetti ad una disciplina equivalente a quella applicata agli investimenti nazionali ad eccezione della proprietà dei terreni (la cui fattispecie viene regolata da una legge speciale) che sono trattati non meno favorevolmente rispetto alle disposizioni generali in materia internazionale. Pertanto, le norme che disciplinano gli investimenti nazionali si applicano anche agli investimenti stranieri.

Per esempio, il sistema fiscale albanese non è assolutamente discriminatorio nei confronti degli investitori stranieri e non esiste alcuna distinzione tra investitori stranieri e nazionali.
La riforma delle imposte fiscali online è in corso di attuazione ed attualmente l'imposta sul reddito delle società è pari al 15%.
Inoltre, dal mese di maggio 2009, il contributo previdenziale a carico dei datori di lavoro è stato ulteriormente ridotto al 16,7%. Le aziende possono depositare le loro dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni di assicurazione sociale in via telematica, ed il pagamento delle imposte deve essere eseguito attraverso il sistema bancario.

La Costituzione albanese del 1998 prevede che le limitazioni alla libertà d'iniziativa e di attività economica possano essere previste solo dalla legge ed esclusivamente per importanti motivi d'interesse ed ordine pubblico; inoltre è previsto che tali limitazioni non possano in nessun caso violare i diritti e le libertà personali o superare i limiti di cui alla Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo del 1950.

Pertanto, la legge n.7764 prevede che gli investimenti stranieri non possano essere espropriati o nazionalizzati, sia direttamente o indirettamente, salvo che per motivi di pubblico interesse, previsti dalla legge, e comunque a fronte di un pagamento di un compenso equivalente al valore equo di mercato dei beni espropriati.

Il risarcimento dovrà essere versato senza ritardo e gli interessi calcolati al tasso di mercato con decorrenza dalla data di espropriazione; la compensazione è completamente trasferibile e convertibile al tasso di cambio di mercato alla data dell'esproprio.
Un investitore straniero ha il diritto di chiedere una revisione immediata di un'espropriazione o di una compensazione, attraverso il ricorso alle istituzioni giuridiche o amministrative.

Inoltre, la legge sugli Investimenti Stranieri conferma che: *"gli investimenti stranieri nella Repubblica d'Albania non sono soggetti ad alcuna preventiva autorizzazione"*, abrogando così la legislazione precedentemente in vigore.

Tuttavia, il sistema giuridico albanese richiede speciali autorizzazioni e licenze per l'esercizio di alcune particolari attività, anche se non esercitate da parte di investitori stranieri.
La maggior parte delle attività imprenditoriali (tra cui ad esempio i finanziamenti, costruzioni, i servizi sanitari privati, professioni legali e notarili, la produzione e la vendita di prodotti farmaceutici, servizi di telecomunicazioni, la produzione di energia, attività del commercio, trasporti, ecc) richiede una licenza specifica rilasciata dall'autorità competente.

2.2.3 Albanian Investment Development Agency

L'AIDA (*Albanian Investment Development Agency*) dipende dal Ministero dello Sviluppo Economico, Turismo, Commercio e Imprenditorialità.
Questo organismo è stato istituito al fine di sorvegliare l'attuazione coerente della politica statale di promozione e attrazione degli investimenti esteri, aiutare ed accelerare l'ingresso d'investimenti stranieri nell'economia del Paese, migliorare la competitività delle esportazioni albanesi ed aiutare gli investitori stranieri ad individuare le opportunità offerte dal mercato albanese.

Il contributo diretto di AIDA nello sviluppo economico è evidenziato attraverso la facilitazione ed il sostegno degli investimenti diretti in Albania, l'aumento della competitività e la capacità innovativa delle piccole e medie imprese (PMI) ed il sostegno alle esportazioni di beni e di servizi.

Dal 1 gennaio 2016 la nuova legge n.55/2015 *"Sulla Strategia degli Investimenti"* e la legislazione secondaria sono entrate in vigore. La Repubblica di Albania, attraverso AIDA, fornisce modi efficaci per investire in Albania offrendo speciali agevolazioni, facilitando od accelerando le procedure amministrative, indicate come "procedure assistite" o "procedure speciali".

Secondo l'AIDA i settori dell'economia albanese con alto potenziale di sviluppo sono: energia rinnovabile, minerario – petrolifero e gas, turismo, manifatturiero, agricoltura, trasporti e logistica, telecomunicazioni.

- **Energia Rinnovabile**

In generale, l'Albania ha un enorme potenziale di energia idroelettrica, energia solare e di energia eolica.
In particolare, ha importanti risorse idriche, come otto grandi fiumi, alimentati da centinaia di piccoli fiumi e torrenti, i quali attraversano il Paese da est ad ovest. Inoltre, l'Albania ha condizioni molto favorevoli per lo sviluppo dell'energia solare grazie al suo clima mediterraneo e rilevanti potenzialità anche nel settore dell'energia eolica.

La costruzione di impianti di energia idroelettrica è disciplinata principalmente dalla normativa in materia di concessioni.

Altre fonti di energia (ad esempio eolica, fotovoltaica, biomasse e termica) sono regolate dalla decisione del Consiglio dei Ministri.

- **Minerario – Petrolifero e Gas**

I depositi di minerali dell'Albania includono cromo, rame, ferro-nichel, calcare, arenaria, asfalto e bitume naturale, calcare decorativo, arenaria decorativa massiccia.
Ai sensi della legge n. 7746 del 1993, ogni persona che intende impegnarsi in attività di ricerca, sviluppo e produzione di idrocarburi in Albania è tenuta a stipulare un accordo con il Ministero dell'Energia e dell'Industria.

Tutte le persone giuridiche, pubbliche o private, locali o stranieri, le cui attività sono quelle di trasformazione, trasporto e commercializzazione del petrolio o di gas sono soggetti alla legge n. 8450 del 1999.
La legge sul gas naturale permette la creazione di un mercato competitivo in questo settore e la sua integrazione nei mercati regionali ed europei. Questa legge costituisce la base giuridica necessaria per l'attuazione di politiche, norme e procedure per l'organizzazione e la regolamentazione del mercato del gas naturale.

L'Albania ha uno dei più grandi giacimenti petroliferi *onshore* in Europa continentale e le opportunità per le esplorazioni di petrolio e gas hanno attirato decine di società estere. Di conseguenza, a partire dal 1992, decine di nuovi pozzi *onshore* sono stati perforati e migliaia di nuovi 2D e alcuni profili sismici 3D sono stati completati, sia *onshore* che *offshore*.

Le operazioni esistenti di produzione del petrolio e le licenze di esplorazione del petrolio e del gas sia attuali che nuove, sia *onshore* che *offshore*, possono rappresentare ottime opportunità per le compagnie petrolifere e del gas estere, nonché fornitori affiliati di servizi del petrolio e gas.

L'arrivo del Trans-Adriatic Pipeline contribuirà a creare opportunità per la costruzione e successiva manutenzione del gasdotto e della centrale di compressione, nonché il miglioramento delle infrastrutture, di stoccaggio del gas *salt-dome* e la produzione di energia termica.

- **Turismo**

Il settore del turismo è disciplinato in Albania dalla nuova legge n. 93/2015 *"Per il turismo"*, la quale è parzialmente uniformata all'articolo 2, all'articolo 3 ed all'Allegato della Direttiva del Consiglio n. 90/314/CEE del 13 giugno 1990; inoltre è parzialmente uniformata all'articolo 2 e 3 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 692/2011/UE, del 6 luglio 2011.

Il Governo Albanese ha attribuito particolare importanza allo sviluppo del turismo ed il Ministero dello Sviluppo Economico e del Turismo ha dato priorità allo sviluppo del settore industriale del turismo: il completamento della legislazione secondaria per la legge sul turismo (occupandosi principalmente della standardizzazione delle strutture

ricettive e delle guide che operano in Albania) ed al Piano dello sviluppo del turismo. La nuova legge, insieme con il suo pacchetto di supporto, offre vari incentivi agli investitori nel settore del turismo, al fine di migliorare la qualità e l'innalzamento degli standard in base al valore dell'investimento, rendendo così il nostro Paese più competitivo nella regione in termini di investimenti.

Secondo la nuova legge sullo sviluppo del settore, il Ministro competente, garantisce il finanziamento di progetti in materia di istruzione, promozione ed apprendimento, oppure modelli di prodotti turistici presentati da ogni ente, compresi gli enti stranieri.

Le principali attività previste sono: (i) la costruzione, la ricostruzione, il miglioramento e l'estensione delle strutture esistenti, (ii) la gestione degli alberghi, motel e villaggi turistici e strutture, (iii) che completano località turistiche come ristoranti, negozi, terme e impianti sportivi.

- **Manifatturiero**

La produzione tessile e l'abbigliamento sono la principale fonte di lavoro nel settore manifatturiero. Sulla base di una forte tradizione post-bellica attiva nella produzione di indumenti, dalle privatizzazioni degli anni '90 molte aziende locali hanno consolidato una solida reputazione, mentre le imprese straniere hanno notevolmente aumentato la loro quota di produzione nel settore, in particolare nell'ambito della lavorazione per l'esportazione. Molte aziende straniere operano in Albania da oltre un decennio e continuano ad incrementare il loro lavoro con conseguente aumento dell'occupazione.

I dati su esportazioni ed importazioni, entrambi aumentati negli ultimi anni, sono strettamente connessi al nuovo regime di esportazione, che vede l'importazione di capi semi-finali successivamente riesportati dopo diverse lavorazioni effettuate in Albania.

I principali vantaggi di investire nel settore dell'abbigliamento sono: forza lavoro disponibile in tutto il Paese con esperienza nel settore, costo diretto e totale del lavoro inferiore a quelli vigenti nella maggior parte dei Paesi comparabili, un facile accesso da/per l'Italia, la Grecia ed i mercati dei Balcani, esenzione dall'Iva o dai dazi doganali per il 100% dei produttori nel settore dell'abbigliamento secondo lo schema della riesportazione.

L'Albania è uno dei principali produttori di calzature e pelli. Le esportazioni di calzature albanesi sono raddoppiate negli ultimi anni. Le scarpe albanesi e le esportazioni di cuoio sono in crescita ogni anno. L'Albania è il secondo esportatore di calzature in Italia ed è altresì il paese ideale per la successiva esportazione verso i mercati italiani, europei e balcanici.

Gli investitori stranieri stanno aumentando le esportazioni verso i mercati extra-europei. Con gli accordi di libero scambio firmati con i paesi dei Balcani e la UE, l'Albania offre opportunità d'esportazione senza restrizioni all'interno della Regione. La qualità delle scarpe di pelle albanesi è elevata, difatti molte aziende operanti nel settore hanno la certificazione ISO9001.

▣ Agribusiness

L'Albania offre importanti opportunità nel settore agricolo, grazie al suo clima favorevole ed al basso costo della forza lavoro rurale. Grazie all'uso di metodi tradizionali, la frutta, le verdure, la carne ed i prodotti lattiero-caseari albanesi sono coltivati e prodotti con pochissimi additivi artificiali, prodotti chimici o pesticidi. L'Albania è così in grado di diventare uno dei principali produttori mondiali ed esportatore di alimenti biologici di qualità destinati ai mercati regionali, europei e nordamericani.

Il settore agro-alimentare è una parte significativa dell'economia albanese, rappresentando circa il 20% del PIL e impiegando il 46% della forza lavoro nazionale. Investimenti importanti sono stati effettuati negli ultimi anni ed il valore aggiunto del settore è aumentato in modo continuativo. In particolare, notevoli investimenti sono previsti da parte del Governo albanese nel sistema di irrigazione e di drenaggio che non includono solo la riabilitazione dei canali, ma anche la modernizzazione di tutto il sistema.

Come conseguenza della ratifica dell'Accordo sulla stabilizzazione ed associazione e la successiva concessione dello Stato di paese candidato EU il 24 giugno 2014, l'Albania sta attualmente applicando le regole e gli standard europei in materia agricola.

▣ Trasporti e Logistica

La posizione geografica dell'Albania pone il Paese in una posizione favorevole per gli investimenti nelle infrastrutture e lo sviluppo del settore dei trasporti.

▣ Strade

L'Albania ha alcuni corridoi nazionali ed è anche collegata ad una serie di corridoi logistici regionali. Uno dei principali è il Corridoio VIII Pan-Europeo, approvato a Creta nel 1994 e confermato a Helsinki nel 1997. Anche se il suo costo è stato considerato basso, il Corridoio VIII è stato caratterizzato da una evoluzione molto lenta, a causa della mancanza di investimenti. Un memorandum d'intesa firmato a Bari, che ha aggiunto a questa arteria il gateway di Bari, Brindisi (Italia) e Valona (Albania), ha aumentato l'interesse del Governo italiano che ha pertanto deciso di finanziare una parte importante del progetto.

Il Corridoio VIII collega le regioni adriatico-ioniche con le regioni dei Balcani ed i paesi del Mar Nero. Da un punto di vista economico, con lo sviluppo delle reti transeuropee, la Commissione Europea mira a realizzare un migliore accesso territoriale verso i Paesi dell'Unione Europea e, quindi, a sviluppare una maggiore mobilità di persone e merci secondo gli obiettivi del mercato unico e dei principi della mobilità sostenibile. Da un punto di vista dei trasporti, il Corridoio VIII è un sistema di multi-trasporto intermodale lungo l'asse est-ovest che comprende porti marittimi e fluviali, aeroporti, porti, strade e ferrovie, per un'estensione totale di circa 1270 chilometri di ferrovie e 960 chilometri di strade. Nel frattempo,

la multinazionale Working Group sta sviluppando uno studio focalizzato sulla definizione della situazione attuale del corridoio e l'identificazione dei lavori ed iniziative necessarie per la sua attivazione rapida come itinerario europeo, e per la definizione di un piano di sviluppo futuro.

▣ Porti

L'Albania ha attualmente porti in quattro città principali: Durazzo, Valona, Saranda e Shengjini, con piani di continua espansione soprattutto nel campo dei porti turistici.
Il Codice marittimo albanese disciplina i principi fondamentali in materia di diritto marittimo.

Lo sviluppo del trasporto marittimo è parte della strategia *National Transport* e del Piano d'Azione 2016-2020 attraverso investimenti per lo sviluppo e con un orientamento verso l'economia di mercato entro il 2020, attraverso il raggiungimento di alcuni obiettivi, tra i quali: l'aumento del volume di merci in porti albanesi e l'aumento del numero di passeggeri trasportati da traghetti; la riabilitazione delle infrastrutture e sovrastrutture delle 4 porte principali, tra cui i porti turistici; sviluppo di porti turistici, tra cui la costruzione della loro infrastruttura e sovrastruttura, al fine di aumentare il numero di navi turistiche che potranno ancorarsi in queste porti, aumentando così il numero di turisti e dei ricavi generati dal turismo marittimo.

▣ Ferrovie

Il Parlamento albanese ha approvato la legge n. 142/2016 "*Codice Ferroviario*" – che entrerà in vigore nel gennaio 2018 – la quale stabilisce i principi e procedure relativi all'attività ferroviaria in Albania. L'intento è la divisione delle attività della Ferrovia Albanese, separando le operazioni ferroviarie dalla gestione delle infrastrutture, in linea con l'acquis dell'UE, e con la creazione di un'autorità indipendente della sicurezza e regolamentazione del settore.
Il livello di investimenti in infrastrutture ferroviarie resta trascurabile, con conseguente deterioramento dei servizi di trasporto.

Nei prossimi anni, l'Albania dovrà promulgare normative nel settore (con particolare riferimento alle tematiche della sicurezza, indagini sugli incidenti, l'interoperabilità, carico di rete), investire nel miglioramento della rete ferroviaria esistente (manutenzione preventiva) ed integrazione nelle reti logistiche nazionali ed internazionali.

La EBRD ha concesso alla Repubblica d'Albania un prestito, a beneficio delle Ferrovie Albanesi. Il progetto fa parte del Percorso 2 della Rete Principale dei Balcani Occidentali che collega le città di Podgorica, in Montenegro e Valona in Albania ed è stato stabilito come estensione indicativa per le reti trans europee di trasporto (TEN-T) per il nucleo della Rete ferroviaria dei Balcani Occidentali.
Il progetto sosterrà lo sviluppo economico nazionale dell'Albania e contribuirà all'integrazione regionale dell'Albania, migliorando la connettività delle sue principali città al porto di Durazzo e TIA.

▣ Aeroporti

L'aeroporto internazionale di Tirana - Rinas *"Madre Teresa"* è l'unico aeroporto internazionale in Albania, che è attualmente gestito da un operatore nell'ambito di un contratto di concessione stipulato con il Governo Albanese. Il Ministero Albanese dei Trasporti e delle Infrastrutture e le autorità concessionarie dell'aeroporto internazionale hanno firmato nel 2016 un accordo in base al quale l'esclusività dell'aeroporto viene ridotta. Questo accordo ha *de facto* dato il via libera ad altri aeroporti e aerodromi, come quelli di Kukes e Valona e la riduzione delle spese di funzionamento per le compagnie aeree i cui aeromobili transitano l'Albania.

▣ Telecomunicazioni

Il quadro normativo di riferimento è costituito principalmente dalla Legge n. 9918 del 19 maggio 2008 *"Sulle comunicazioni elettroniche nella Repubblica d'Albania"*, come successivamente modificata. Tale Legge mira a promuovere la concorrenza e l'efficienza delle infrastrutture, assicurare servizi necessari ed adeguati nel territorio della Repubblica d'Albania, in base al principio di neutralità tecnologica nel settore delle telecomunicazioni.

Ai sensi della legge, le persone fisiche e giuridiche sono libere di fornire servizi e di costruire reti di telecomunicazione. Per operare in questo settore è necessario ottenere un'autorizzazione dall'Autorità delle Telecomunicazioni che è un'Autorità regolamentare ed indipendente. Possono essere altresì considerate altre autorità di particolare rilievo nel settore: il Ministrero per l'Innovazione e la Pubblica Amministrazione ed il Consiglio Nazionale della Radio e della Televisione.

Le ultime modifiche alla Legge n. 9918/2008 sono state apportate dalla Legge n. 102 del 24 ottobre 2012 che hanno interamente uniformato il quadro legislativo nazionale ai principi e alle disposizioni delle direttive europee.

Albtelecom è l'operatore delle linee fisse in Albania, il cui 76% delle azioni è stato privatizzato nel 2005. Il servizio di telefonia mobile in Albania è attualmente gestito da quattro operatori: Telekom Albania Sh.A. (precedentemente denominata AMC) facente parte del gruppo Deutsche Telekom, Vodafone, la stessa Albtelecom e PLUS Communication.

Con Decisione del Consiglio dei Ministri n. 466 del 27 febbraio 2013, il Governo Albanese ha approvato il Piano Nazionale delle Frequenze determinando così il quadro regolamentare con riferimento all'amministrazione e all'uso delle frequenze in Albania. Inoltre, con successiva Decisione del Consiglio dei Ministri n. 468 del 30 maggio 2013, come successivamente modificata, è stato approvato il Piano Nazionale per lo sviluppo delle trasmissioni nazionali.

2.2.4 Incentivi

L'Albania non è solo un Paese che ha notevoli risorse naturali ma anche un'economia in crescita anche grazie agli incentivi legislativi, volti ad attirare gli investitori. Come accennato in precedenza, l'Albania garantisce parità di trattamento tra investitori stranieri e nazionali, il profitto totale ed il rimpatrio dei dividendi (al netto delle imposte), il rimpatrio di fondi

provenienti da società liquidate, trattati contro la doppia imposizione fiscale in vigore con 40 Paesi e gli accordi bilaterali sulla promozione e protezione degli investimenti reciproci in vigore con 34 Paesi.
Inoltre, geograficamente è un paese europeo ma nel prossimo futuro potrebbe diventerlo anche politicamente, vista la sua rapida evoluzione nel raggiungimento degli standard europei e grazie al suo attuale status di Paese candidato all'ingresso nell'UE.

▣ Investimenti strategici

Nel tentativo di aumentare gli investimenti in settori strategici, nel maggio 2015 il Governo Albanese ha approvato una nuova legge sugli investimenti strategici che crea due categorie - Procedura Assistita o Procedura Speciale - e delinea i criteri, le regole e le procedure che le autorità statali devono utilizzare nel concedere lo status di investimento strategico.

Un investimento strategico è un investimento di interesse pubblico sulla base di diversi criteri, tra i quali si annoverano: la dimensione degli investimenti, i tempi di implementazione, la produttività e il valore aggiunto, la creazione di nuovi posti di lavoro, le priorità economiche settoriali, lo sviluppo economico regionale e locale, e molti altri. La legge non discrimina tra investitori stranieri e nazionali.

▣ Leasing agevolati per le proprietà statali

Gli investitori possono sottoscrivere contratti di locazione di proprietà demaniali, quali terreni o edifici a tassi inferiori rispetto a quelli di mercato. Nel caso di attività di produzione, il livello di riduzione dell'affitto sarà determinato di conseguenza al livello degli investimenti realizzati ed ai nuovi posti di lavoro creati.

In base alla Decisione del Consiglio dei Ministri n. 54 del 5 febbraio 2014, il Consiglio dei Ministri può concedere contratti di locazione di immobili pubblici aventi superficie superiore ai 500 m2 al costo simbolico di 1 euro/m2 invece del prezzo di gara a condizione che vengano realizzate le seguenti attività:

a) attività di produzione industriale, con livelli di investimento oltre 2 milioni di euro;
b) attività di perfezionamento attivo con almeno 50 contratti di lavoro;
c) attività agro-alimentari come: raccolta, trasformazione e vendita di prodotti agricoli o alimentari con livelli di investimento oltre 722 mila euro;
d) attività in materia di istruzione, attività nel campo dei media con livelli di investimento oltre 1,4 milioni di euro;
e) attività in materia di servizi di costruzione, manutenzione, decostruzione di imbarcazioni marine con livelli di investimento oltre 3,6 milioni di euro.

Inoltre, è prevista la possibilità di stipulare contratti di locazione di immobili pubblici al costo simbolico di 1 euro/m2 senza gara per investimenti superiori ai 722 mila euro, per lo sviluppo di aree particolari, a condizione che vengano realizzate:

a) attività nei settori dello sport, cultura, turismo e del patrimonio culturale;
b) attività che risolvano problemi sociali in particolari settori.

- **Disponibilità di Siti**

Vi sono diversi siti attualmente disponibili tramite l'iniziativa Albania One Euro, compresi i parchi industriali elencati di seguito, i quali hanno di massima migliori condizioni economiche in Albania rispetto ai Paesi dell'Europa orientale o in altri paesi dei Balcani. I costi dell'elettricità e dell'acqua sono uguali o inferiori a quelli degli altri Paesi. Fabbricati industriali sono disponibili per lavori di ristrutturazione e, in molti casi, sono di proprietà del Governo e come tali sono offerti con contratti di locazione finanziaria vantaggiosi e proporzionati in base al numero di posti di lavoro che verranno creati.

- **Zone tecnologiche di sviluppo economico**

Le zone tecnologiche e di sviluppo economico comprendono qualsiasi attività economica soggetta alle leggi vigenti ad esclusione delle attività che danneggiano l'ambiente ed in senso generale la ricchezza nazionale del Paese.
Tali attività possono essere svolte da cittadini albanesi o stranieri (persone fisiche o giuridiche), previo ottenimento delle relative licenze, rilasciate da parte dell'amministrazione della zona economica.

In conformità alla legge n. 54/2015 *"Modificazioni della legge n. 9789 del 19 luglio 2007 in materia di costituzione e funzionamento delle zone economiche"* i termini "zone franche" o "parchi industriali" sono stati sostituiti con il termine "zone tecnologiche e di sviluppo economico".

Infatti, le "zone tecnologiche e di sviluppo economico" (ZTSE) sono definite come un territorio separato, costituito da una superficie definita di terreno o costruzione o altro tipo di immobile, sviluppata in base ad un piano generale e munita dell'infrastruttura necessaria per la produzione, sviluppo industriale, commercio, servizi, che costituisce parte del territorio doganale della Repubblica d'Albania ma che si differenzia da questo territorio per il regime fiscale e doganale.

Le suindicate "Zone Tecnologiche e di Sviluppo Economico" (ZTSE) possono essere costruite, amministrate e gestite, dallo Stato oppure da ogni ente giuridico, compresa ogni persona giuridica munita di licenza, di diritto straniero o nazionale, che costituisce, amministra e controlla il funzionamento dello sviluppo tecnologico ed economico della zona, in conformità con le disposizioni della presente legge, ed agli altri atti di legge ed alle fonti secondarie per la sua applicazione ("Gestore").
Le ZTSE sono proclamate tali con decisione del Consiglio del Ministri, su proposta del Ministro responsabile per l'economia.

La selezione del gestore di ZTSE (nel caso di partecipazione dello Stato) è effettuata in base ai criteri ed alle procedure definite con decisione del Consiglio dei Ministri n. 64 del 22 luglio 2015.
All'interno della ZTSE possono esercitare la propria attività economica tutte le persone fisiche o giuridiche interessate ("Operatori"), comprese le persone fisiche o giuridiche straniere, parimenti considerate.

La normativa concernente le ZTSE è molto favorevole per gli investimenti ed offre incentivi concretamente tangibili per le imprese:

- il gestore o gli Operatori hanno diritto di detrarre il 50% dall'imposta sull'utile, per i primi cinque anni, dalla data di inizio della loro attività nella zona;

- il 20% delle spese annue di capitale vengono riconosciute al gestore che investe nella zona come spese deducibili, entro tre anni dalla data di inizio delle opere o all'operatore che investe nella zona, entro tre anni dall'inizio dell'attività economica nella zona, indipendentemente dall'ammortamento, per un termine di due anni;

- la fornitura di beni di origine albanese destinati alla collocazione nella zona viene considerata come fornitura per export a tasso zero, in conformità alle disposizioni di legge per l'imposta sul valore aggiunto ed alla legislazione doganale, per le costruzioni realizzate in questa zona, secondo il progetto del gestore sono esenti dalla tassa sui beni immobili per un periodo di cinque anni;

- i gestori o gli operatori della zona sono esentati dalla tassa sul trasferimento del titolo di proprietà immobiliare;

- le somme pagate dal datore di lavoro al dipendente a titolo di retribuzione e contributi previdenziali sono dedotte per il 150% del loro valore, durante il primo anno di attività. Negli anni successivi, le somme aggiuntive rispetto al primo anno di attività, pagate dal datore di lavoro al dipendente a titolo di retribuzione e contributi previdenziali, sono dedotte per il 150% del loro valore, ai fini dell'imposta sull'utile.

Il Governo albanese ha recentemente annunciato l'interesse per lo sviluppo della ZTSE di Koplik (Malësi e Madhe) e Spitallë (Durres).
Per maggiori informazione consultare: *http://www.teda.gov.al*

2.3 RAPPORTI CON L'ITALIA

Gli ottimi rapporti tra l'Italia e l'Albania si basano su profonde e solide fondamenta storiche, culturali ed economiche che legano i due Paesi. Per l'Albania, l'Italia resta un interlocutore privilegiato ed è il principale partner commerciale, un importante investitore ed ospita la più fiorente comunità albanese all'estero.

I due paesi hanno stipulato una serie di Accordi Bilaterali al fine di creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica e, in particolare, per investimenti da parte dell'Italia nel territorio Albanese e viceversa, riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione, in base agli Accordi internazionali, di tali investimenti, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali idonee a favorire la prosperità per entrambi.
Inoltre, tra i due paesi esistono diversi altri accordi di cooperazione e sviluppo in campi specifici.

La Cooperazione Italiana è presente in Albania dal 1991, con un impegno finanziario complessivo di oltre 750 milioni di euro. Al momento sono attive iniziative per lo sviluppo che ammontano in totale a circa 240 milioni, che fanno dell'Italia

uno dei principali donatori internazionali attivi nel Paese.

Il 12 Febbraio 2010 è stata firmata a Roma la "Dichiarazione sullo Stabilimento di un Partenariato Strategico" tra i due Paesi, incentrata su sette aspetti cruciali della cooperazione tra Italia e Albania.

La Convenzione Italo-Albanese per evitare la doppia imposizione fiscale è stata firmata a Tirana il 12.12.1994, è stata ratificata in Italia con Legge n. 175 del 21.05.1998, pubblicata sul Supplemento Ordinario alla G.U. 130 del 06.06.1998 - Serie Generale, ed è entrata in vigore lo 08.06.1998, ed in Albania con la Legge n. 7934 del 17.05.1995. La Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento

L'interscambio commerciale con l'Italia rappresenta il 37,17% del volume complessivo dell'interscambio commerciale. Il 55,6% delle esportazioni albanesi sono fatte verso l'Italia mentre l'Albania importa dall'Italia il 29,5% sull'import complessivo. Sul territorio albanese sono presenti più di 500 imprese italo-albanesi piccole e medie, due grandi banche, Intesa San Paolo e Veneto Banca, e taluni gruppi industriali medio-grandi affermatisi principalmente nei settori del cemento, dell'agroalimentare e dell'energia.

EXPORT ITALIANO VERSO IL PAESE: ALBANIA	2016
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio	172.51
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili	151.42
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)	140.05
Prodotti tessili	112.83
Macchinari e apparecchiature	100.18
Prodotti alimentari	88.01
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche	76.39
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature	69.78
Prodotti chimici	66.09
Articoli in gomma e materie plastiche	47.05

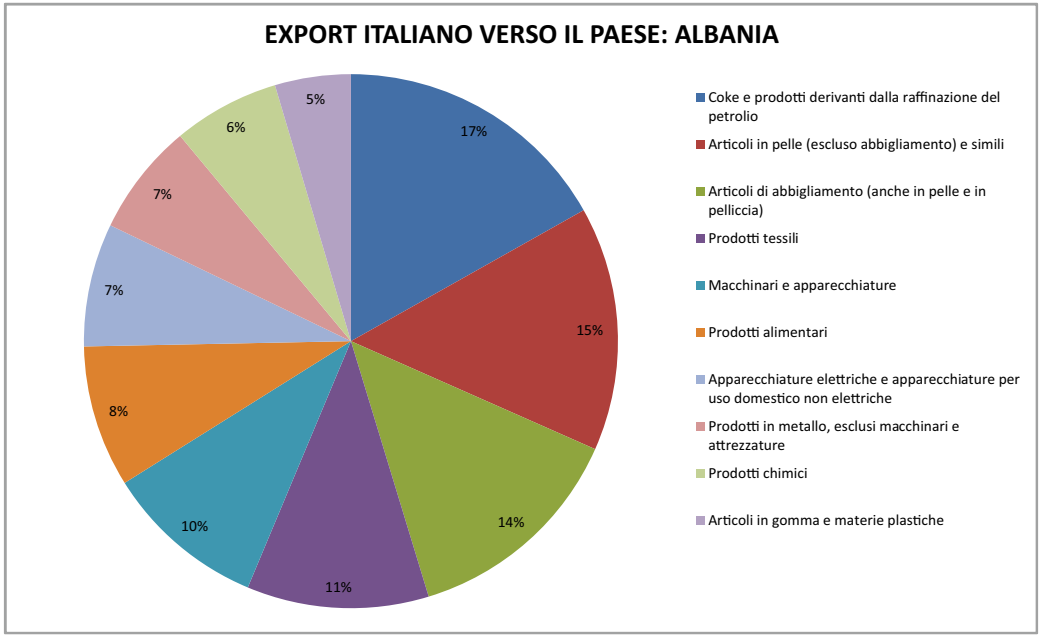

IMPORT ITALIANO DAL PAESE: ALBANIA	2016
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili	322.93
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)	254.99
Prodotti alimentari	47.54
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature	42
Prodotti delle miniere e delle cave	38.91
Prodotti della metallurgia	34.2
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche	33.64
Carta e prodotti in carta	28.82
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	19.38
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura	11.13

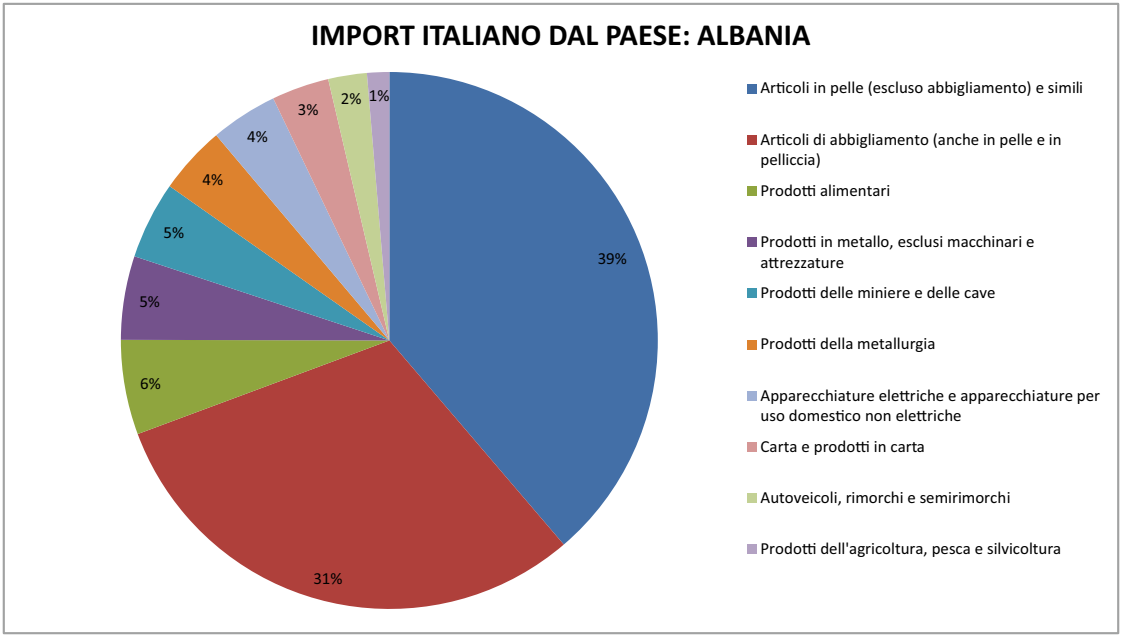

Nel maggio 2014 si è tenuta a Tirana la prima edizione della S.I.A. – Settimana Italiana in Albania *"Opportunità di investimento e d'integrazione produttiva nei settori energetico, turistico, manifatturiero (façon) ed agricolo"* organizzata e promossa dall'Ambasciata d'Italia in Albania, inaugurata con la visita di Stato a Tirana del Presidente del Senato Italiano Pietro Grasso, dal Primo Ministro Albanese Edi Rama e dal Governatore della Banca Centrale d'Albania.

Tonucci & Partners è stato il partner di riferimento del **Workshop sul Settore Energetico** tenendo un'ampia relazione sulla normativa albanese in materia, scaricabile, dal nostro sito internet. Al Workshop hanno altresì partecipato il Ministro dell'Energia e dell'Industria albanese, il Presidente dell'Ente Regolatore dell'Energia albanese (ERE), il Commissario dell'Autorità Italiana per l'energia elettrica, gas e sistema idrico, unitamente ai rappresentanti di Terna S.p.A. (Terna Crna Gora), EBRD (*European Bank for Reconstruction and Development*), TAP (*Trans Adriatic Pipeline*), gruppo Camuna idroelettrica – Essegei e della Camera di Commercio Italiana in Albania.

CONFINDUSTRIA
ALBANIA

GUIDA PAESE ALBANIA '17

3

LE IMPOSTE SULLE PERSONE GIURIDICHE

3 LE IMPOSTE SULLE PERSONE GIURIDICHE

3.1 PANORAMICA SULLE IMPOSTE

Dal 1995, con l'avvio del processo di apertura e di liberalizzazione del mercato, il Governo albanese ha adottato una serie di leggi tributarie, grazie anche al sostegno e all'assistenza del Fondo Monetario Internazionale, dell'Unione Europea, del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America e di altri enti ed istituzioni estere.

Persone giuridiche:

- *Imposta sull'utile* - il 15% dell'utile di esercizio per tutti gli altri soggetti aventi un giro d'affari superiore ad ALL 8 milioni (equivalente a circa 58.823 Euro).
- *Imposta semplificata sull'utile* - per i soggetti aventi un giro d'affari da ALL 5 milioni fino a ALL 8 milioni (equivalente a circa Euro 36.765 fino a Euro 58.823) l'aliquota dell'imposta semplificata sull'utile è pari al 5%; mentre i soggetti aventi un giro d'affari compreso tra 0 e ALL 5 milioni (equivalente a circa Euro 36.765) non sono più assoggettati all'imposta semplificata sull'utile;
- altri redditi - 15%;
- IVA - 20%.

ALIQUOTE	PARAMETRI	VALORE ALIQUOTA
Imposta sull'utile	> ALL 8 milioni	15%
Imposta semplificata sull'utile	ALL 5 milioni - ALL 8 milioni	5%
Altri rediti	-	15%
IVA	-	20%

3.2 SOGGETTI PASSIVI D'IMPOSTA

3.2.1 Imposta sull'Utile

La legge n. 8438 del 28 dicembre 1998 *"Imposta sui redditi nella Repubblica d'Albania"* ("Legge n.8438"), come successivamente modificata, ha sostanzialmente riformato il sistema tributario disciplinando il tema delle imposte dirette sulle persone fisiche e giuridiche.

Sono soggetti passivi d'imposta: le società, i gruppi di società, i consorzi ed anche gli enti di fatto, sia albanesi che stranieri, i quali conducono un'attività economica in Albania, ovvero tutti i soggetti vincolati al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (Iva), escluso il caso in cui si sia soggetti all'imposta semplificata sull'utile per i piccoli imprenditori di cui al punto 10.3 che segue.

La Legge n. 8438 stabilisce un criterio di territorialità, per cui sono tassati su tutte le loro fonti di reddito - anche se percepite dall'estero. Sono soggetti all'imposta sul reddito le persone giuridiche aventi la loro sede legale in Albania (residenza) e le persone giuridiche non residenti per le fonti di reddito comunque prodotte in Albania. Una persona giuridica è considerata residente nella Repubblica d'Albania qualora abbia la sede legale nel territorio albanese oppure la sede della gestione effettiva dei propri affari.

3.2.2 Imposta semplificata sull'utile

Dal 1 gennaio 2014, è stata reintrodotta l'imposta semplificata sull'utile applicabile ai piccoli imprenditori/piccole imprese (persone fisiche o giuridiche) che realizzano un fatturato annuo lordo (nell'anno fiscale precedente) inferiore ad ALL 8 milioni (equivalente a circa euro 58.823) in base alla legge 9632, del 30 ottobre 2006 *"Sul sistema della tassazione locale"*, come modificata.

L'imposta semplificata sull'utile si applica ai piccoli imprenditori/piccole imprese (persone fisiche o giuridiche) che realizzano un fatturato annuo lordo (nell'anno fiscale precedente) inferiore ad ALL 8 milioni (equivalente a circa Euro 58.823) in base alla legge 9632, del 30 ottobre 2006 *"Sul sistema della tassazione locale"*, così come successivamente modificata.

3.3 DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE, ALIQUOTE APPLICABILI

3.3.1 Imposta sull'Utile

La base imponibile è determinata dalle risultanze del bilancio annuale d'esercizio e dalle scritture contabili ad esso annesse - redatte in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità. L'anno fiscale di riferimento inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno solare.

Dal 1 gennaio 2014 l'aliquota d'imposta sull'utile è pari al 15%.

L'imposta sull'utile a carico della persona giuridica è determinata dall'autorità fiscale in base all'utile annuo stimato dichiarato dal contribuente, all'utile annuale dell'anno precedente, all'attività, ecc. L'imposta sull'utile viene versata dal soggetto giuridico su base mensile, e alla fine di ogni anno fiscale viene effettuato un conguaglio fiscale riguardante l'imposta sull'utile (cioè l'imposta sull'utile già pagato e l'imposta sull'utile risultante dal bilancio d'esercizio).
Le autorità fiscali hanno poteri discrezionali per ridefinire l'imposta sugli utili da pagare (in anticipo) se ritengono che gli utili dell'anno in corso sono superiori di almeno il 10% rispetto al periodo di riferimento.

La Legge n. 8438 ha introdotto un elenco analitico delle spese. Le spese non deducibili includono tra l'altro: quelle inerenti ai costi di acquisto, miglioramento, rinnovo e ricostruzione di beni ammortizzabili; aumenti di capitale; dividendi; interessi su prestiti che eccedano il tasso medio dichiarato dalla Banca d'Albania; spese di rappresentanza e per i ricevimenti eccedenti il 0,3% dei flussi di cassa annuali; spese per le sponsorizzazioni che eccedano il 3% del reddito prima della tassazione e le sponsorizzazioni per l'editoria che eccedano il 5% del reddito non tassato; spese per il consumo personale; doni; multe e ammende, interessi moratori e penali; salari e qualsiasi altra forma di compensazione connessa a rapporto di lavoro il cui pagamento non viene effettuato mediante il sistema bancario; pagamenti in contanti oltre il limite di legge; passivi relativi a prestiti effettuati dalla società nel caso in cui il prestito e l'anticipo versato eccedano di quattro volte l'apporto di qualsiasi socio al capitale sociale (non si applica alle banche, alle compagnie di assicurazione e di leasing); il surplus degli oneri sull'interesse netto che supera il 30% del reddito imponibile lordo prima del versamento degli interessi, delle imposte, della svalutazione e degli ammortamenti (EBITDA) nel caso di prestiti con parti correlate, prestiti o finanziamenti (non si applica alle banche, istituzioni finanziarie non bancarie, compagnie di assicurazione e società di leasing) e ogni altra spesa che non sia documentata.

La Legge n. 8438 include le regole dettagliate sui Prezzi di Trasferimento. Queste regole sono in linea con le linee guida OCSE sui Prezzi di Trasferimento del 2010. Sono soggetti alle regole sui Prezzi di Trasferimento tutti i contribuenti che effettuano transazioni controllate transfrontaliere con parti correlate.

In particolare, due persone sono considerate parti correlate, se una di esse partecipa, direttamente o indirettamente, alla gestione, controllo o al capitale dell'altra, o la stessa persona/e partecipa/no direttamente o indirettamente, alla gestione, al controllo o al capitale di entrambe le parti.

Un soggetto verrà considerato partecipante direttamente o indirettamente alla gestione, al controllo o al capitale di un altro soggetto, se possiede direttamente o indirettamente il 50% o più del capitale sociale dell'altro soggetto, o effettivamente controlla le decisioni aziendali di quest'ultimo.

Le operazioni controllate sono considerate come operazioni tra parti correlate e rapporti tra una stabile organizzazione e la sua sede. Inoltre, qualsiasi transazione tra un soggetto residente o una stabile organizzazione in Albania di un soggetto estero a cui la transazione viene attribuita e un soggetto residente in una delle giurisdizioni che viene elencata nell'Istruzione del Ministero delle Finanze sulle giurisdizioni dei paradisi fiscali, è considerata una transazione controllata. L'allegato I dell'Istruzione fornisce un elenco di 65 paesi considerati paradisi fiscali, in particolare: principato di Monaco, San Marino, Andorra, Liechtenstein, Filippine, Giamaica, Bahrain, Hong Kong.

Le regole sui Prezzi di Trasferimento richiedono al contribuente coinvolto nelle transazioni controllate con parti correlate, di assicurare la conformità delle operazioni controllate con il "principio di mercato". Quest'ultimo è equivalente al c.d. *"arm's length principle"*, così come definito nel Modello di Convenzione Fiscale OCSE. Esso determina quando le condizioni in una transazione controllata sono paragonabili con le condizioni di transazioni tra parti indipendenti. A questo proposito, il test di confrontabilità è soddisfatto quando non ci sono grandi differenze che possano materialmente alterare l'indicatore finanziario esaminato dal metodo del prezzo di trasferimento applicato. Qualora esistano tali differenze materiali possono essere fatti adeguamenti ragionevolmente accurati per eliminare il loro effetto.

La Legge n. 8438 elenca anche i cinque metodi approvati e raccomandati per determinare la conformità della transazione controllata con il principio del mercato. Per la precisione:
1) Metodo del Prezzo Incontrollato Comparabile; 2) Metodo del Prezzo di Rivendita; 3) Metodo del Costo Maggiorato; 4) Metodo del Margine Netto della Transazione; 5) Metodo di Divisione dell'Utile della Transazione.

Dove si può dimostrare che nessuno dei metodi approvati può essere ragionevolmente applicato, i contribuenti sono autorizzati a utilizzare altri metodi più appropriati. In ogni caso, i contribuenti non sono tenuti ad applicare più di un metodo per determinare la conformità con il principio del mercato.

Una transazione controllata è soggetta ad aggiustamenti fiscali, dove l'indicatore finanziario, come ad esempio il prezzo, il margine o l'utile derivante dalle operazioni controllate testate dall'applicazione del metodo del Prezzo di Trasferimento selezionato, non rientra nella fascia di mercato, ovvero quella gamma di dati affidabili utilizzati per stabilire se le condizioni di una transazione controllata sono in conformità al principio dell' *"arm's length"*.

Se un adeguamento effettuato da parte dell'amministrazione fiscale di un altro paese (che è parte di un trattato per l'eliminazione della doppia imposizione con l'Albania) si traduce in una doppia imposizione degli utili già tassati in Albania, l'amministrazione fiscale albanese, su richiesta del contribuente, valuterà la coerenza dell'adeguamento effettuato con il principio del mercato e qualora si concluda che lo stesso è conforme, farà un corrispondente adeguamento dell'onere fiscale del contribuente albanese.

I contribuenti sono tenuti a segnalare tutte le transazioni controllate, presentando entro il 31 marzo dell'anno seguente la Notifica Annuale delle Transazioni Controllate, se il valore di tali transazioni, complessivamente, supera i 50 milioni di ALL (pari a circa Euro 367,647). La mancata presentazione tempestiva della notifica sottopone il contribuente ad una penalità di ALL 10.000 (pari a circa Euro 74) per ogni mese di ritardo.

La Legge n. 8438 sancisce inoltre il diritto dei contribuenti a negoziare Accordi Preliminari sui Prezzi con le autorità fiscali allo scopo di eliminare il rischio di adeguamenti dei prezzi di trasferimento.

3.3.2 Imposta semplificata sull'utile

Per la determinazione dell'utile imponibile in Albania per la piccola imprenditoria vengono riconosciute come deducibili le spese effettuate per la conservazione e la garanzia dell'utile dell'impresa nella misura in cui tali spese vengano provate dal contribuente. La legge prevede anche un elenco dettagliato di spese non deducibili ai fini della determinazione dell'utile imponibile.

Sulla base delle recenti modifiche legislative, a partire dal 1 gennaio 2016, l'aliquota dell'imposta per i piccoli imprenditori (o piccole imprese) aventi un volume d'affari:

(i) inferiore a ALL 5 milioni (equivalente a circa euro 36.765) è pari a (0) zero.
(ii) da ALL 5 milioni fino ad ALL 8 milioni (equivalente a circa euro 36.765 sino a 58.823) è pari al 5%.

L'imposta semplificata sull'utile dovrà essere pagata in quattro rate:

(1) prima rata alla registrazione o al rinnovo del certificato di registrazione, entro il 20 aprile di ogni anno;
(2) seconda rata: entro il 20 luglio;
(3) terza rata: entro il 20 ottobre;
(4) quarta rata: entro il 20 dicembre.

3.4 ALTRE TASSE

3.4.1 Altre tasse – tasse nazionali

A causa delle scelte di politica economica e di distribuzione delle entrate che provengono dalla riscossione delle imposte e delle tasse da destinare sia al budget statale, che a quello degli enti di amministrazione locale, il sistema tributario albanese prevede la divisione tra tasse applicabili a livello nazionale ed imposte e tasse applicabili a livello locale.

Nel recente passato particolare attenzione si è data alle politiche di decentramento fiscale che assumono tra l'altro una particolare valenza strategica per lo sviluppo dell'economia locale.

La recente legge n. 9975 del 28 Luglio 2008 *"Le tasse nazionali"*, così come successsivamente modificata, determina le tasse applicabili a livello nazionale e disciplina la loro esenzione.
Le tasse nazionali sono:

(i) tasse portuali;
(ii) la tassa di circolazione sulla benzina ed il gasolio e per la quota di benzina e gasolio contenuti nel biocarburante;
(iii) tassa degli automezzi usati;
(iv) royalties minerarie;
(v) tasse sugli atti e di bollo;
(vi) tassa del carbone sulla benzina, gasolio, sul carbone fossile, cherosene, solare, olio combustibile, coke di petrolio nonché sulla benzina o il gasolio contenuti nel biocarburante;
(vii) tasse sulla pesca;
(viii) tassa sugli imballaggi di plastica e vetro;
(ix) tassa sul diritto d'uso del terreno statale in uso;
(x) tassa sui premi assicurativi scritti;
(xi) tassa di iscrizione iniziale e tassa annuale sui veicoli di lusso.

3.4.2 Altre tasse – tasse locali

La legge n. 9632 del 30 ottobre 2006, su "Il Sistema delle Tasse Locali", così come successivamente modificata, disciplina le imposte e le tariffe da versare all'autorità fiscale locale.

Ai sensi e per gli effetti della sopra indicata legge 9632, sono considerate imposte locali:

(a) la tassa sulla proprietà immobiliare (fabbricati, terreni e terreni agricoli);
(b) la tassa sulla permanenza negli alberghi;
(c) la tassa sulle nuove costruzioni per le infrastrutture;
(d) la tassa sul trasferimento del titolo di proprietà sugli immobili;
(e) la tassa sulla pubblicità;
(f) e altre tasse c.d. temporanee.

La tassa sui fabbricati: si calcola in base alla superficie dei fabbricati ed è annuale, essa varia a seconda del distretto in cui il fabbricato è situato. Ad esempio, per i distretti di Tirana si applicano le seguenti tasse:

(i) fabbricati ad uso commerciale: ALL 400/m2;
(ii) fabbricati utilizzati per le attività produttive: ALL 200/m2;
(iii) fabbricati di proprietà o in uso nei territori riconosciuti come villaggi turistici: ALL 400/m2;
(iv) altri fabbricati: ALL 100/m2.

Tale tassa è inferiore negli altri distretti.

Inoltre, la Legge n. 181 del 28 dicembre 2013 ha aggiunto un'altra importante tariffa. I contribuenti che sono proprietari di più abitazioni pagano per la prima casa la tassa ordinaria sui fabbricati di cui sopra, mentre per tutte le altre case di loro proprietà il doppio della tassa di cui sopra.

La tassa sulle nuove costruzioni per le infrastrutture varia tra il 4% e 8% del prezzo di vendita per metri quadrati per le costruzioni destinate ad uso abitativo o quale unità di servizio da parte delle aziende edili; per le costruzioni destinate a diverso uso l'aliquota varia tra 1% e 3% del valore dell'investimento, mentre per il Comune di Tirana va dal 2% al 4% ed è a carico dell'investitore; per i progetti di infrastruttura (strade, porti, aeroporti, tunnel, dighe, energia) la tassa è pari allo 0,1% del valore dell'investimento; mentre è allo 0,5% del valore dell'investimento per gli edifici in fase di condono edilizio.

La tassa annuale sui terreni è calcolata in base alla superficie del terreno ed è dovuta dal proprietario o utilizzatore, variando a seconda dello scopo d'uso e dell'ubicazione. Per esempio, nel distretto di Tirana, per il terreno utilizzato ai fini residenziali la tassa annuale e' di ALL 0,56/m2 mentre per il terreno utilizzato ai fini commerciali viene pagata una tassa annuale di ALL 20/m2.

La tassa sui terreni agricoli si calcola sulla base del terreno posseduto dal proprietario, è annuale e varia a seconda della categoria di terra e all'ubicazione della stessa ed è dovuta dal proprietario e dall'utilizzatore. Per i distretti di Tirana e Durazzo si applica una tassa annuale che varia da ALL 1.800 ad ALL 5.600 per ogni ettaro.

La tassa sul trasferimento della proprietà immobiliare deve essere pagata dal venditore dell'immobile ed è condizione necessaria affinché si possa procedere alla registrazione dell'immobile presso l'Ufficio di Registrazione delle Proprietà Immobiliari.

Viene calcolata in base alla superficie dell'immobile trasferito. A titolo esemplificativo, la tassa per gli edifici che vengono utilizzati per usi commerciali, con sede a Tirana, ammonta ad ALL 2.000 al mq. La tassa di trasferimento di terreni o di altri beni immobiliari (non edifici) è pari al 2% del prezzo di vendita. Queste aliquote si applicano nel caso in cui il cedente non è una persona fisica.

In caso di trasferimento dell'immobile da parte di una persona fisica, l'aliquota è pari al 15% dell'utile realizzato su tale trasferimento. L'imposta è a carico del soggetto che trasferisce la proprietà del bene prima della sua registrazione presso l'Ufficio Locale di Registrazione delle Proprietà Immobiliari.

3.5 UFFICI DI RAPPRESENTANZA

A parte le tipologie di società previste, un investitore straniero potrebbe preferire di costituire una filiale o un ufficio di rappresentanza in Albania. Sia le filiali che gli uffici di rappresentanza in Albania hanno la stessa personalità giuridica della società madre. Le filiali sono organizzate e gestite separatamente, ma svolgono attività con i terzi in nome della società.

D'altra parte, gli uffici di rappresentanza non possono creare reddito, ma solo sviluppare e promuovere l'attività della società madre: possono però stipulare accordi in nome e per conto della società.

Molti investitori stranieri operano con successo in Albania attraverso filiali che, similmente all'ufficio di rappresentanza, devono essere registrate al QKB-CNI unitamente ai documenti societari della società madre richiesti. La filiale o l'ufficio di rappresentanza è rappresentata da un rappresentante legale autorizzato dalla società madre.

La legge n. 9901 e la Legge n. 9723 del 3 maggio 2007 "Sul Centro Nazionale delle Imprese" (CNI oppure QKB in albanese) ha modificato il procedimento di registrazione delle imprese. Si è passati da una procedura gestita dal Tribunale che richiedeva alcuni giorni e numerosi passaggi amministrativi, ad un nuovo processo amministrativo razionalizzato, facile e piuttosto veloce. Avviare un'impresa è diventato più facile attraverso la pubblicazione on-line dei documenti pertinenti, con riduzione dei costi di registrazione ed il consolidamento della registrazione per le tasse, per l'assicurazione sanitaria ed ai fini del lavoro, in una singola applicazione.

Le attività economiche, tra cui ad esempio turismo, edilizia, telecomunicazioni, energia, il finanziamento, il commercio del carburante, radio e trasmissioni televisive, pesca, il commercio dei prodotti medicali, richiedono una licenza specifica. La legge n. 10081 del 23 febbraio 2009 *"Sulle licenze, autorizzazioni e permessi nella Repubblica D'Albania*", come successivamente modificata, ha previsto la costituzione di uno sportello unico per le licenze - Centro Nazionale per le Licenze ("CNL oppure QKL"), sulla base del principio di *"one stop shop*".

Ai sensi della Legge n. 131/2015 *"Sul Centro Nazionale delle Imprese*", il QKL ed il QKR sono ormai sottoposti all'amministrazione del QKB che nasce come nuovo soggetto giuridico che raccoglie le competenze ed offre in un "unico luogo" i servizi che prima era erogati in modo separato dal QKR e dal QKL.

In caso di registrazione di una filiale (*branch*) o di un ufficio di rappresentanza, il (QKB-CNI), richiede inoltre:

1. l'atto di costituzione e statuto della società madre (ed eventuali modifiche);
2. l'estratto rilasciato, non più di novanta giorni prima, dalla Camera di Commercio competente nel Paese d'origine ove la società madre risulta registrata; quest'ultimo documento deve indicare che: *(a)* la società c.d. madre è regolarmente registrata al Registro Commerciale, e che *(b)* non sia soggetta a scioglimento o ad alcuna procedura concorsuale o fallimentare *(c)* la composizione degli organi di amministrazione e di gestione della società madre;
3. la delibera del consiglio di amministrazione della società madre che deliberi in merito alla costituzione della *branch* o dell'ufficio di rappresentanza in Albania, nominandone un rappresentante legale;
4. il bilancio annuale e relative dichiarazioni finanziarie dell'ultimo esercizio della società madre ed il rapporto degli esperti contabili;
5. il modulo compilato e depositato dal rappresentante della filiale (oppure il rappresentante dell'ufficio).

3.6 LE MICROIMPRESE

L'impresa personale (*Tregtari*) è il modo più semplice per l'esercizio di un attività commerciale in Albania. Per costituirla, l'investitore straniero si deve prima registrare al QKB-CNI presentando una semplice richiesta con i dati anagrafi del richiedente, l'indirizzo in Albania, l'attività commerciale che si intende avviare ed il deposito della firma. L'applicazione, unitamente ad un documento d'identità valido, potrà essere presentata dall'investitore al QKB-CNI del distretto competente dove l'attività commerciale sarà avviata.
L'Impresa personale prevede la responsabilità illimitata in merito ai debiti contratti dall'imprenditore titolare dell'impresa.

La documentazione sommariamente richiesta dal Registro Nazionale delle Imprese (QKB-CNI) per la registrazione di un'impresa personale in Albania, comprende tra l'altro il modulo compilato e depositato dalla persona interessata, ed il suo documento di identità.

3.7 CONCORRENZA ED AUTORITÀ ANTITRUST ALBANESE

L'articolo 11 della Costituzione albanese stabilisce che il sistema economico albanese è fondato sull'economia di libero mercato e sulla libertà di impresa economica. La concorrenza è un elemento essenziale dell'economia di mercato e la normativa albanese di riferimento mira a preservare l'economia di mercato e tutela la libertà di impresa economica.

La disciplina normativa di riferimento in materia è la Legge n. 9121 del 28 luglio 2003, con le ulteriori modifiche e completamenti.

L'Autorità Antitrust Albanese (*www.caa.gov.al*), i cui organi sono la Commissione ed il Segretariato Generale, è incaricata di far rispettare il diritto alla concorrenza. Essa è pertanto competente ad avviare indagini preliminari e/o approfondimenti su specifici mercati o su singole imprese; può inoltre adottare provvedimenti provvisori, richiedere informazioni ed il sequestro di documenti e materiali, organizzare audizioni, imporre misure applicative o ammende. L'Autorità ha altresì facoltà di autorizzare le concentrazioni di imprese ed inoltre esentare determinati accordi dal rispetto degli obblighi in materia di concorrenza.

L'Autorità Antitrust Albanese ha analoga competenza e funzioni della corrispondente Autorità EU e si ispira, nell'ambito della sua attività, ai principi generali comunitari. In particolare l'Autorità Antitrust Albanese effettua la valutazione in merito ad intese restrittive della concorrenza, abuso di posizione dominante e concentrazioni.
In caso di violazioni accertate, le ammende applicate dall'Autorità Antitrust Albanese alle persone fisiche ammonta ad un massimo di ALL 5 milioni e per le persone giuridiche variano tra 1% e 10% del fatturato aziendale di cui all'esercizio precedente.

Le decisioni dell'Autorità Antitrust Albanese possono essere impugnate dinanzi al Tribunale di Tirana.

chimica
Dr. **FR.D'AGOSTINO** S.p.A.

SERVIZI

Consulenza e Assistenza tecnica Analisi chimico-fisiche e batteriologiche. Produzione e/o confezionamento per conto terzi di prodotti liquidi e in polvere.

Con l'ausilio di tecnici specializzati e con il supporto del laboratorio chimico di analisi e ricerche, la Chimica Dr. Fr. D'Agostino SpA è costantemente orientata nell'offerta di prodotti e servizi d'avanguardia.

ATTIVITÀ

La Chimica Dr. Fr. D'Agostino opera nel settore della produzione e commercializzazione di prodotti chimici applicabili nei più svariati settori merceologici. In considerazione della notevole diversificazione delle proprie attività produttive, per meglio rispondere alle esigenze del mercato, la Chimica Dr. Fr. D'Agostino ha creato le seguenti divisioni, affidandole a personale di provata esperienza tecnico-commerciale in grado di assicurare una completa assistenza prima, durante e dopo la vendita.

LOGISTICA - IMBALLI

I trasporti vengono effettuati con automezzi della Società e con l'ausilio di trasportatori convenzionati. I prodotti liquidi possono essere consegnati in imballi da 5 a 200 litri ed in cisterne da 1.000 a 25.000 litri. Tutti gli automezzi e gli imballi sono omologati in base alle più attuali normative di legge e dispongono di attrazzature idonee ed omologate per lo scarico. I prodotti in polvere vengono consegnati in confezioni da 25/50 Kg. Big-Bag-Autosilos.

CERTIFICAZIONI

Operatore economico autorizzato
Semplificazioni doganali (AEOC)

Organismo accreditato da ACCREDIA
CERSA
UNI EN ISO 9001:2008
SGQ Certificato n. 116

Azienda certificata
ISO 14001:2004

Azienda certificata
BS OHSAS 18001:2007

COMPANY OVERVIEW

La Chimica Dr. Fr. D'Agostino S.p.A., tra le più rinomate aziende italiane nel settore chimico industriale, opera dal 1945. La Società ha sede a Bari, uno dei principali poli industriali del Sud Italia, importante scalo marittimo del basso Adriatico e punto di riferimento per i mercati dell'Europa mediorientale e dell'area balcanica.
Lo stabilimento della Chimica Dr. Fr. D'Agostino SpA, ubicato nella zona industriale di Bari, si sviluppa su un'area di 50 mila metri quadri e dispone di uno stoccaggio liquidi per circa 6000 tons. Per essere presente in tempo reale nelle zone più strategiche sul territorio nazionale ed estero ha aperto uno stabilimento in Albania a Tirana.

PRODOTTI

- DIVISIONE CHIMICA DI BASE
  Commercializzazione e lavorazione di prodotti chimici.
- DIVISIONE AKIDA
  Produzione, commercializzazione e applicazione di ausiliari chimici per il trattamento delle acque e dei combustibili.
- DIVISIONE SOLVENTI - BUILDING - COATING
  Commercializzazione specialità di settori, solventi puri e denaturati, produzione diluenti vari.
- DIVISIONE AGRIDAST
  Produzione e commercializzazione di fertilizzanti.
- DIVISIONE DAST
  Produzione e commercializzazione di prodotti chimici per la sanificazione dell'industria alimentare.
- DIVISIONE FOOD
  Commercializzazione di materie prime per l'industria alimentare.
- DIVISIONE D & D
  Produzione e commercializzazione di detergenti e igienizzanti per comunità ed imprese, prodotti chimici, attrezzature e accessori per piscine.
- DIVISIONE PRFV
  Plastici rinforzati con fibre di vetro.

CONTATTI

Via Murari, 3 - 70123 - Bari (BA)
Lalm, Comune Vaqarr - Tirana (Albania)
info@chimicadagostino.com
filiale.albania@chimicadagostino.com
T: +39 080 5058978
F: +39 080 5058963
T: +355 422 27044
www.chimicadagostino.com

Design by advcommunication.ro

CONFINDUSTRIA
ALBANIA

GUIDA PAESE ALBANIA '17

4

LE IMPOSTE ED I CONTRIBUTI SOCIALI SULLE PERSONE FISICHE

4

LE IMPOSTE ED I CONTRIBUTI SOCIALI SULLE PERSONE FISICHE

4.1 LE IMPOSTE SULLE PERSONE FISICHE

La nuova disciplina prevista dalla Legge n. 8438 ha sostanzialmente modificato anche il regime applicabile al reddito personale.
Sulla base delle modifiche introdotte nel mese di marzo 2012, i contribuenti persone fisiche residenti in Albania, che realizzano redditi imponibili in Albania e all'estero, per un valore superiore ad ALL 2 milioni (equivalenti a circa Euro 14.706) hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione annuale dei redditi presso l'amministrazione centrale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza. Tale dichiarazione dovrà essere effettuata anche dai contribuenti non residenti che realizzano redditi imponibili in Albania.

I seguenti individui sono tenuti a versare l'imposta sul reddito personale:

- i residenti, in riferimento a tutte le loro fonti di reddito;
- i non residenti, con rifermento alle fonti di reddito prodotte in Albania.

L'imposta sui redditi personali è calcolata separatamente per ogni categoria di reddito.
La legge prevede una tassazione progressiva sulla base delle seguenti aliquote relativamente a salari, stipendi ed altre indennità derivanti da rapporti di lavoro:

Reddito da lavoro (mensile) (in ALL)		ALIQUOTA
Da	Fino a	
0	30,000	0
30.001	130.000	13% dell'importo superiore ad ALL 30.000
130.001	e oltre	ALL 13.000 + 23% dell'importo superiore ad ALL 130.000

Sugli altri redditi, se non esenti per legge, viene applicata l'aliquota pari a 15%.

4.2 OBBLIGHI CONTRIBUTIVI PER PENSIONE E SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

La Costituzione prevede espressamente che ogni cittadino abbia il diritto alla previdenza sociale durante la terza età, quando non è più in grado di lavorare o rimane senza lavoro per ragioni indipendenti dalla propria volontà.
Secondo la legge n.7703 dell'11 maggio 1993 *"Per la previdenza sociale nella Repubblica di Albania"*, e successive modifiche, e la legge n. 7870 del 13 ottobre 1994 *"Sull'assistenza sanitaria nella Repubblica d'Albania"*, e successive modifiche, i datori di lavoro ed i dipendenti sono tenuti a versare i contributi obbligatori per la previdenza sociale e l'assistenza sanitaria agli organi competenti.

I contributi obbligatori coprono i seguenti rischi e/o le seguenti situazioni: incapacità temporanea al lavoro per malattia, maternità, l'età avanzata, infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione. La base del contributo è costituita dal minimo e dal massimo della paga mensile stabilita dalla decisione del Consiglio dei Ministri (decisione n. 1114 del 30 luglio 2008).
Il Codice del Lavoro ribadisce l'obbligo generale del datore di lavoro a trattenere sia le imposte sul reddito individuale sia i contributi per la previdenza e l'assicurazione sanitaria, sia in riferimento allo stipendio che alle altre condizioni di impiego. Le tasse ed i contributi personali e relativi all'impiego devono essere tutte segnate e pagate su base mensile.

Secondo la legge in vigore, i datori di lavoro devono dichiarare e pagare per ogni dipendente i contributi previdenziali e sanitari pari al 27,9% dello stipendio mensile percepito dal dipendente, di cui il 16,7% è a carico del datore di lavoro e l'11,2% è a carico del dipendente. L'ammontare dei contributi dovuti dal dipendente è trattenuto dal salario e versato agli uffici competenti dal datore di lavoro.
La soglia minima salariale di riferimento ai fini del calcolo e pagamento dei contributi previdenziali e sanitari è di ALL 22.000, considerando che la soglia massima di stipendio di riferimento ai fini del calcolo e per il pagamento dei contributi sociali è ALL 97,030 pari a circa euro 713. D'altra parte non esiste una soglia massima applicabile per il pagamento dei contributi previdenziali e per i redditi personali.

CONFINDUSTRIA
ALBANIA

GUIDA PAESE ALBANIA '17

5

LE IMPOSTE INDIRETTE

5 LE IMPOSTE INDIRETTE

5.1 L'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E ADEMPIMENTI

Dal 1 gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova legge sull'Iva n.92 del 24 luglio 2014 *"L'imposta sul valore aggiunto nella Repubblica d'Albania"*.
La nuova Legge è in linea con la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2006/112/CE del 28 novembre 2006 *"Sul sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto"* e vuole fornire e garantire agli operatori economici regole più chiare e dettagliate rispetto alla precedente normativa.

Sulla base della suindicata legge n. 92/2014 l'IVA viene applicata:

(i) alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate dal soggetto che esercita la propria attività d'impresa nel territorio della Repubblica d'Albania;
(ii) alle importazioni di beni nel territorio della Repubblica d'Albania.

Sono soggetti passivi tutte le persone fisiche e giuridiche che effettuano forniture imponibili ed abbiano un fatturato annuo superiore a ALL 5.000.000 (equivalente a circa euro 36.765). Per le persone fisiche e giuridiche che operano nel settore dell'import/export, è obbligatorio essere registrati, indipendentemente dall'ammontare del fatturato annuo.

In base alla Decisione del Consiglio dei Ministri n. 953 del 29 dicembre 2014, sono state assoggettate al regime IVA le persone fisiche o giuridiche le quali esercitano una delle seguenti libere professioni: avvocato, notaio, medico, dentista, farmacista, infermiere, ostetrica, veterinario, architetto, ingegnere, medico di laboratorio, programmatore, economista, agronomo, revisore contabile, commercialista, perito immobiliare, indipendentemente dal giro d'affari annuo.

I soggetti passivi sono tenuti alla registrazione entro i primi quindici giorni dall'avvio dell'attività economica. In ogni ufficio distrettuale delle tasse opera un apposito ufficio per l'imposta sul valore aggiunto. L'aliquota dell'IVA è pari al 20%.

La base imponibile è il valore dei beni e dei servizi forniti, esclusa l'imposta sul valore aggiunto. La base imponibile delle merci importate include i costi di trasporto e di assicurazione, di importazione, spese, tasse, dazi o tariffe.

La Legge n. 92/2014 precisa che l'imposta sul valore aggiunto è pari allo 0% in alcuni casi, tra i quali:

(i) nelle seguenti operazioni di esportazione:
   - fornitura di beni spediti o trasportati al di fuori del territorio della Repubblica d'Albania dal venditore o per suo conto;
   - fornitura di beni spediti o trasportati al di fuori del territorio della Repubblica d'Albania da/o per conto di un acquirente non stabilito nel territorio della Repubblica d'Albania, ad eccezione dei beni trasportati dall'acquirente stesso e destinati all'attrezzatura o al rifornimento e al vettovagliamento di navi da diporto, aerei da turismo o qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato;
   - fornitura di beni ad organismi *no profit* riconosciuti come tali da accordi speciali che li esportano fuori dal territorio della Repubblica d'Albania nell'ambito delle loro attività umanitarie, educative o caritative fuori dal territorio della Repubblica d'Albania;
   - prestazioni di servizi consistenti in lavori inerenti a beni mobili importati per subire tali lavori nel territorio della Repubblica d'Albania e spediti o trasportati fuori dal territorio della Repubblica d'Albania dal prestatore di servizi o dal destinatario non stabiliti nel territorio della Repubblica d'Albania o per loro conto;
   - prestazioni di servizi, compresi i trasporti e le operazioni accessorie, eccetto le prestazioni di servizi esenti, qualora siano direttamente connesse alle esportazioni o importazioni di beni.

(ii) fornitura di servizi relativi al trasporto internazionale di persone o beni;

(iii) fornitura di beni o prestazione di servizi alle organizzazioni internazionali riconosciute ed ai loro membri, fornitura di beni e di servizi nell'ambito delle relazioni diplomatiche;

(iv) fornitura di beni dichiarati, quali beni sottoposti al regime di custodia temporanea, fornitura di beni da collocare in una zona franca o in libero deposito, fornitura di beni in regime di deposito doganale o regime di perfezionamento attivo;

(v) fornitura di beni in acque albanesi per le attività legate alle attività off-shore, opere d'infrastruttura/piattaforme (perforazione, costruzione, manutenzione, uso, ecc.);

(v) prestazioni di servizi effettuate da intermediari che agiscono in nome e per conto di terzi, quando partecipano a particolari operazioni previste dalla legge.

Inoltre, la legge n. 92/2014 prevede che certe forniture di beni e/o servizi sono esenti da IVA, tra i quali:

a) la fornitura di farmaci, dispositivi medici impiantabili attivi e dispositivi medici impiantabili;
b) la fornitura di servizi medici per dentisti e odontotecnici nell'esercizio della loro professione;
c) la fornitura di servizi da parte di associazioni autonome di persone, che svolgono un'attività che è esente da IVA o in relazione ai quali non sono soggetti passivi, al fine di rendere ai loro membri i servizi direttamente necessari per l'esercizio di tale l'attività, quando tali associazioni si limitano ad esigere dai loro membri l'esatto rimborso della parte delle spese comuni, a condizione che questa esenzione non sia tale da provocare distorsioni della concorrenza;
d) le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, comprese quelle effettuate dai mediatori e dagli agenti di assicurazione;
e) la concessione e la negoziazione di crediti nonché la gestione di crediti da chi li ha concessi
f) la negoziazione o qualsiasi negoziazione di garanzie di credito o qualunque altro titolo per il denaro e la gestione di garanzie di crediti da parte di chi ha concesso il credito;
g) le operazioni, compresa la negoziazione, relative ad attività di scambio, di deposito e conti correnti, pagamenti, giroconti, debiti, assegni e ad altri strumenti negoziabili, ad eccezione del recupero dei crediti;
h) le operazioni, compresa la negoziazione, relative alla valuta, banconote o monete utilizzate quali mezzi di pagamento dalle banche, con l'eccezione di oggetti da collezione, vale a dire, monete d'oro, d'argento o altre monete metalliche e banconote che non sono normalmente utilizzate come mezzi di pagamento o monete di interesse numismatico;
i) le operazioni, compresa la negoziazione ma non la gestione e la custodia, con le azioni, con le partecipazioni nelle società od associazioni, obbligazioni, ed altri titoli;
j) la gestione di fondi speciali di investimento;
k) le scommesse, le lotterie ed altri giochi d'azzardo;
l) la fornitura di un edificio o di sue parti, e del terreno su cui sorge, oltre alla fornitura del processo di costruzione;
m) la fornitura di terreni;
n) la locazione di beni immobili;
p) la fornitura di servizi solo per la fase di esplorazione delle operazioni petrolifere, svolte da contraenti o subcontraenti, certificati come tali da parte dell'Agenzia Nazionale delle Risorse Naturali per quanto riguarda l'attuazione della fase di esplorazione, così come la fornitura di merci importate da parte dei contraenti per l'un l'altro o da subcontraenti per i loro contraenti.

Per quanto riguarda l'importazione, sono esenti da IVA, tra l'altro, le seguenti operazioni:

a) la reimportazione, da parte di chi li ha esportati, di beni nello stato in cui sono stati esportati, se i prodotti sono esenti da dazi doganali;
b) l'importazione nei porti, dalle imprese di pesca marittima, di pesca allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione per la commercializzazione, ma prima che vengano forniti;
c) l'importazione di macchinari e attrezzature nei seguenti casi: (i) per la realizzazione dei contratti di investimento aventi un valore pari o superiore a 50 milioni di ALL (equivalente a circa euro 367,647); (ii) per la realizzazione dei contratti di investimento nel settore del perfezionamento attivo e dell'agroindustria, a prescindere dal valore dell'investimento; (iii) importazione di macchinari e attrezzature dai soggetti che vengono assoggettati all'imposta

semplificata sull'utile della piccola imprenditoria; d) le importazioni di beni e servizi impegnati nella realizzazione della fase di esplorazione delle operazioni petrolifere, svolte da contraenti o subcontraenti, certificati come tali da parte dell'Agenzia Nazionale delle Risorse Naturali.

Secondo la legge n. 92/2014, in determinate circostanze le autorità fiscali possono rimborsare l'IVA. Il contribuente può chiedere il rimborso IVA solamente in presenza delle seguenti condizioni: a) il contribuente abbia portato avanti il relativo importo come IVA a credito per tre mesi consecutivi; b) l'importo richiesto superi ALL 400.000 (circa Euro 2.940).

Ai fini del rimborso dell'IVA, il contribuente deve presentare una "richiesta di rimborso" alla Direzione Regionale delle Imposte. Con la presentazione della richiesta, e se in possesso delle condizioni necessarie al rimborso, la Direzione Regionale delle Imposte ha l'obbligo di verificare la situazione fiscale e approvare l'importo di rimborso entro 30 giorni per gli esportatori e 60 giorni per tutti gli altri contribuenti. Qualora ritenuto necessario da parte dell'amministrazione fiscale (sulla base dell'analisi del rischio), la Direzione Regionale delle Imposte può procedere ad una verifica fiscale del contribuente.

5.2 ACCISE

Le accise sono principalmente regolate dalla legge 61/2012 "Le accise" e successive modifiche.

Le accise sono imposte indirette sulla vendita o l'uso di prodotti specifici. Esse sono di solito applicate in una determinata misura per quantità di prodotto. Si applicano ad un numero limitato di prodotti destinati al consumo interno di massa, in particolare, al tabacco ed ai suoi derivati, al petrolio ed ai suoi derivati, alle bevande alcoliche, a quelle analcoliche ed energetiche, al caffè, ai profumi ed ai deodoranti.

Nel caso di importazione di prodotti soggetti ad accisa, esse diventano obbligatorie quando si verifica le condizioni ai sensi delle pertinenti disposizioni del codice doganale, a meno che le accise siano sospese ai sensi della presente legge.

Il soggetto è tenuto a versare l'accisa nei seguenti casi:

a) riguardo l'invio di prodotti sottoposti ad accisa da un regime di sospensione dell'accisa:
    i. il depositario autorizzato, il destinatario registrato o qualsiasi altra persona che svincola i prodotti soggetti ad accisa o per conto della quale i prodotti sono rilasciati dal regime sospensivo e, nel caso di invio irregolare dal deposito fiscale, qualsiasi altra persona coinvolta in tale invio;
    ii. nel caso di irregolarità durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione d'accisa: il depositario autorizzato, il vettore registrato o qualsiasi altra persona che ha garantito il pagamento e qualsiasi persona che ha partecipato all'invio irregolare e che era a conoscenza o avrebbe ragionevolmente dovuto essere a conoscenza della natura irregolare dell'invio;
b) per quanto riguarda la detenzione di prodotti sottoposti ad accisa: la persona che detiene i prodotti soggetti ad

accisa e qualsiasi altra persona coinvolta nella detenzione di prodotti soggetti ad accisa;

c) per quanto riguarda la produzione di prodotti soggetti ad accisa fuori da un regime di sospensione: la persona che produce i prodotti soggetti ad accisa e, nel caso della produzione irregolare, qualsiasi altra persona coinvolta nella loro produzione;

d) per quanto riguarda l'importazione di prodotti soggetti ad accisa: la persona che dichiara i prodotti soggetti ad accisa o per conto della quale essi sono dichiarati all'atto dell'importazione e, nel caso di importazione irregolare, qualsiasi altra persona coinvolta nella importazione.

La legge richiede che i prodotti soggetti ad accisa siano muniti di contrassegni fiscali ovvero bolli utilizzati ai fini fiscali nel momento in cui i prodotti vengono immessi sul mercato nel territorio in questione. I prodotti sottoposti ad accisa, in mancanza del contrassegno fiscale sono considerati beni con accisa non pagata, e la loro immissione sul mercato, così come il loro acquisto o detenzione, sono considerati illegali. Per bollo fiscale si intende la marcatura del governo albanese applicata ai prodotti soggetti ad accisa, sotto forma di un contrassegno d'accisa o di un codice di sicurezza.

I contrassegni di accisa sono apposti alla merce al momento dell'immissione sul mercato. I codici di sicurezza devono essere stampati e i contrassegni di accisa sono apposti direttamente ai prodotti in questione durante la produzione nelle linee di imbottigliamento del tutto automatizzate dai produttori su larga scala, o dagli importatori di birra e di altre bevande alcoliche, dagli importatori autorizzati dalla Direzione Generale delle Dogane. Altri produttori o importatori applicheranno il contrassegno di accisa secondo le istruzioni del Ministero delle Finanze.

I contrassegni d'accisa devono essere applicati al tabacco e suoi derivati, birra, vino, alcol e bevande alcoliche, escludendo la birra prodotta a livello nazionale, quando è richiesta l'apposizione dei codici di sicurezza.

I prodotti importati soggetti ad accisa, con obbligo contrassegno, devono possederlo già al momento dell'importazione, fatte salve le disposizioni della presente legge e le disposizioni del codice doganale, che permettono ai singoli importatori di importare prodotti soggetti ad accisa per il consumo personale.

La legge n. 180/2013 ha inoltre aumentato l'accisa su alcuni dei suindicati prodotti, tra cui: tabacchi e suoi prodotti, l'aliquota va da ALL 2.500/kg ad ALL 4.400/kg; alle bevande alcoliche ed ai liquori si applica un'accisa da ALL 360/litro ad ALL 84.500/litro.

CONFINDUSTRIA
FIRENZE

CONFINDUSTRIA FIRENZE

è la principale organizzazione rappresentativa delle imprese manifatturiere e di servizi del territorio fiorentino.

Insieme per
fare impresa

Via Valfonda 9 – 50123 Firenze Tel: 055-27071 E-mail: info@confindustriafirenze.it
PEC: confindustria.firenze@pec.confindustriafirenze.it Web: www.confindustriafirenze.it

Design by advcommunication.ro

CONFINDUSTRIA
ALBANIA

GUIDA PAESE ALBANIA '17

6

IL MERCATO DEL LAVORO

6 IL MERCATO DEL LAVORO

6.1 IL CODICE DEL LAVORO

I rapporti tra lavoratore e datore di lavoro sono regolati da contratti individuali di lavoro ai sensi della legge 7961 del 12 luglio 1995 "Codice del Lavoro" come modificato, che è stato in parte allineato alle principali direttive comunitarie in vigore. L'Albania aderisce a tutte le principali convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro che proteggono i diritti dei lavoratori.

6.1.1 Contratti di lavoro e tipologie

I contratti di lavoro possono essere a tempo indeterminato o a tempo determinato, tuttavia, come regola generale, i contratti di lavoro si considerano a tempo indeterminato qualora la durata non sia correttamente specificata nel contratto.

Ai sensi del Codice del Lavoro Albanese, il contratto di lavoro è un accordo tra il datore di lavoro ed il lavoratore che disciplina le loro relazioni reciproche e ne stabilisce i rispettivi diritti e doveri.

Il contratto di lavoro deve essere in forma scritta e deve includere, tra l'altro, l'identità delle parti, il luogo di lavoro, la descrizione generale del lavoro, la data di inizio del lavoro, la durata del rapporto di lavoro, la durata dei permessi retribuiti, gli elementi della paga e la data di pagamento, il periodo di lavoro settimanale, il periodo di prova, il termine di risoluzione, i provvedimenti disciplinari, ecc.

Il Codice del lavoro albanese prevede:

- *Il contratto di lavoro part-time*. In base a tale accordo, il lavoratore accetta di lavorare per il datore di lavoro per un certo numero di ore o giorni, ma in ogni caso inferiore al tempo di normale di lavoro per i dipendenti a tempo pieno. Il dipendente *part-time* gode degli stessi diritti, in proporzione, dei dipendenti a tempo pieno;

- *Il contratto di lavoro a domicilio.* In base a tale accordo, il lavoratore accetta di lavorare da casa o da un altro luogo concordato con il datore di lavoro. Il datore di lavoro deve fornire ai dipendenti che lavorano a casa condizioni che non siano meno favorevoli di quelle previste per gli altri dipendenti che rendono servizi identici o analoghi in ufficio. Tuttavia, le disposizioni del Codice del lavoro legati al tempo di lavoro settimanale, pause, lavoro straordinario, durante le vacanze ufficiali, notturno, la ricompensazione per le difficoltà sul lavoro non sono applicabili al contratto di lavoro a domicilio;

- *Il telelavoro*. Si tratta di una nuova forma di occupazione a distanza che viene eseguita attraverso la tecnologia informatica da casa o da qualsiasi altro luogo, come concordato tra il datore di lavoro e lavoratore. Il datore di lavoro deve fornire al telelavoratore condizioni che non siano meno favorevoli di quelle previste per gli altri dipendenti che rendono servizi identici o analoghi. Anche in questo caso, le disposizioni del Codice del Lavoro legati al tempo di lavoro settimanale, pause, lavoro straordinario, durante le vacanze ufficiali, il lavoro notturno, la compensazione per le difficoltà sul lavoro non sono applicabili al telelavoro;

- *Contratti di lavoro dell'agente commerciale*. Secondo questa forma di contratto, l'agente commerciale (dipendente) ha l'obbligo di negoziare o di concludere un accordo al di fuori delle sedi aziendali per conto e secondo le istruzioni del datore di lavoro. Tale accordo presuppone un rapporto di subordinazione tra l'agente commerciale (dipendente) e il datore di lavoro, di conseguenza, una persona che svolge questa attività in modo indipendente non è considerato un agente commerciale ai sensi del Codice del Lavoro Albanese;

- *Il contratto di formazione professionale*. Secondo tali accordi un maestro aiuta un apprendista a qualificarsi secondo le regole professionali e l'apprendista lavora per il maestro con lo scopo di acquisire il *know-how* dallo stesso;

- *Il lavoro temporaneo tramite Agenzia di Lavoro Interinale ("agenzia")*. Il Codice del Lavoro introduce per la prima volta il concetto di Agenzia di Lavoro Interinale, come previsto dalla direttiva Agenzia di Lavoro Temporanea dell'UE (2008/104/CE). L'agenzia assume un dipendente che lavora, per un periodo temporaneo di massimo due anni, per conto di una società ricettiva (*hosting*) per tutta la durata del contratto. L'accordo scritto tra l'agenzia e l'hosting dovrebbe contenere condizioni sulla durata del rapporto di lavoro, sul posto di lavoro, la descrizione del lavoro e indicare lo stipendio. L'agenzia è responsabile solidalmente con la società *hosting*, quest'ultima può essere individuata in qualsiasi datore di lavoro che assume un lavoratore temporaneo suggerito dall'agenzia. Qualsiasi accordo che prevede il pagamento di un importo da parte del dipendente all'agenzia per l'assunzione presso la società hosting o che, dopo la cessazione del rapporto di lavoro del dipendente con l'agenzia, proibisce o limita l'assunzione di dipendenti dalla società *hosting*, è considerato nullo.

6.1.2 Durata del lavoro

La durata della giornata lavorativa non può essere superiore a otto ore. Per i dipendenti sotto i 18 anni di età, la durata massima si riduce a sei ore. Inoltre, l'orario di lavoro settimanale ordinario è di quaranta ore.

Un dipendente può svolgere lavoro straordinario, sebbene questo non debba superare le 200 ore all'anno. Inoltre, secondo le nuove disposizioni di legge, non è possibile chiedere al lavoratore la prestazione di ore di lavoro supplementari in casi in cui quest'ultimo abbia già lavorato 48 ore in una settimana. In casi particolari, il legislatore ha previsto la possibilità che i dipendenti possano superare le 48 ore a settimana per un periodo massimo di 4 mesi, a condizione che le ore medie settimanali non superino il tetto di 48 ore. La retribuzione del lavoro straordinario è compensata con un aumento del 25% dello stipendio ordinario. Tuttavia, se il lavoro straordinario è svolto durante i giorni festivi o nei fine settimana, viene ricompensato con un aumento del 50% o equivalente ai congedi retribuiti.

6.1.3 Periodo di prova

Sia il datore di lavoro che il lavoratore possono concordare un periodo di prova che non può essere superiore a tre mesi. Un periodo di prova non può essere stabilito nei casi in cui le parti abbiano già stipulato un accordo per lo stesso lavoro. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti potrà risolvere il contratto con una preliminare comunicazione scritta da far pervenire con un preavviso di cinque giorni.

6.1.4 Risoluzione del rapporto di lavoro

Dopo il periodo di prova, se il datore di lavoro intende licenziare un dipendente, le procedure che devono essere rispettate sono le seguenti:

1) il datore di lavoro deve inviare un avviso per iscritto al lavoratore in cui lo invita ad un colloquio, almeno 72 ore prima dell'orario previsto per l'incontro;

2) svolgere un colloquio durante il quale il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore le ragioni del licenziamento ed, inoltre, deve concedere al lavoratore la possibilità di esprimere le proprie considerazioni ed opinioni a tal riguardo;

3) la comunicazione scritta della risoluzione è notificata al lavoratore entro 48 ore e fino ad una settimana dopo la riunione di cui sopra, qualora il datore di lavoro non cambi posizione durante la procedura di licenziamento. Il termine minimo di preliminare preavviso deve essere osservato, a meno che non ci siano ragioni per la risoluzione immediata del contratto di lavoro. La disdetta deve indicare le ragioni della cessazione del rapporto come: l'assenza delle necessarie competenze da parte del dipendente, l'inadeguato atteggiamento dello stesso o l'esistenza di esigenze organizzative del datore di lavoro.

In ogni caso, la disdetta da inviare al dipendente secondo la procedura di cui sopra deve essere effettuata con almeno due settimane di anticipo durante i primi sei mesi di lavoro, con almeno un mese di anticipo se il lavoro è durato tra i sei mesi e

i due anni, con almeno due mesi di anticipo se il lavoro è durato tra i due e i cinque anni o tre mesi in anticipo se il rapporto lavorativo è durato per più di 5 anni. I termini di preavviso sopra citati non possono essere modificati. Se il contratto di lavoro è stato risolto dal datore di lavoro, il dipendente ha diritto, nel corso del termine della predetta disdetta, a 20 ore settimanali di permesso retribuito, al fine di cercare un nuovo impiego.

In caso di impiego a tempo determinato, il contratto si conclude alla fine del suo termine, senza una preliminare risoluzione dello stesso. Se alla fine del termine, il rapporto di lavoro continua tacitamente, l'accordo si presume esteso a tempo indeterminato. Secondo il Codice del Lavoro albanese, nel caso di più contratti a tempo determinato che cumulativamente sono durati per almeno tre anni, il rifiuto del datore di lavoro di rinnovare il contratto è considerato come cessazione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

I datori di lavoro ed i dipendenti possono risolvere immediatamente il contratto di lavoro per giusta causa. Un datore di lavoro può licenziare un dipendente per giusta causa se il dipendente ha seriamente violato i suoi obblighi in maniera continua nonostante gli avvertimenti per iscritto del datore di lavoro.

Se la risoluzione del contratto di lavoro è stata eseguita dal datore di lavoro non in conformità alle previsioni di legge, il lavoratore ha diritto di presentare un ricorso per risarcimento dei danni presso il tribunale competente albanese.

6.1.5 Organizzazioni sindacali ed i contratti collettivi di lavoro

Il diritto dei lavoratori di costituire sindacati è espressamente previsto sia dalla Costituzione della Repubblica d'Albania sia dal Codice del Lavoro, possono esserne membri i lavoratori dipendenti, i pensionati ed i disoccupati. La legge garantisce, inoltre, il diritto allo sciopero.

Affinché la costituzione di un sindacato sia ritenuta valida, è necessario che l'aggregazione avvenga almeno tra venti individui. I sindacati possono, a loro volta, essere organizzati in federazioni e confederazioni. Lo statuto del sindacato deve essere depositato presso il Ministero responsabile del lavoro.

I contratti collettivi sono negoziati tra uno o più datori di lavoro da un lato ed uno o più sindacati dall'altro.

I Sindacati in rappresentanza dei lavoratori devono agire sulla base della decisione presa dalla maggioranza dei lavoratori. Una volta firmato, il contratto collettivo vincola tutti i dipendenti, indipendentemente dal fatto che siano o no membri del sindacato.

Quando sorge una controversia tra il datore di lavoro da una parte e le organizzazioni sindacali ovvero un gruppo di dipendenti dall'altra (c.d. controversia collettiva), sia il datore di lavoro che i sindacati/dipendenti hanno diritto di rivolgersi all'Ufficio di Riconciliazione, ovvero alla Corte competente. L'Ufficio di Riconciliazione è un istituto speciale per la risoluzione alternativa delle controversie che presenta una proposta di riconciliazione tra le parti, questa può essere resa pubblica solo se entrambe le parti acconsentono. La procedura di conciliazione è obbligatoria e dura fino a 10 giorni.

6.2 IL COSTO DEL LAVORO

Secondo la legislazione albanese il salario minimo mensile lordo è pari a 22.000 ALL, equivalente a circa Euro 160. Il salario lordo medio mensile in Albania è di circa euro 260, pertanto molto competitivo a livello globale. Osservando analiticamente il mercato del lavoro, i salari lordi medi variano da 315 euro al mese per i dipendenti del customer care a poco più di 415 euro per gli addetti all'immissione dei dati, arrivano fino a 500 euro per i contabili mentre per gli incarichi manageriali il salario lordo medio varia tra gli 800 ed i 1.000 euro al mese. Alla luce dei dati riportati, gli investitori possono realizzare risparmi significativi sul costo del lavoro rispetto ad altre aree dell'Europa Orientale. Nel settore dei servizi, nonostante il basso costo appena evidenziato, il personale delle imprese albanesi mostra buoni tassi di produttività.

Inoltre, secondo le decisioni del Consiglio dei Ministri della Repubblica d'Albania basate sulla Legge n. 7995 del 20 novembre 1995, "Per la promozione dell'occupazione", come modificata, sono previsti una serie di contributi economici da parte del Governo albanese per l'assunzione dei lavoratori.
Tali contributi vengono erogati attraverso differenti programmi, regolamentati dalle sopra menzionate decisioni del Consiglio dei Ministri.

6.3 IL PERSONALE STRANIERO IN ALBANIA

Secondo la legge n. 108/2013 *"Sugli Stranieri"*, come modificato, i lavoratori stranieri e gli imprenditori che intendono lavorare e, quindi, risiedere in Albania, devono possedere sia il permesso di lavoro che il permesso di soggiorno.

6.3.1 Permesso di lavoro
Secondo la suddetta legge, come detto, tutte le persone fisiche che intendono svolgere un'attività di lavoro in Albania devono essere munite di permesso di lavoro e/o di certificato di lavoro.
I requisiti, la documentazione e le procedure richieste per l'ottenimento del permesso di lavoro vengono adottate con Decisione del Consiglio dei Ministri.

In base all'art. 71 della Legge n. 108/2013, i cittadini dei Paesi della Comunità Europea e della zona Schengen sono esentati dall'obbligo del permesso di lavoro per lavorare in Albania, in quanto godono degli stessi diritti dei cittadini albanesi. Inoltre sono esentati dall'obbligo del permesso di soggiorno determinate categorie di cittadini stranieri che risiedono in Albania per motivi di lavoro per un solo mese nell'arco di un anno.

L'art. 86 della legge prevede diversi tipi di permesso di lavoro che possono riferirsi ad uno specifica durata ovvero ad una determinata attività lavorativa. I tipi di permesso di lavoro previsti dalla legge sono i seguenti:

- *Tipo A – per lavoratori dipendenti.* In questa categoria sono compresi: lavoratori stagionali; studenti; formazione lavoro; volontariato; ricongiungimenti famigliari ecc.

- *Tipo B – per l'attività imprenditoriale.* In questa categoria sono compresi: investitori ed imprenditori.
- *Tipo C – per i casi eccezionali.*
- *Tipo D* - per gli stranieri che sono muniti di un permesso di lavoro a tempo indeterminato.

La legge prevede inoltre il rilascio di un certificato di registrazione per motivi di lavoro per determinate categorie di cittadini stranieri che intendono lavorare in Albania, previa apposita approvazione dell'autorità preposta.
I tipi di certificati di registrazione di lavoro previsti dalla legge sono i seguenti:

- *Per un periodo di soggiorno fino a 60 giorni nell'arco di un anno* - In questa categoria sono compresi: prestatori di servizi di revisione e consulenza; relatori che partecipano a seminari di studio; artisti e personale che partecipa ad attività culturali come opere, balletti, teatri, concerti, film, altri spettacoli televisivi, circo o altre attività di intrattenimento del pubblico; personale di società straniere che effettua installazioni di macchinari o di costruzioni, manutenzione o riparazione di macchinari, qualificazione di personale per adoperare i macchinari; ecc.

- *Per un periodo di soggiorno fino a 90 giorni nell'arco di un anno* - In questa categoria sono compresi: il personale del trasporto transfrontaliero di merce e persone, personaggi di spicco o membri di organi che svolgono determinati incarichi nelle società tramite un rapporto di lavoro autonomo; relatori, maestri, ricercatori o specialisti stranieri di uno staff amministrativo che entrano in Albania nell'ambito di un programma di educazione; ecc.

- *Per un periodo indeterminato* - In questa categoria sono compresi: soggetti che partecipano a missioni di assistenza tecnica presso le istituzioni centrali, autonome o istituzioni alle dipendenze dirette di tali enti; consulenti o consiglieri presso le istituzioni centrali dello Stato nell'ambito di un accordo governativo bilaterale; dirigenti o il personale di fondazioni religiose, umanitarie e di organizzazioni no profit; funzionari civili e militari che lavorano in Albania nell'ambito di un accordo con il governo del Paese da cui provengono; giornalisti ecc. che prestano attività in Albania per conto di un soggetto di diritto straniero ecc.

I requisiti, la documentazione e le procedure richieste per l'ottenimento del certificato di registrazione vengono adottate con Decisione del Consiglio dei Ministri.
Nel caso in cui le disposizioni di legge relative al permesso di lavoro siano violate si applicheranno le sanzioni di cui alla legge 9634 del 30.10.2006, "Per l'ispezione del lavoro e l'Ispettorato di Lavoro".

6.3.2 Permesso di soggiorno.
I cittadini stranieri che soggiornano in territorio albanese per più di 90 giorni (cumulativi) durante il periodo di 180 giorni devono presentare richiesta per l'ottenimento del permesso di soggiorno presso le autorità compenti.
Per ottenere il permesso di soggiorno la richiesta deve essere accompagnata da una serie di documenti come da Decisione del Consiglio dei Ministri .
Nel caso in cui lo straniero violi uno degli obblighi per ottenere il permesso di soggiorno, l'autorità competente può applicare una sanzione ai cittadini stranieri e/o ai loro datori di lavoro fino alla espulsione dello straniero dall'Albania.

CONFINDUSTRIA
ALBANIA

GUIDA PAESE ALBANIA '17

7

IL DIRITTO SOCIETARIO ALBANESE

7 IL DIRITTO SOCIETARIO ALBANESE

7.1 LE SOCIETÀ

La legislazione albanese, ed in particolare la Legge n. 9901 del 14 aprile 2008 *"Sui commercianti e le società commerciali"* prevede la possibilità di costituire in Albania società commerciali sia a responsabilità limitata (*Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar - Sh.p.k.*) che per azioni (*Shoqeri Aksionare - Sh.A*) come anche la possibilità di costituire filiali (*branch*) ed uffici di rappresentanza di società straniere, per le quali debbono essere adottate le medesime procedure di registrazione al Registro delle Imprese della Repubblica d'Albania (QKB-CNI).

La Legge 9901 è il riferimento giuridico di riferimento per le società commerciali. Questa legge è ispirata alla disciplina contenuta nelle leggi commerciali francesi, italiane, tedesche ed inglesi. L'obiettivo principale è promuovere ed incoraggiare lo sviluppo delle società private in Albania, nonché l'adeguamento della normativa albanese a quella in vigore nei Paesi dell'Unione Europea. La Legge 9901 non si applica alle organizzazioni senza scopo di lucro (associazioni e fondazioni), le quali vengono disciplinate dalla Legge n. 8788 del 7 maggio 2001 *"Sulle organizzazioni senza scopo di lucro"*.

Al fine di costituire ed organizzare un società commerciale in Albania, l'investitore (anche straniero) può scegliere se:

- costituire una società commerciale (società in nome collettivo, società in accomandita, società a responsabilità limitata, società per azioni);
- costituire una filiale, *branch* o ufficio di rappresentanza;
- costituire *joint venture* e società di fatto.

7.2 LE SOCIETÀ PER AZIONI (*SHOQËRI AKSIONARE – SH.A.*)

Una società per azioni albanese (Sh.A.), a differenza delle società a responsabilità limitata, avrebbe la possibilità di offrire le proprie azioni sul mercato. Una società per azioni deve essere costituita con un capitale minimo iniziale di ALL 3.5 milioni (circa euro 25.700); qualora si intenda offrire le proprie azioni sul mercato tale capitale minimo deve essere di almeno 10 milioni (circa 73.530 Euro). Il capitale iniziale è diviso in quote e gli azionisti sono responsabili per le perdite solo in misura della loro partecipazione. Almeno ¼ del valore nominale delle azioni che rappresentano i conferimenti in denaro e la totalità dei conferimenti in natura devono essere versati al momento della sottoscrizione del capitale; l'organo direttivo della società deciderà in merito al conferimento della parte restante.
Le decisioni principali sono generalmente adottate dalle assemblee generali degli azionisti, le quali possono essere ordinarie o straordinarie. Gli azionisti possono modificare lo statuto solo con una assemblea straordinaria. Il sistema di amministrazione e gestione di una società per azioni può essere di due tipi: monistico o dualistico. Le società che adottano il sistema monistico di gestione hanno un consiglio di amministrazione ed amministratori aventi funzioni di controllo sulla gestione. Invece, le società che scelgono il sistema dualistico hanno, oltre al consiglio di amministrazione ed agli amministratori, anche un consiglio di sorveglianza con funzioni di controllo.
Il consiglio di amministrazione è incaricato ad adottare tutte le decisioni strategiche per la gestione della società, in conformità a quanto previsto dallo statuto, ed agisce sotto la supervisione del Collegio dei supervisori.
Una società per azioni può emettere diverse categorie di azioni, fatte salve le limitazioni che tutti gli azionisti devono rispettare in merito al diritto di voto in proporzione alle rispettive quote nelle riunioni dell'assemblea generale.

7.3 SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA (*SHOQËRI ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR – SH.P.K.*)

La società a responsabilità limitata (Sh.p.k.) è la forma giuridica più comune scelta da imprenditori ed investitori esteri che entrano nel mercato albanese. Essa è considerata la tipologia di società tipica da adottare per un progetto di c.d. start – up sul mercato.
Per costituire una società a responsabilità limitata viene richiesto un capitale minimo iniziale di ALL 100 (circa 1 euro). Può essere costituita da uno o più soci, persone fisiche o giuridiche, che saranno responsabili solo in proporzione alla quota di capitale sociale sottoscritto. I conferimenti potranno essere in denaro o in natura, ad esclusione dei conferimenti di servizi che non sono ammessi.
Le decisioni relative alle strategie commerciali della società sono di competenza dell'assemblea dei soci, mentre la gestione ordinaria viene effettuata da uno o più amministratori nominati dalla stessa assemblea, anche tra i non soci.
La legge richiede la redazione dei bilanci annuali, e per le società a responsabilità limitata, con utili superiori ad un certo limite, è obbligatorio nominare i revisori contabili che si occuperanno di redigere tali bilanci.
La società a responsabilità limitata può essere trasformata in una società into partnerships o in una società per azioni

previa delibera dell'assemblea generale, dopo l'approvazione del bilancio degli ultimi due esercizi.

7.4 ALTRE FORME DI SOCIETÀ

7.4.1 Joint venture e Società di fatto

La legge albanese non disciplina specificatamente nè la *joint venture* nè le società di fatto tra privati. Le *joint venture* sono previste dal Codice Civile e la legislazione Albanese usa la dizione "società semplice". Le *joint venture* sono costituite tramite un contratto, stipulato tra due o più persone, fisiche o giuridiche, che si accordano per esercitare congiuntamente un'attività economica con i terzi. La particolarità è che le *joint venture* non hanno personalità giuridica.

In pratica, prima di prendere in considerazione l'entrata in una *joint venture* si dovrebbe attentamente determinare in anticipo le aspettative delle parti riguardanti i principali aspetti del progetto di investimento. Si raccomanda inoltre che i partner negozino un meccanismo di risoluzione alternativa delle controversie (per esempio una clausola compromissoria) nell'accordo joint venture.

7.4.2 Società a nome collettivo

Nella società a nome collettivo, tutti i soci sono responsabili, sia congiuntamente che disgiuntamente, senza limitazioni, per gli obblighi derivanti dalla qualifica di socio. I creditori di una società a nome collettivo hanno anzitutto diritto di agire contro la società nel suo insieme e, qualora ciò non sia sufficiente, possono agire contro tutti i soci e richiedere loro il pagamento dei debiti.

Non esiste un minimo di capitale per la costituzione di una società in nome collettivo. La società in nome collettivo di diritto albanese può essere configurata come un rapporto di agenzia reciproco in cui ciascuno dei soci ha l'autorità di impegnare la società nei confronti di terzi, senza preavviso. Salvo che non sia stato concordato diversamente nello statuto depositato presso il QKB-CNI, tutti i soci sono considerati amministratori.

La società si estingue alla scadenza del termine di durata previsto, per decisione dei soci, per fallimento, per decisione del tribunale e per mancato esercizio di attività commerciale per due esercizi consecutivi. Ciò nonostante, esistono delle circostanze in cui la continuità può essere prevista dallo statuto. È previsto l'obbligo del deposito dei bilanci annuali.

7.4.3 Società in accomandita

La società in accomandita è caratterizzata dalla contemporanea presenza di due categorie di soci: accomandanti e accomandatari. In una società in accomandita, i soci accomandatari sono responsabili per le obbligazioni sociali solo proporzionalmente alla propria partecipazione, mentre i soci accomandanti hanno la responsabilità illimitata per tutte le obbligazioni sociali.

La Legge 9901 prevede disposizioni speciali in merito ai diritti e agli obblighi dei soci accomandatari. Queste disposizioni prevedono il diritto dei soci al resoconto finanziario almeno due volte all'anno. Tuttavia, i soci accomandatari possono anche non partecipare all'amministrazione della società. Qualora un socio accomandatario partecipi all'amministrazione della società egli potrà incorrere nella responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali. Nell'atto costitutivo di una società

in accomandita dovrà essere specificata la quota totale oppure il valore dei contributi dei singoli soci, nonché la quota o il conferimento apportato da ciascun socio e la percentuale della partecipazione dei soci all'utile della società.
La morte di un socio non determina l'immediato scioglimento della società in accomandita.

7.5 Altre regolamentazioni per le società di diritto albanese
La legge n. 9901 e la Legge n. 9723 del 3 maggio 2007 *"Sul Centro Nazionale delle Imprese"* (CNI oppure QKB in albanese) ha modificato il procedimento di registrazione delle imprese. Si è passati da una procedura gestita dal Tribunale che richiedeva alcuni giorni e numerosi passaggi amministrativi, ad un nuovo processo amministrativo razionalizzato, facile e piuttosto veloce. Avviare un'impresa è diventato più facile attraverso la pubblicazione on-line dei documenti pertinenti, con riduzione dei costi di registrazione ed il consolidamento della registrazione per le tasse, per l'assicurazione sanitaria ed ai fini del lavoro, in una singola applicazione.

Le attività economiche, tra cui ad esempio turismo, edilizia, telecomunicazioni, energia, il finanziamento, il commercio del carburante, radio e trasmissioni televisive, pesca, il commercio dei prodotti medicali, richiedono una licenza specifica. La legge n.10081 del 23 febbraio 2009 *"Sulle licenze, autorizzazioni e permessi nella Repubblica D'Albania"* ha previsto la costituzione di uno sportello unico per le licenze - Centro Nazionale per le Licenze ("CNL oppure QKL"), sulla base del principio di *"one stop shop"*. Ai sensi della Legge n. 131/2015 *"Sul Centro Nazionale delle Imprese"*, il QKL ed il QKR sono ormai sottoposti all'amministrazione del QKB. Il QKB nasce come nuovo soggetto giuridico che raccoglie le competenze ed offre in un "unico luogo" i servizi che prima era erogati in modo separato dal QKR e dal QKL.

La documentazione sommariamente richiesta dal Registro Nazionale delle Imprese (QKB-CNI) per la registrazione di una nuova società in Albania, comprende tra l'altro:

1. L'atto di costituzione e lo statuto sottoscritti dai soci fondatori che devono contenere la denominazione della società, la sede legale, lo scopo sociale, il capitale iniziale, la durata (in Albania può essere illimitata) ed il nominativo/i del socio/i, l'amministratore/i oppure i direttori;
2. Il modulo compilato è depositato dal rappresentante legale della società;
3. La documentazione riguardante i soci fondatori ed amministratori della società.

In base alla normativa fiscale albanese, una nuova società è soggetta alle seguenti principali imposte.
Le imposte sul reddito:

- il 15% sul risultato netto, a meno che l'azienda sia classificata come piccola impresa (con un fatturato annuo fino a 8 milioni di ALL oppure di circa 58.800 Euro);
- tassa di pulizia (imposta del comune): tassa annuale, a seconda del tipo di redditi annuali e del tipo di attività economica;
- imposta sulla Proprietà (imposta del Comune): una tassa annuale per metro quadrato per l'area di beni immobili di proprietà della società, qualora applicabile;
- imposta annuale sull'istruzione (imposta del Comune);
- Imposta annuale sulla pubblicità (imposta del Comune), qualora applicabile.

CONFINDUSTRIA
ALBANIA

GUIDA PAESE ALBANIA '17

8

STRUMENTI DI ASSISTENZA ALLA PRE-ADESIONE ALL'UNIONE EUROPEA (IPA)

8

STRUMENTI DI ASSISTENZA ALLA PRE-ADESIONE ALL'UNIONE EUROPEA (IPA)

8.1 FONDI IPA

Gli IPA – *Instrument for Pre-Accession Assistance* – (sostituendo i precedenti PHARE, ISPA, SAPARD, CARDS) basati sugli insegnamenti tratti nelle precedenti esperienze, offrono assistenza ai Paesi che aspirano ad aderire all'Unione Europea, già dal periodo 2007-2013 ("IPA I": budget di circa 11,5 miliardi di euro).
Per il successivo e attuale periodo ("IPA II": 2014-2020) il budget stanziato è di circa 11.7 miliardi di euro.
Obiettivo degli IPA è quello di migliorare l'efficienza e la coerenza dell'aiuto in un unico quadro di riferimento. Tale strumento mira tendenzialmente a promuovere il progressivo avvicinamento dei Paesi beneficiari alla normativa europea e favorire il recepimento dell'*acquis communautaire* in vista dell'adesione all'UE.
Questo quadro incorpora le precedenti assistenze di pre-adesione e di stabilizzazione ai Paesi candidati e potenziali candidati, nel rispetto delle loro caratteristiche specifiche e dei processi in cui sono impegnati. L'IPA è uno strumento flessibile e pertanto fornisce assistenza a seconda dei progressi compiuti dai Paesi beneficiari ed in base alle loro esigenze, in conformità a quanto indicato nelle valutazioni della Commissione e nei documenti di strategia, annualmente redatti.
Il suo obiettivo principale è quello di sostenere le istituzioni e lo Stato di diritto, i diritti umani, comprese le libertà fondamentali, i diritti delle minoranze, la parità del genere e la non discriminazione, sia amministrativa che economica, lo sviluppo economico e sociale, la riconciliazione e la ricostruzione, la cooperazione regionale e transfrontaliera.
I Paesi beneficiari sono suddivisi in due categorie, a seconda che si tratti di Paesi candidati nel quadro del processo di adesione o che si tratti di Paesi candidati potenziali nel quadro del processo di stabilizzazione e di associazione, vale a dire:

- Paesi attualmente candidati (allegato I del Regolamento): Turchia, l'ex Repubblica Jugoslava di Macedonia (FYRoM), Montenegro e Serbia e, a partire dal 24 giugno 2014, anche l'Albania;
- Paesi attualmente potenziali candidati (allegato II del Regolamento): Bosnia-Erzegovina e Kosovo, come definito dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (Risoluzione n.1244).

Per garantire un'azione mirata, efficace e coerente, gli strumenti IPA sono costituiti in cinque componenti, ciascuna a copertura delle priorità definite in base alle esigenze dei Paesi beneficiari.

Due componenti riguardano tutti i Paesi beneficiari, e pertanto anche l'Albania:

- *IPA Component I*: *Transition Assistance and Institution Building*: è la prima componente relativa alla capacità di finanziamento, costruzione e sviluppo istituzionale (sostegno alla transizione ed al consolidamento delle istituzioni);
- *IPA Component II*: *Cross-Border Cooperation*: è la seconda componente volta a sostenere la cooperazione transfrontaliera tra i Paesi beneficiari e con gli Stati membri o nel quadro della cooperazione transfrontaliera o interregionale (sostegno alla cooperazione transfrontaliera).

Le altre tre componenti IPA destinate esclusivamente ai Paesi già candidati, sono:

- "sviluppo regionale": III componente, volta a sostenere i preparativi dei Paesi per l'attuazione della Politica comunitaria di Coesione, ed in particolar modo per il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo di coesione;
- "sviluppo delle risorse umane": IV componente che riguarda la preparazione per la Politica di Coesione e del Fondo sociale europeo;
- "sviluppo rurale": V componente che riguarda la preparazione per la Politica Agricola Comune e le politiche ad essa collegate e per il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).

Attraverso gli strumenti IPA (I e II componente come suindicato), l'Albania ha beneficiato nell'ultimo triennio 2011-2013 di fondi per circa 284,2 milioni di euro, di cui, per il solo 2013, di euro 95,3 milioni divisi come segue: euro 84,6 milioni per la prima componente ed euro 10,6 milioni per la seconda componente (fonte: *European Commission*).
L'Albania riceverà durante il 2017 fondi equivalenti a 352.6 milioni di euro e per il periodo 2018 – 2020, fondi equivalenti a 296.3 milioni di euro. Gli IPA sono basati su una pianificazione strategica annuale redatta in conformità ai grandi orientamenti politici relativi all'allargamento della Commissione, che comprende un pluriennale quadro finanziario indicativo (MIFF). Il MIFF assume la forma di una tabella che presenta le intenzioni della Commissione per l'assegnazione dei fondi, per i prossimi tre anni, ripartiti per beneficiario e per componente, sulla base dei bisogni e della capacità amministrativa e di gestione del Paese in questione e nel rispetto dei criteri di Copenaghen.
La pianificazione strategica introdotta nel quadro dell'IPA è costituita da documenti pluriennali indicativi di pianificazione, di cui il MIFF costituisce il quadro di riferimento. Essi sono stabiliti per ciascun Paese beneficiario e coprono i principali settori d'intervento previsti per quel determinato Paese.
Con riferimento all'azione, sono adottati dalla Commissione i programmi annuali o pluriennali (a seconda della componente) sulla base dei documenti indicativi di pianificazione.
Essi sono attuati in tre modi: centralizzato, decentralizzato o a gestione condivisa.
Le assistenze nell'ambito IPA possono assumere, tra l'altro, le seguenti forme:

- investimenti, appalti o sovvenzioni;
- cooperazione amministrativa, partecipazione di esperti inviati dagli Stati membri;
- altre azioni della Comunità Europea nell'esclusivo interesse del Paese beneficiario;
- misure per sostenere il processo d'attuazione e la gestione dei programmi;
- sostegno al bilancio (concesso in via eccezionale e soggetto a vigilanza).

CONFINDUSTRIA
ALBANIA

GUIDA PAESE ALBANIA '17

9

PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (P.P.P.), CONCESSIONI ED APPALTI PUBBLICI

9

PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (P.P.P.), CONCESSIONI ED APPALTI PUBBLICI

Il Partenariato Pubblico Privato (PPP) e le Concessioni sono comunemente utilizzati dal Governo albanese per finanziare progetti pubblici. I principali strumenti legali di PPP sono:

- Appalti Pubblici (contratti di lavori e/o servizi pubblici);
- Joint-Venture (costituzione di una *special purpose vehicle* - SPV) a partecipazione pubblico/privata;
- Concessione (lavori pubblici assegnati in concessione, concessione di servizi pubblici).

9.1 APPALTI PUBBLICI

Il procedimento degli Appalti Pubblici in Albania viene effettuato via internet mediante il sito governativo: *www.app.gov.al.*

Le società interessate possono anche costituire una *joint venture* per presentare la propria offerta per un appalto pubblico. I lavori e/o i servizi subappaltati dal vincitore a terzi non devono eccedere il 40% del valore del contratto.
L'Agenzia degli Appalti Pubblici controlla gli appalti pubblici ed ha vari compiti specifici quali:

- offrire consulenza all'autorità contraente ed agli offerenti sul quadro giuridico degli appalti pubblici;
- gestire la pubblicazione online delle gare;
- l'annullamento delle decisioni delle autorità contraenti qualora violino la legge;
- assunzione di iniziative per migliorare il quadro giuridico degli appalti pubblici.

La normativa giuridica in materia di appalti pubblici prevede un riesame amministrativo delle decisioni prese dall'autorità contraente ed un procedimento d'indagine condotto dalla Commissione degli Appalti Pubblici.

Come ultima risorsa, le parti interessate possono presentare le loro richieste al Tribunale distrettuale di Tirana.

La Commissione degli appalti pubblici è un organo amministrativo che indaga, di propria iniziativa o sulla base di reclami presentati da parte di altri soggetti, le irregolarità delle procedure di appalto e riferisce le sue conclusioni all'Agenzia degli appalti pubblici ed alle altre autorità competenti. Le società ricorrenti devono corrispondere una tariffa affinché il loro reclamo sia preso in esame. La tariffa è quantificata nella percentuale dello 0.5% del valore della gara. Nel caso in cui il reclamo della società sia ritenuto lecito e fondato, alla stessa società verrà restituita l'intera tariffa versata; in caso contrario, invece, la tariffa corrisposta verrà trattenuta e trasferita al bilancio dello Stato.

9.2 CONCESSIONI E PPP

Nel 2013 è stata promulgata la Legge n. 125 del 25 aprile 2013 *"Sulle Concessioni e il partenariato pubblico–privato"*. La procedura di aggiudicazione delle concessioni e/o dei PPP è subordinata al rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, proporzionalità, efficienza, parità di trattamento, riconoscimento reciproco e certezza del diritto.

Le Concessioni/PPP sono previste nei seguenti settori:

- trasporto, comprese le autostrade e strade, opere di ingegneria, ferrovie e trasporto ferroviario, canali, porti, aeroporti, ponti e gallerie;
- produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica e riscaldamento;
- approvvigionamento idrico, inclusa la produzione e distribuzione, trattamento, accumulo, distribuzione ed amministrazione delle acque reflue, irrigazione, drenaggio, pulizia di canali d'acqua e dighe;
- gestione, raccolta, trasferimento, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi;
- telecomunicazioni;
- turismo, tempo libero e l'ospitalità;
- scienza ed educazione;
- cultura e sport;
- salute;
- servizi sociali;

- infrastrutture nel settore carcerario e giudiziario;
- progetti in ambito di riciclaggio e recupero dei terreni e delle foreste nelle zone industriali e dei parchi;
- abitazioni;
- le strutture dell'amministrazione pubblica, tecnologia informatica e manutenzione del database dei servizi;
- fornitura di gas naturale;
- edifici della pubblica amministrazione;
- riabilitazione e sviluppo urbano e suburbano.
- agricoltura;
- gli accordi sulla gestione e l'attuazione dei servizi pubblici, inclusi i settori di cui sopra.

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e dell'Autorità del Governo Locale, può autorizzare l'attuazione di concessioni anche in altri settori.

La suddetta Legge 125/2013 *"Sulle Concessioni e il partenariato pubblico – privato"*, non viene applicata per la costruzione e il funzionamento delle fonti di energia rinnovabili, come previsto dalla Legge n. 138 del 2 maggio 2013 *"Sulle fonti energetiche rinnovabili"*, tranne nel caso in cui HPP abbia installato una capacità di oltre 2 MW, nonché per le concessioni di lavori pubblici per la costruzione, l'esercizio, la manutenzione e la riabilitazione delle strade nazionali, con particolare importanza per l'infrastruttura stradale del Paese.

Le parti interessate possono anche presentare progetti non richiesti per la concessione, a condizione che nessuna iniziativa simile sia stata presa da qualche autorità statale competente. Se il progetto non richiesto viene approvato, alla parte che ha presentato il progetto è attribuito un credito (bonus) per i lavori preparatori relativi alla realizzazione dei progetti non richiesti. Tale bonus conferirà all'offerente un vantaggio in termini di valutazione rispetto agli altri concorrenti nella fase di selezione del concessionario per la realizzazione del progetto.

In ogni caso, se il progetto è una proposta non richiesta o sollecitata, la concessione è soggetta ad un'offerta pubblica. Le società possono creare una joint venture al fine di presentare un'offerta per un progetto di concessione. La concessione è quindi aggiudicata all'offerente di maggior successo.

Dovrà essere costituita per l'attuazione del progetto di concessione. Il trasferimento della titolarità di quote e/o azioni delle suddette SPV è subordinato all'approvazione da parte dell'autorità contraente. In caso di aggiudicazione del progetto, la *special purpose vehicle* (SPV) dovrebbe essere costituita dalla società o JV classificata come offerente di maggior successo per la stipula del contratto di concessione, che sarà poi tenuta ad attuare il progetto di concessione. Il trasferimento delle quote di azioni della società veicolo richiede l'approvazione dell'autorità contraente.

Ai sensi della legge applicabile, l'accordo di concessione/PPP può essere stipulato per una durata di massimo 35 anni. In ogni caso, il termine di concessione è fornito in base alla documentazione dell'offerta pubblica preparata da parte dell'autorità pubblica competente.

La pubblicazione della documentazione e delle procedure di gara di concessioni in Albania sono pubblicati sul sito *internet* governativo *www.app.gov.al* e la presentazione delle offerte avviene *on-line*.

Per quanto riguarda la risoluzione delle controversie, la legge n. 125/2013 prevede che il contratto di concessione/PPP sia regolato dalle leggi della Repubblica d'Albania.

In casi particolari, il Consiglio dei Ministri può offrire concessioni al prezzo simbolico di un euro ad investitori locali o stranieri per la valorizzazione degli investimenti nei settori sopra indicati o in altri settori di primaria importanza per lo sviluppo economico del Paese, sulla base di obiettivi strategici. Il Ministro dell'Economia può proporre al Consiglio dei Ministri l'elenco dei beni da concedere in concessione al prezzo simbolico di un euro e, dopo la sua approvazione, può essere concessa la relativa concessione.

L'Agenzia delle Concessioni assiste l'autorità contraente durante l'intera procedura, dalla individuazione di possibili concessioni fino alla firma del contratto di concessione.

Il quadro giuridico delle concessioni prevede un riesame amministrativo delle decisioni dell'autorità contraente per un procedimento di indagine condotto dalla Commissione per gli Appalti Pubblici. La società la quale ha presentato il ricorso amministrativo nel contesto di una procedura di concessione deve pagare una tariffa affinchè il suo ricorso venga esaminato. Ai sensi della DCM n. 401 del 13 maggio 2015, la predetta tariffa è pari al 10% del valore della garanzia dell'offerta o allo 0,2% del valore del contratto di concessione. Nel caso in cui il ricorso della società sia considerato valido e fondato, la tariffa del ricorso verrà restituita alla stessa azienda, in caso contrario la tariffa del ricorso sarà trattenuta e trasferita al bilancio dello Stato.

Come ultima risorsa, le parti interessate possono presentare il loro ricorso al Tribunale amministrativo di primo grado di Tirana.

Con decisione del Consiglio dei Ministri n. 211 del 16 marzo 2016 è stata decisa la costituzione del Registro Elettronico delle Connessioni/Partenariato Pubblico – Privato.

CONFINDUSTRIA
ALBANIA

GUIDA PAESE ALBANIA '17

10 ENERGIA

10 ENERGIA

10.1 QUADRO NORMATIVO

La legge n. 43 del 30 aprile 2015 (*"Legge sull'energia elettrica"*) ha come obiettivo la fornitura stabile e sicura di energia elettrica tramite la formazione di un funzionale e concorrenziale mercato dell'energia elettrica, prendendo in considerazione gli interessi dei consumatori, la sicurezza e la qualità del servizio di fornitura di energia elettrica e le istanze di tutela dell'ambiente. Essa inoltre definisce le regole per quanto riguarda le attività di produzione, trasmissione, distribuzione e fornitura con energia elettrica stabilendo anche regole inerenti a:

(i) apertura, organizzazione e funzionamento di un mercato concorrenziale dell'energia elettrica;
(ii) partecipazione al mercato dell'energia elettrica;
(iii) rilascio delle autorizzazioni e licenze nel settore dell'energia elettrica;
(iv) regolamentazione delle attività nel settore dell'energia elettrica, tutela dei clienti, sicurezza della fornitura e formazione di strutture concorrenziali nel mercato dell'energia elettrica;
(v) integrazione del mercato albanese nel mercato regionale e quello europeo dell'energia elettrica;
(vi) funzionamento dell'Autorità del settore (ERE).

La costruzione di impianti idroelettrici viene disciplinata principalmente dalla normativa sulle concessioni. La concessione si conclude con la firma di un accordo speciale di concessione.
Altre fonti di energia (ad esempio eolico, fotovoltaico, biomasse e termica e HPP che abbiano una capacità fino a 2 MW) sono disciplinate dalla decisione del Consiglio dei Ministri n. 822 *"Sull'approvazione del regolamento per le procedure di assegnazione delle autorizzazioni, per la costruzione di nuove strutture di generatori dell'energia, che non siano oggetto della legge delle concessioni"* del 10 ottobre 2015, e successive modifiche.

L'autorizzazione per l'installazione di nuovi impianti di generazione di energia con capacità superiore ai 2 MW è rilasciata dal Consiglio dei Ministri, mentre per gli impianti di generazione dell'energia con capacità installata inferiore a 2 MW questa viene rilasciata dal Ministro dell'Energia.
La normativa albanese è in costante fase di allineamento con la normativa UE, come dimostra anche la promulgazione della Legge sull'Energia Elettrica, la quale è stata elaborata in conformità a quanto previsto dalla direttiva 2009/72/CE del Parlamento e Consiglio Europeo, del luglio 2009. A tale fine, il legislatore albanese sta adottando una serie di direttive e normative europee ed internazionali per incoraggiare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. In questo ambito il legislatore ha recentemente emanato la legge n. 9501 *"Ratifica del trattato della costituzione della comunità dell'energia"* ("Trattato dell'Energia") del 3 aprile 2006 .
La Legge sull'energia elettrica ed il Trattato dell'Energia rappresentano il quadro normativo per l'approvazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ed il rilascio dei Certificati Verdi.
La legge n. 138 del 2 maggio 2013 "Sulle fonti di energia rinnovabile", che ha lo scopo di stimolare la produzione di energia da fonti rinnovabili, contiene una serie di definizioni redatte ai sensi della direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e di altre normative secondarie e pertinenti all' UE.

La legge n. 138/2013 disciplina tra l'altro:

(i) il quadro normativo con riferimento alla incentivazione di produzione di energia da fonti rinnovabili;
(ii) gli obiettivi primari nazionali relativi alla produzione di energia rinnovabile;
(iii) la priorità del collegamento nei sistemi di rete di energia elettrica degli impianti che utilizzano fonti rinnovabili di energia nel territorio albanese;
(iv) la priorità dell'acquisto e pagamento dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili;
(v) il quadro normativo alle licenze ed autorizzazioni necessarie per la produzione di energia rinnovabile come anche le relative procedure di riferimento;
(vi) la garanzia di origine e coordinamento dei requisiti in materia di licenze e permessi;
(vii) le modalità di incentivazione dei sistemi di energia solare in merito al riscaldamento dell'acqua;
(viii) l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili nei trasporti.

Disposizioni principali previste dalla Legge n. 138/2013 sono:

- proposta per l'adozione: (i) di un Piano nazionale d'azione dell'energia rinnovabile, e (ii) degli obiettivi nazionali per l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili;
- introduzione dei regimi di sostegno da parte del Consiglio dei Ministri per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano nazionale d'azione dell'energia rinnovabile;
- regole per la priorità di accesso alla rete elettrica;
- sistema incentivante - come proposto da ERE - in base alla dimensione degli impianti e delle caratteristiche per beneficiare delle tariffe incentivanti;
- certificati per le Garanzie di Origine - fornisce i requisiti minimi per l'acquisizione delle garanzie di origine, i suoi elementi, il modo in cui possano essere scambiati, etc; inoltre si prevede la cooperazione nel campo internazionale al fine di entrare in accordi con gli Stati UE o del trattato delle comunità di energia al fine di riconoscere reciprocamente CoG.
- pannelli fotovoltaici ed il trasporto dell'energia: si prevedono alcuni regimi di sostegno elaborati per la promozione di impianti fotovoltaici quali ad esempio esenzione da dazi doganali.

Recentemente, la legge n. 7 del 2 febbraio 2017 *"Per promuovere l'uso delle fonti di energia rinnovabili"* è stata promulgata con l'obiettivo di stimolare la produzione di energia da fonti rinnovabili. In base a questa legge, l'obiettivo generale per il 2020 è quello di utilizzare il 38% delle fonti di energia rinnovabili per il consumo lordo di energia nel paese.

10.2 DISCIPLINA GENERALE IN MATERIA DI PRODUZIONE, TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

L'Autorità regolatrice del settore dell'energia elettrica in Albania è l'Ente Regolatore del Settore dell'Energia Elettrica ("ERE").
L'ERE è un'Autorità indipendente istituita dalla Legge sull'Energia Elettrica, che opera come regolatore del mercato e amministratore delle licenze nel settore dell'energia elettrica. A questa Autorità compete, inoltre, il monitoraggio delle attività già autorizzate nonché la gestione di controversie tra i suddetti soggetti autorizzati ed i consumatori. Infine, l'ERE si occupa anche dell'approvazione delle tariffe e dei prezzi di vendita dell'energia elettrica.
Il Ministero dell'Energia e dell'Industria è l'organo esecutivo responsabile della gestione, dello sviluppo e degli investimenti nel settore energetico.

I maggiori operatori nel settore sono:

- l'*Ente generatore* - La KESH (Corporazione Elettro-Energetica Albanese) è una società per azioni (Sh.a.) con capitale sociale detenuto interamente dal Governo albanese, ai sensi della legge n. 7926 del 20 aprile 1995 *"Per la trasformazione delle imprese pubbliche in società commerciali"* e successive modifiche, attraverso la partecipazione del Ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Energia. KESH è una società autorizzata dall'ERE allo svolgimento di attività di produzione e di vendita dell'energia elettrica. La produzione dell'energia elettrica viene realizzata da

tre centrali idroelettriche denominate: HEC Fierza. HEC Koman ed HEC Vau i Dejes ed una Centrale Termica TEC Vlora (non funzionante);

- l'*Ente di trasmissione* - L'Operatore del Sistema di Trasmissione ("OST") è stato costituito tramite la Decisione del Consiglio dei Ministri n. 797 del 4 dicembre 2003 *"Sulla costituzione dell'Operatore del Sistema di Trasmissione Sh.a. Tirana*". È una società per azioni (Sh.a.) con capitale sociale detenuto interamente dal Governo Albanese attraverso il Ministero dello Sviluppo Economico, Turismo, Commercio ed Imprenditoria. Le principali funzioni svolte dall'OST sono quelle di operatore di mercato, gestore del sistema di trasmissione di energia elettrica e di gestore del sistema di interconnessione.
- l'*Ente Erogatore* - L'Operatore del Sistema di Distribuzione OSHEE Sh.a è stato costituito con Decisione del Consiglio dei Ministri n. 862 del 20 dicembre 2006 *"Sulla costituzione della società Operatrice del Sistema di Distribuzione Sh.a.."*, è una società per azioni (Sh.a.) con capitale sociale detenuto interamente dal Governo Albanese attraverso il Ministero dell'Energia e dell'Industria. L'OSHEE è responsabile della gestione, manutenzione, sicurezza e sviluppo del sistema di distribuzione. Essa garantisce nel soddisfare la domanda di distribuzione di energia elettrica.

Inoltre, ci sono circa altri 70 operatori di produzione di energia, che operano nel settore. Essi producono energia da impianti in concessione o da impianti privati, per un totale di 107 HEC con una potenza installata fino a 15 MW. Oltre 100 sono state le concessioni assegnate dal governo albanese dal 2007 ad oggi per la costruzione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica.

D'altra parte, il Governo Albanese ha privatizzato alcune centrali idroelettriche, di cui due "HEC Ułęż - Shkopet" Sh.A. (49 MW) e "HEC Bistrica 1 e Bistrica 2" Sh.A. (29 MW).

Inoltre, sono molti i progetti presenti nel territorio albanese che hanno già ottenuto una licenza per la costruzione di impianti eolici. Tali progetti sono attualmente in via di sviluppo e non sono ancora operativi.
L'articolo 61 della Legge sull'Energia Elettrica, che promuove la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ha imposto sull'OST l'obbligo di offrire un trattamento preferenziale per quanto concerne la trasmissione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.

La quantità di energia elettrica prodotta nel Paese, nel corso del 2015, è stata pari a 5.865 GWh. La KESH Sh.A., società pubblica, è una delle principali società energetiche del paese e la sua produzione di energia elettrica è in media pari al 76% della produzione nazionale. Il restante 24% è stato prodotto da concessioni e impianti privati.

I problemi di obsolescenza della rete di trasmissione dell'energia elettrica e le criticità nella distribuzione hanno determinato significative perdite. Nel tentativo di risolvere i problemi strutturali nel settore energetico, il Governo Albanese ha avviato una serie di iniziative/riforme per migliorare le prestazioni del settore. È infatti necessario un impegno costante in termini di investimenti e nell'attuazione del quadro normativo e procedurale. Tale impegno è stato altresì assunto da diversi Paesi esteri c.d. donatori.

10.3 TIPOLOGIE DI LICENZE PER L'ENERGIA ELETTRICA

Le società interessate a svolgere un'attività nel settore dell'energia elettrica devono essere registrate come persone giuridiche in Albania e munirsi di una particolare licenza che viene rilasciata, ai sensi dell'art. 37 della legge sull'energia elettrica, in conformità alle procedure stabilite dall'ERE, come previsto nel rispettivo regolamento n.16.

La suddetta normative prevede, tra l'altro, l'obbligo di ottenere licenze per le seguenti attività:

- produzione di energia da centrali elettriche,
- distribuzione,
- trasmissione,
- fornitura,
- fornitura all'ingrosso o al dettaglio,
- il commercio, all'interno del paese o all'estero, di energia elettrica,
- operatività nel mercato dell'energia elettrica.

10.4 IL MODELLO ALBANESE DI MERCATO DELL'ENERGIA ELETTRICA

La DCM n. 519 del 13 luglio 2016 *"Sulla approvazione del modello di mercato albanese di elettricità"* è stata promulgata, con l'obiettivo di creare le condizioni per un mercato competitivo di energia elettrica, in conformità con gli obblighi del Trattato della Comunità dell'Energia. Per la prima volta in Albania è prevista l'istituzione del programma *"Energia albanese in Borsa"* - piattaforma organizzata per la vendita e l'acquisto di energia elettrica.

10.5 RISORSE PETROLIFERE E MINERARIE

10.5.1 Petrolio

Le riserve recuperabili dai giacimenti petroliferi esistenti in Albania sono stimate in circa 440 milioni di tonnellate.
Le riserve di gas sono stimate in circa 1,56 miliardi di Nm3. Pur essendo presenti in Albania giacimenti di gas naturale, non esiste una rete distributiva che operi mediante canalizzazioni o contenitori. Il combustibile sfruttabile per usi industriali è distribuito tramite bombole.

Riserve di sabbie bituminose sono stimate in 600 milioni di tonnellate, di cui 55 milioni di tonnellate sono di bitume. Eventuali esplorazioni potrebbero aiutare la scoperta di ulteriori giacimenti di petrolio e gas, la cui estrazione è iniziata in Albania nel 1918. Il greggio viene esportato prevalentemente verso l'Italia ed il gas è utilizzato dall'industria locale.
Una delle aziende che opera attualmente nel settore petrolifero è la società pubblica Albpetrol Sh.A., che si occupa dell'estrazione e della produzione del greggio. Nel 2012, il Governo Albanese ha tentato di privatizzare la Albpetrol Sh.A senza riuscirci. L'impianto di trasformazione del petrolio di Fier e di Ballsh dopo un periodo di inattività, sono tornati ad

essere operativi nella raffinazione e commercializzazione del petrolio. La quantità di greggio lavorato nel paese, nel corso del 2015, è stato di circa 170.000 tonnellate.
Inoltre, altre società come la Bankers Petroleum e Shell sono attive nell'estrazione e produzione del greggio e gas, attraverso gli accordi petroliferi conclusi con Albpetrol.

Circa 20 società private operano nel settore della vendita dei prodotti petroliferi, mentre molte imprese private possiedono o gestiscono punti di distribuzione e di vendita del gas in tutto il paese.
Le quantità stimate di petrolio, presenti nei giacimenti del territorio albanese, hanno catturato l'attenzione di diverse compagnie petrolifere internazionali.Gli investimenti esteri potrebbero aiutare l'industria del petrolio in Albania , con particolare riferimento alla modernizzazione delle attrezzature e dei ricambi, nonché l'ammodernamento dei processi industriali, delle comunicazioni, dei trasporti e delle tecnologie ambientali, i tassi di recupero e l'efficienza economica.

La legge n. 7746/1993 disciplina le attività di ricerca e produzione, ai sensi della presente legge chiunque intenda svolgere attività di ricerca, sviluppo e produzione di idrocarburi in Albania è tenuto a stipulare un accordo con il Ministero dell'Energia e dell'Industria e/o con l'Albetrol come da accordi di licenza.

La legge n. 8450/1999 disciplina lo svolgimento delle attività nel settore della trasformazione, del trasporto e della commercializzazione del petrolio e del gas. Tutte le persone giuridiche, pubbliche o private, nazionali o estere, che abbiano ad oggetto o esercitino l'attività di estrazione, trasformazione, trasporto e commercio di petrolio o gas sono soggette a tale legge.

Con l'entrata in vigore della legge n. 10081/2009, sulle licenze, le autorizzazioni ed i permessi e la Decisione del Consiglio dei Ministri n. 538, del 26 maggio 2009 "*Sulle licenze ed i permessi che saranno trattati da o attraverso il CNL ed alcuni altri regolamenti comuni*", tutti i soggetti interessati a svolgere tali attività dovranno presentare la richiesta per ottenere il permesso al Centro Nazionale delle Imprese - QKB.

La Legge sul Gas Naturale permette la creazione di un mercato concorrenziale in tale settore e la sua integrazione nei mercati regionali ed europei. Questa legge costituisce il fondamento giuridico necessario per l'attuazione di politiche, norme e procedure per l'organizzazione e la regolazione del mercato del gas naturale.

La legge sul gas naturale è stata redatta in conformità alla direttiva 73/2009/EC, nonché sulla base dell'esperienza maturata da alcuni paesi della regione. In base alla legge, l'ERE è l'autorità responsabile ad assegnare le licenze relative all'attività di trasmissione, distribuzione, fornitura, commercio e gestione di depositi di stoccaggio di gas naturale per il gas naturale secco e liquido. Inoltre, ERE ha l'autorità pubblica per la determinazione delle tariffe nei vari servizi inerenti il settore del gas naturale, l'approvazione del piano degli investimenti delle imprese che operano nel settore, la tutela dei consumatori, il monitoraggio degli imprenditori per la sicurezza delle forniture dei servizi pubblici, regole, procedure e relativi codici e misurazione della rete, disciplinano il quadro normativo generale nel settore del gas naturale.

10.5.2 Minerali

L'Albania ha notevoli risorse minerarie, quali il cromo, rame, nichel e carbone. La qualità e la quantità di cromo è particolarmente elevata: prima del 1990 l'Albania era il terzo più grande produttore mondiale ed è oggi l'unico paese Europeo con notevoli riserve di questo minerale. La quantità generale delle riserve, classificate secondo KNR, risulta essere di oltre 10 milioni di tonnellate.

Inoltre, l'Albania ha importanti giacimenti non sfruttati di bauxite e fosfato, così come delle rilevanti riserve di marmo e di pietra.

Il Governo Albanese ha attuato una politica per agevolare le procedure per l'assegnazione delle licenze e lo sfruttamento delle risorse naturali del paese. Tale iniziativa ha attirato investitori potenziali che hanno stipulato accordi con il Ministero dell'Energia e dell'Industria (approvati dal Parlamento) per lo sfruttamento di alcuni giacimenti per un periodo di 99 anni. Tali accordi prevedono non solo lo sfruttamento dei minerali, ma anche per la loro trasformazione tecnologica. Gli investimenti previsti per questi contratti raggiungono stime di circa 1,5 miliardi di Euro.

Altri investitori nel settore minerario sono stati muniti di licenza per l'esplorazione e lo sfruttamento di vari minerali come rame, cromo, nichel, bitume. Le società straniere operano in più di 80 miniere, mentre più di 500 società nazionali operano in più di 600 miniere in tutta l'Albania .

Il settore minerario viene disciplinato dalla legge n. 10304 del 15 luglio 2010 *"Sul Settore Minerario nella Repubblica d'Albania" - "Legge Mineraria"*), la quale abroga la precedente legge n. 7796 del 17 febbraio 1994, *"Legge Mineraria della Repubblica d'Albania"*, nonché da una serie di atti regolamentari,.
Altre norme regolano la tutela dell'ambiente e il trattamento delle acque, la salute e la sicurezza sul lavoro e l'uso di esplosivi nelle miniere.
Ogni persona od ente, sia albanese che straniera, ha il diritto di esercitare un'attività mineraria in conformità con le disposizioni stabilite dalla Legge Mineraria.

Per le seguenti categorie di minerali viene concessa una licenza: minerali metallici, non metallici, carboni, gruppo di minerali del bitume; gruppo dei minerali di costruzione; pietre preziose e semipreziose; gruppo dei minerali radioattivi.
In base alle categorie dei minerali, precedentemente elencati, e alla tipologia dell'attività che si intende svolgere, vengono rilasciati i relativi permessi che garantiscono al titolare il diritto esclusivo di esplorazione e/o sfruttamento di uno o più minerali specificati in una superficie circoscritta autorizzata. I permessi rilasciati in tali circostanze sono ad esempio il Leje Kerkimi e il Leje Zbulimi (permessi di ricerca e scoperta) o il Leje Shfrytezimi (permesso di sfruttamento). Questi permessi possono anche essere combinati.

La richiesta per un permesso minerario deve essere presentata presso il Centro Nazionale delle Imprese QKB e accompagnata dalla documentazione necessaria prevista dalla legge.

Design by advcommunication.ro

ADV COMMUNICATION®

DESIGN | MARKETING

advcommunication.ro

DESIGN
- Product design
- Graphics
- Packaging

BRANDING
- Brand Design
- Naming
- Logo Design
- Corporate Identity
- Advertising
- Marketing Tools

WEB
- Web design
- Web Development
- E-Commerce
- SEO
- Digital Online Media
- Direct Mailing

MEDIA
- Media Relations
- Media Planning
- Online Campaigns
- Editorial Content
- Events
- PR

BROADCAST
- Video
- Multimedia
- Webcast
- Live Streaming

CERTIFICATIONS: ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007; BEST4 Certified Integrated Systems

ALLEGATO 1

CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI

Il Governo della Repubblica di Albania e il Governo della Repubblica italiana desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Art. 1 - Soggetti

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Art. 2 - Imposte considerate

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo, su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

a) per quanto concerne l'Albania:
   1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche (tatimi mbi te ardhurat personale)
   2) l'imposta sugli utili (tatimi mbi fitimin)
   3) le imposte sulle piccole imprese (tatimi mbi biznesin e vogel) ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta albanese")

b) per quanto concerne l'Italia:
   1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche
   2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana").

4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte di cui al paragrafo 3. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche sostanziali apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

Art. 3 - Definizioni generali

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

a) il termine "Albania" designa il territorio della Repubblica di Albania, ivi comprese le zone adiacenti al mare territoriale dell'Albania le quali, ai sensi della legislazione albanese ed in conformità dell'Accordo italo-albanese per la delimitazione della piattaforma continentale tra i due Paesi, firmato a Tirana il 18 dicembre 1992, sono state o potranno in futuro essere considerate come zone all'interno delle quali possono essere esercitati i diritti dell'Albania per quanto concerne il fondo, il sottosuolo marino e le loro risorse naturali;

b) il termine "Italia" designa le Repubblica Italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale dell'Italia, che ai sensi della legislazione italiana concernente l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali, ed in conformità dell'Accordo italo-albanese per la delimitazione della piattaforma continentale tra i due Paesi, firmato a Tirana il 18 dicembre 1992, possono essere considerate come zone all'interno delle quali possono essere esercitati i diritti dell'Italia per quanto concerne il fondo, il sottosuolo marino e le loro risorse naturali;

c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, l'Albania o l'Italia;

d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;

e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione dalla legislazione degli Stati Contraenti da cui detta società ritrae il suo status giuridico;

f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;

g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave, di un aeromobile o di un veicolo di trasporto stradale da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave, l'aeromobile o il veicolo stradale sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altra Stato contraente;

h) il termine "nazionali" designa:
   1) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente;
   2) le persone giuridiche, le società di persone e le associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;

i) l'espressione "autorità competente" designa:
   1) per quanto concerne l'Albania, il Ministro delle Finanze o un suo rappresentante autorizzato;
   2) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze.

2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Art. 4 - Residenti

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio che ivi posseggono.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1), una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente; quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
b) se non si può determinare la Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;
c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità;
d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato in cui si trova la sua sede di direzione effettiva.

Art. 5 - Stabile organizzazione

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:

a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un'officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, una cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali;
g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.

3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:

a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;
b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per la impresa;
e) una sede fissa di affari è utilizzata per l'impresa ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.

4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, a cui si applichi il paragrafo 5 - è considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se:
a) dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa; o
b) dispone nella Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di eseguire commissioni in relazione a merci situate in detto Stato che appartengano all'impresa.

5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi eserciti la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente, ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società come stabile organizzazione dell'altra.

Art. 6 - Redditi immobiliari
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi quelli derivanti dalle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. L'espressione "beni immobili" è definita in conformità al diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonché i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

Art. 7 - Utili delle imprese

1. Gli utili di un impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai princìpi contenuti nel presente articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.

6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

Art. 8 - Trasporti internazionali

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi, aeromobili o veicoli stradali sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

2. Se la sede della direzione effettiva di una impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto (di immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune ("pool"); a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

Art. 9 - Imprese associate

Allorché

a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano direttamente

o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

Art. 10 - Dividendi

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Art. 11 - Interessi

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti sono esenti da imposta in detto Stato se:

a) il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato contraente o un suo ente locale; o
b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente a ad un suo ente locale o a qualsiasi agenzia o ufficio a ciò delegato (incluso un istituto finanziario), interamente di proprietà dell'altro Stato contraente o di un suo ente locale; o
c) gli interessi sono pagati a qualsiasi altra agenzia o rappresentanza (incluso un istituto finanziario) in relazione a prestiti fatti in applicazione di un accordo stipulato tra i Governi degli Stati contraenti.

4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti, garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito, in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa, per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art. 12 - Canoni

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato; ma se la persona che percepisce i canoni, ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni

radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

4. Le disposizioni del paragrafo 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.

5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto l'obbligo che ha dato luogo al pagamento dei canoni e che come tali ne sopportano l'onere, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art. 13 - Utili di capitale

1. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato. Tuttavia, gli utili derivanti dall'alienazione di navi, aeromobili o veicoli di trasporto stradale impiegati in traffico internazionale o di beni mobili adibiti all'esercizio di dette navi, aeromobili o veicoli di trasporto stradale sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

3. Tuttavia, gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1 e 2, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

Art. 14 - Professioni indipendenti

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato. Dette remunerazioni possono anche essere imponibili nell'altro Stato contraente:

a) se egli dispone abitualmente di una base fissa

nell'altro Stato contraente per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa; o

b) se egli soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale considerato; in tal caso i redditi sono imponibili in detto altro Stato ma unicamente nella misura in cui derivano dalle sue attività esercitate in detto altro Stato.

2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Art. 15 - Lavoro subordinato

1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19, 20 e 21, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in detto altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale considerato; e

b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato; e

c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi, aeromobili o veicoli di trasporto stradale impiegati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Art. 16 - Compensi e gettoni di presenza

La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.

Art. 17 - Artisti e sportivi

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, di cinema, della radio o della televisione ovvero in qualità di musicista o di sportivo, sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attività sono esercitate.

2. I redditi percepiti da artisti dello spettacolo o da sportivi residenti di uno Stato contraente non sono imponibili nell'altro altro Stato contraente nel quale tali attività sono svolte, qualora le stesse siano esercitate nel quadro di un soggiorno finanziato essenzialmente da uno o da entrambi gli Stati contraenti, o da loro suddivisioni politiche o amministrative o pubbliche istituzioni.

3. Quando i redditi derivanti da prestazioni personali svolte da un'artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità siano corrisposti non a questo sportivo o artista

direttamente, ma ad un'altra persona, detta remunerazione è, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, imponibile nello Stato contraente in cui le attività dell'artista o dello sportivo sono esercitate.

Art. 18 - Pensioni

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in detto Stato.

Art. 19 - Funzioni pubbliche

1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato;
   b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto Stato il quale:
   i) abbia la nazionalità di detto Stato; o
   ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato.
   b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.

3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

Art. 20 - Professori insegnanti e ricercatori

1. Le remunerazioni che un professore, un insegnante o un ricercatore il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in un Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorni temporaneamente nel primo Stato, per un periodo non superiore a due anni, allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche scientifiche presso una università, collegio, scuola od altro analogo istituto d'insegnamento, riceve per tale insegnamento o ricerca, sono esenti da imposta in detto Stato, a condizione che tali remunerazioni siano assoggettate ad imposta nell'altro Stato contraente.

2. La disposizione del presente articolo non si applica ai redditi di ricerca se questa è condotta principalmente nell'interesse privato di una o più persone.

Art. 21 - Studenti, apprendisti e tirocinanti

1. Le somme che uno studente, un apprendista o un tirocinante il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato per un periodo non superiore a cinque anni al solo scopo di compiervi i suoi studi e di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato.

2. I redditi che uno studente, un apprendista o un tirocinante riceve in corrispettivo di un'attività svolta in uno Stato contraente nel quale soggiorna al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale non sono imponibili in detto Stato, per il

tempo ragionevolmente necessario per conseguire dette finalità, purché i redditi stessi non eccedano quanto necessario ai fini del suo mantenimento, della sua istruzione o della sua formazione.

Art. 22 - Altri redditi

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi provenienza, non espressamente menzionati, negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in detto Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi, diversi da quelli derivanti da beni immobili di cui al paragrafo 2 dell'Articolo 6, qualora il beneficiario del reddito, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

3. Se in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra i soggetti che hanno posto in essere le operazioni da cui sono derivati i redditi di cui al paragrafo 1, i corrispettivi delle predette operazioni eccedono quelli che sarebbero stati convenuti tra soggetti indipendenti, le disposizioni del paragrafo 1 si applicano soltanto a questi ultimi corrispettivi.

In tal caso, la parte eccedente è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art. 23 - Patrimonio

1. Il patrimonio costituito da beni immobili, definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, posseduto da un residente di uno Stato contraente e situato nell'altro Stato contraente, è imponibile in detto altro Stato.

2. Il patrimonio costituito da beni mobili che fanno parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente possiede nell'altro Stato contraente o da beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui un residente di uno Stato contraente dispone nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, è imponibile in detto altro Stato.

3. Il patrimonio costituito da navi, aeromobili o veicoli di trasporto stradale utilizzati nel traffico internazionale, come pure i beni mobili destinati al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa:

4. Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato contraente è imponibile soltanto in detto Stato.

Art. 24 - Eliminazione della doppia imposizione

1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo.

2. Per quanto concerne l'Italia:
se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Albania, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.
In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Albania, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione

mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.

3. Per quanto concerne l'Albania:
se un residente dell'Albania ritrae redditi che, in conformità alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, l'Albania, dedurrà dall'imposta prelevata sui redditi di detto residente un ammontare pari all'imposta sul reddito pagata in Italia. Tale deduzione non potrà tuttavia eccedere la quota dell'imposta albanese sul reddito, calcolata prima della deduzione, corrispondente al reddito imponibile in Italia.

4. Qualora, in conformità della legislazione di uno degli Stati contraenti, le imposte sugli utili d'impresa alle quali si applica la presente Convenzione siano state eliminate o ridotte per un periodo limitato di tempo, dette imposte si considerano interamente pagate ai fini dell'applicazione dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

Art. 25 - Non discriminazione
1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica inoltre, nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente, le esenzioni, le deduzioni personali, gli abbattimenti alla base e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 7 dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati ad un residente del primo Stato. Parimenti, i debiti di un'impresa di uno Stato contraente nei confronti dei residenti dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati contratti nei confronti di un residente del primo Stato.

4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, posseduto o controllato, direttamente o indirettamente, da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell'articolo 2, alle imposte di ogni genere e denominazione.

Art. 26 - Procedura amichevole
1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla

legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente, o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell'articolo 25, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notificazioni della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.

2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora si ritenga che uno scambio verbale di opinioni possa facilitare il raggiungimento di tale accordo, esso potrà aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.

Art. 27 - Scambio di informazioni

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonché per prevenire le evasioni fiscali.

Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo "1". Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete così come le informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e potranno essere comunicate soltanto alle persone o alle autorità (compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla presente Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone o autorità utilizzeranno le informazioni solo a tali fini. Dette persone o autorità potranno comunicare le informazioni nei procedimenti giudiziari o nelle sentenze.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo:

a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quella dell'altro Stato contraente;
b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria prassi amministrativa o di quella dell'altro Stato contraente;
c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, di affari, industriali, professionali o processi commerciali oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

Art. 28 - Agenti diplomatici e consolari

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.

Art. 29 - Rimborsi
1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate su richiesta del contribuente o dello Stato di cui è residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.

2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, in conformità delle disposizioni dell'articolo 26 della presente Convenzione, le modalità di applicazione del presente articolo.

Art. 30 - Entrata in vigore
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati non appena possibile.

2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno, con riferimento ai redditi realizzati o al capitale posseduto, a decorrere dal, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale la presente Convenzione entra in vigore. Le disposizioni dell'articolo 27 (Scambio di informazioni) si applicheranno a decorrere da e successivamente alla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

Il Ministero degli affari esteri ha reso noto che lo scambio degli strumenti di ratifica della presente Convenzione è avvenuto il 21 dicembre 1999; di conseguenza la medesima Convenzione, a norma del presente articolo è entrata in vigore il 21 dicembre 1999 (comunicato in Gazz. Uff. 30 giugno 2000, n. 151).

Art. 31 - Denuncia
La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi, prima della fine di ciascun anno solare, a decorrere dal quinto anno successivo a quello dell'entrata in vigore. In questo caso, la Convenzione cesserà di applicarsi con riferimento ai redditi realizzati o al capitale posseduto a decorrere dal, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui è stata notificata la denuncia.

In Fede Di Che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatta a TIRANA, il 12-12-1994, in duplice esemplare, nelle lingue albanese, italiana e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede, e prevalendo, in caso di dubbio, il testo inglese.

ALLEGATO 2

PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE L'EVASIONE FISCALE

All'atto della firma della Convenzione stipulata in data odierna tra il Governo della Repubblica di Albania ed il Governo della Repubblica Italiana per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione fiscale, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni supplementari che formano parte integrante di detta Convenzione:

Resta inteso che:

1. Con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 3, l'espressione "sede di direzione effettiva" comprenderà, in particolare, l'oggetto. principale di attività dell'impresa.

2. Con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 7, per "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione" si intendono le spese direttamente connesse con l'attività della stabile organizzazione.

3. Con riferimento alle disposizioni dell'articolo 8, gli utili che un'impresa di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi, aeromobili o veicoli di trasporto stradale non sono sottoposti ad alcuna imposta locale sui redditi applicata nell'altro Stato contraente.

4. Qualora, in conformità dell'articolo 9, da parte di uno Stato contraente venga effettuata una rideterminazione nei confronti di una persona, l'altro Stato contraente, nella misura in cui riconosca che tale rideterminazione

rispecchia intese o condizioni che sarebbero state accettate tra persone indipendenti, attua le variazioni corrispondenti nei confronti delle persone che sono in relazione con detta persona e che sono soggette alla giurisdizione fiscale di detto altro Stato. Tali variazioni si effettueranno soltanto in conformità alla procedura amichevole di cui all'articolo 26 della Convenzione ed al paragrafo 7 del presente Protocollo.

5. Con riferimento ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 19, le remunerazioni pagate ad una persone fisica in corrispettivo di servizi resi all'istituto Italiano per il Commercio Estero (ICE) e all'Istituto Italiano di Cultura come pure ai corrispondenti enti pubblici albanesi, sono incluse nel campo di applicazione delle disposizioni relative alle funzioni pubbliche.

6. Con riferimento all'articolo 23, qualora venga introdotta un'imposta sul patrimonio in uno degli Stati contraenti, le autorità competenti dei due Stati contraenti concorderanno di inserire disposizioni speciali in detto articolo, in conformità ai princìpi ivi contenuti, completando altresì l'elenco delle imposte di cui al paragrafo 3 dell'articolo 2 della presente Convenzione.

7. Con riferimento all'articolo 26, resta inteso che variazioni di imposte in conformità a detto articolo possono essere effettuate soltanto prima della determinazione definitiva di tali imposte. Resta altresì inteso che, nel caso dell'Italia, la frase precedente significa che il ricorso alla procedura amichevole non esonera il contribuente dall'obbligo di instaurare le procedure previste dalla legislazione interna per risolvere le controversie fiscali.

8. Le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 29 non impediranno alle autorità competenti degli Stati contraenti di mettere in atto, in base a reciproco accordo, altre prassi per concedere le riduzioni ai fini fiscali previste dalla presente Convenzione.

In Fede di Che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a TIRANA, il 12-12-1994, in duplice esemplare, nelle lingue albanese, italiana ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede e prevalendo, in caso di dubbio, il testo inglese.

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

DIREZIONE GENERALE DELLE DOGANE ALBANESI

qui rappresentata dalla dott.ssa Belinda Ikonomi, in qualità di Direttore Generale, domiciliata per la carica presso la Direzione medesima, in Rr. Durrësit, Laprakë, Tiranë

E

CONFINDUSTRIA ALBANIA

Associazione degli Industriali Italiani in Albania, qui rappresentata dal Presidente e legale rappresentante dott. Donato D'Agostino, domiciliato per la carica presso l'Associazione medesima, in Rruga Themistokli Germenji, Pallati Frasheri, shkalla 1, ap 12, Tirana Albania

E PREMESSO:

- che la Direzione Generale delle Dogane Albanesi intende avviare una collaborazione strutturata con i principali attori del territorio, imprese industriali e produttrici di beni e servizi, negli ambiti di propria competenza che hanno implicazioni nelle attività imprenditoriali;
- che la Direzione Generale delle Dogane Albanesi intende, proseguire nella propria attività di semplificazione dei rapporti con le imprese, anche facilitando l'accesso ai propri servizi e la diffusione delle conoscenze di propria competenza;
- che Confindustria Albania, al fine di agevolare e sostenere l'approccio delle imprese associate all'internazionalizzazione, è impegnata nell'attivazione di strumenti di consultazione e cooperazione con Enti pubblici le cui funzioni istituzionali riguardino in particolare gli ambiti legati al commercio internazionale;
- che in materia doganale, eventuali difformità applicative rischierebbero di rappresentare un pesante onere a carico delle imprese, soprattutto in relazione a scelte di politica aziendale che implicano valutazioni di costo/opportunità;

CONSIDERATO:

- che la vastità, la complessità ed il tecnicismo della normativa in materia doganale (in via esplicativa e non esaustiva: circolazione delle merci, fiscalità interna connessa agli scambi internazionali, tutela del mercato e della sicurezza, accise, tassazione ambientale ed energetica, analisi chimiche, richiedono un'adeguata competenza per poter operare in maniera efficiente);
- che l'entrata in vigore del Codice Doganale della Repubblica Albanese (31 luglio 2014) e delle procedure innovative che esso stabilisce, implica la necessità di un sempre maggiore rapporto di collaborazione tra le Dogane e stakeholders, al fine di perseguire, nel rispetto del quadro normativo vigente, forme di semplificazione ed efficientamento dell'azione amministrativa;
- che solo un'azione sinergica può favorire una strategia orientata ai risultati, alla soddisfazione degli utenti, alla tutela dei cittadini, nonché all'agevolazione della correttezza dei traffici commerciali, nella consapevolezza che una proficua interazione con i portatori di interessi possa produrre effetti positivi a tutto campo, anche nell'ottica di snellimento delle procedure e semplificazione degli adempimenti, sempre nel rispetto dei vincoli normativi;
- che, per quanto sopra, si reputa opportuno siglare questo protocollo d'intesa, intendendo così rafforzare, proprio alla luce delle sopravvenienze normative, il rapporto di collaborazione tra le Dogane Albanesi e imprese;

CONCORDANO CHE:

1. La Direzione Generale delle Dogane Albanesi e Confindustria Albania potranno organizzare eventi formativi ed informativi e workshop periodici su istituti, adempimenti e innovazioni della prassi doganale e delle accise, allo scopo di semplificare i rapporti con le imprese, anche facilitando l'accesso ai servizi e la diffusione delle conoscenze di competenza della Direzione Generale delle Dogane, divulgando best practices nei settori fiscali e tributari e sensibilizzando gli stakeholders sulle conseguenze derivanti dalla violazione delle norme.
2. Confindustria Albania potrà segnalare alla Direzione Generale delle Dogane esigenze, criticità e difficoltà operative evidenziate dalle imprese, allo scopo di concordare eventuali proposte di intervento o predisporre le opportune iniziative, e potranno essere proposti incontri 'a tema' tra funzionari doganali con specifiche competenze tecniche e imprese interessate.

3. Confindustria Albania potrà, su istanza delle imprese associate o in via autonoma, porre quesiti alla Direzione Generale delle Dogane, le cui risposte saranno pubblicate sui rispettivi siti Internet/intranet quale patrimonio conoscitivo a beneficio di tutti gli operatori pubblici e privati.
4. Le parti si impegnano a proficui scambi di informazioni/segnalazioni finalizzati al rafforzamento degli interventi sul territorio, allo scopo di assicurare sempre maggiore efficacia nelle attività di prevenzione e contrasto delle frodi e dei traffici illeciti, dei reati di contraffazione e di episodi di cattiva amministrazione, conflitti d'interessi e corruzione.
5. Le spese saranno di volta in volta a carico della parte che promuove e organizza il singolo evento (ad esclusione delle eventuali spese di missione del personale delle Dogane, che saranno in ogni caso a carico dell'Agenzia stessa). A tale scopo, Confindustria Albania si relazionerà con la Direzione degli Affari Esteri e dell'Integrazione Europea della Direzione Generale delle Dogane.
6. Le parti concorreranno all'attuazione del protocollo nel quadro ed in conformità dei rispettivi ordinamenti.
7. Il presente protocollo sarà pubblicato sul sito Internet della Direzione Generale delle Dogane, e su quello di Confindustria Albania.

Tirana, 14/02/2017

DIREZIONE GENERALE
DELLE DOGANE ALBANESI

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Belinda IKONOMI

CONFINDUSTRIA ALBANIA

IL PRESIDENTE
Dott. Donato D'AGOSTINO

Design by advcommunication.ro

La prima ed unica
Corporate WEB TV dell'Est-Europa

Mondo Impresa

CONFINDUSTRIA
EST TV

www.confindustriaest.tv

Un prodotto multimediale by
advcommunication.ro

Corporate
Digital
News

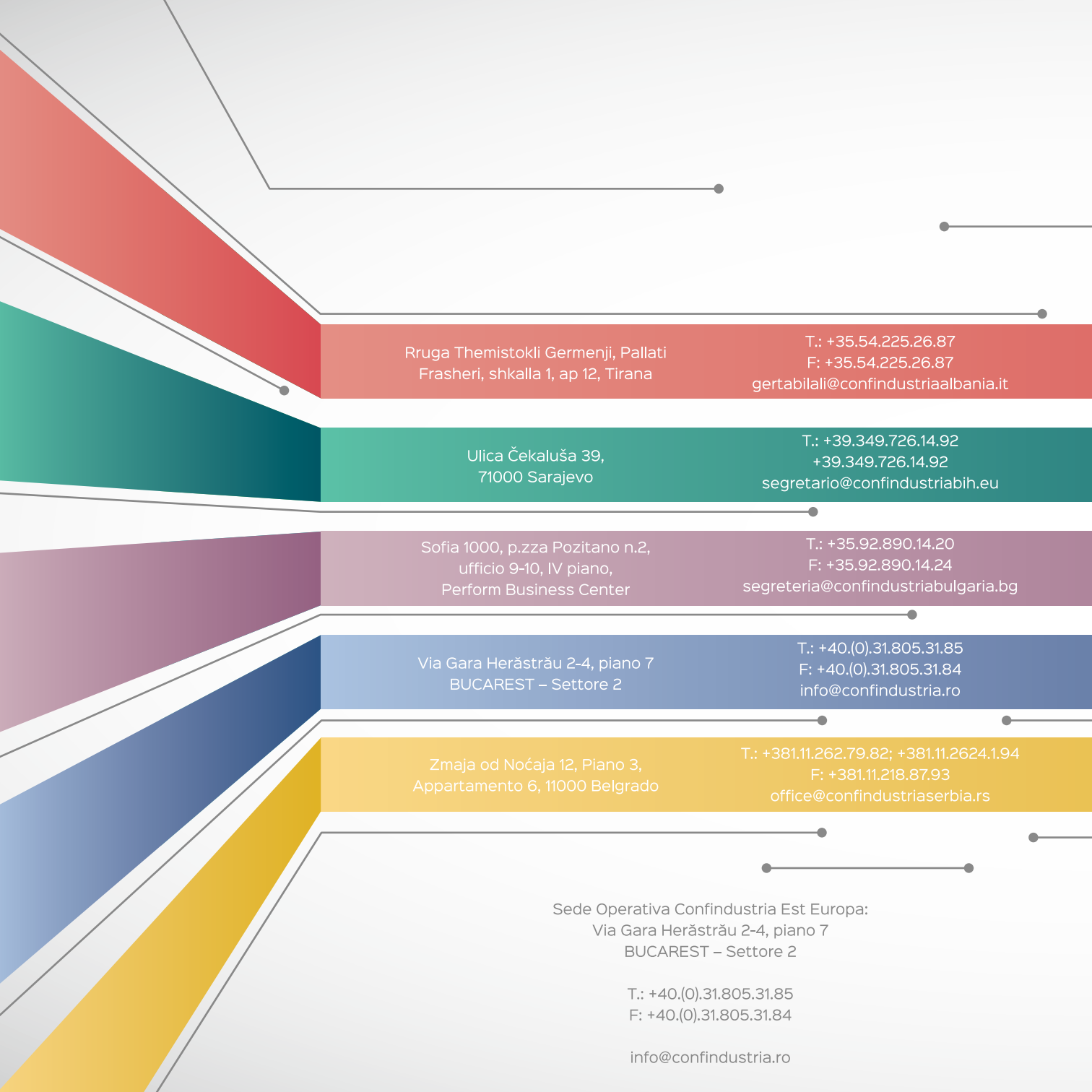

Rruga Themistokli Germenji, Pallati
Frasheri, shkalla 1, ap 12, Tirana

T.: +35.54.225.26.87
F: +35.54.225.26.87
gertabilali@confindustriaalbania.it

Ulica Čekaluša 39,
71000 Sarajevo

T.: +39.349.726.14.92
+39.349.726.14.92
segretario@confindustriabih.eu

Sofia 1000, p.zza Pozitano n.2,
ufficio 9-10, IV piano,
Perform Business Center

T.: +35.92.890.14.20
F: +35.92.890.14.24
segreteria@confindustriabulgaria.bg

Via Gara Herăstrău 2-4, piano 7
BUCAREST – Settore 2

T.: +40.(0).31.805.31.85
F: +40.(0).31.805.31.84
info@confindustria.ro

Zmaja od Noćaja 12, Piano 3,
Appartamento 6, 11000 Belgrado

T.: +381.11.262.79.82; +381.11.2624.1.94
F: +381.11.218.87.93
office@confindustriaserbia.rs

Sede Operativa Confindustria Est Europa:
Via Gara Herăstrău 2-4, piano 7
BUCAREST – Settore 2

T.: +40.(0).31.805.31.85
F: +40.(0).31.805.31.84

info@confindustria.ro

CONFINDUSTRIA
EST EUROPA

ALBANIA

BOSNIA ERZEGOVINA

BULGARIA

ROMANIA

SERBIA

www.confindustriaest.eu

Design by advcommunication.ro

© 2017 Confindustria Romania
per Confindustria Albania
Confindustriaest.eu

Progetto & Realizzazione Grafica
advcommunication.ro

Stampa: Grafiche Antiga Spa